



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

188^a seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 11 febbraio 2014

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-87

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 89-191

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 193-288

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1213) *Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Relazione orale):*

CRIMI (M5S)	6, 7
MAZZONI (FI-PdL XVII)	8
* PAGLIARI (PD)	10
DE MONTE (PD), relatrice	12, 14, 16 e passim
DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	14, 16, 19 e passim
MONTEVECCHI (M5S)	7, 14, 16 e passim
ORELLANA (M5S)	17
BISINELLA (LN-Aut)	23, 24
SCAVONE (GAL)	24
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..	14, 15, 16 e passim

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	25
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213:

CRIMI (M5S)	25
COTTI (M5S)	26
DE MONTE (PD), relatrice	27, 32, 37 e passim

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	Pag. 27, 33, 37 e passim
MONTEVECCHI (M5S)	27, 33, 37 e passim
DE PETRIS (Misto-SEL)	30, 33, 34
BRUNO (FI-PdL XVII)	31
LANZILLOTTA (SCpI)	31
BENCINI (M5S)	46
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	49
DE PIN (Misto-GAPp)	53
AZZOLLINI (NCD)	53
NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	55
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..	25, 26, 27 e passim

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA DANIMARCA

55

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213:

CRIMI (M5S)	56, 57, 69 e passim
DE MONTE (PD), relatrice	56, 57, 67 e passim
ESPOSITO Giuseppe (NCD)	57
DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	58, 76, 78 e passim
MALAN (FI-PdL XVII)	58, 64, 74 e passim
DI MAGGIO (PI)	58
MONTEVECCHI (M5S)	59, 72, 76 e passim
COTTI (M5S)	59, 69
MORRA (M5S)	63
LO MORO (PD)	63
ENDRIZZI (M5S)	63, 79
AZZOLLINI (NCD)	65, 70
DE PETRIS (Misto-SEL)	66, 67, 68 e passim
AUGELLO (NCD)	67, 80
LEZZI (M5S)	71, 72, 73
FINOCCHIARO (PD)	75
CALDEROLI (LN-Aut)	75
BISINELLA (LN-Aut)	78

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SPOSETTI (<i>PD</i>)	Pag. 78	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17	Pag. 190
BARANI (<i>GAL</i>)	80	Articolo 18 ed emendamento	190
* ICHINO (<i>SCpI</i>)	82		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	56, 59, 60 e <i>passim</i>		
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014 . . .	86	ALLEGATO B	
ALLEGATO A		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	193
DISEGNO DI LEGGE N. 1213		SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTA- ZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	250
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	89	CONGEDI E MISSIONI	250
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149		COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA	
Articolo 1 ed emendamenti	89	Trasmissione di ordinanza di archiviazione . .	250
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1	103	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 2 ed emendamento	108	Annunzio di presentazione	251
Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno	109	GOVERNO	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3	115	Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione	251
Articolo 4 ed emendamenti	117	Progetti di atti dell'Unione europea	252
Articolo 5 ed emendamenti	121	Trasmissione di sentenze della Corte di giusti- zia dell'Unione europea	252
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 5	126	CORTE DEI CONTI	
Articolo 6 ed emendamenti	128	Trasmissione di relazioni sulla gestione finan- ziaria di enti	254
Articolo 7 ed emendamenti	129	COMMISSIONE EUROPEA	
Articolo 8 ed emendamenti	131	Trasmissione di atti e documenti	254
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 8	135	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI	
Articolo 9 ed emendamenti	140	Apposizione di nuove firme a interrogazioni .	254
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9	143	Mozioni	255
Articolo 10 ed emendamenti	143	Interpellanze	260
Articolo 11 ed emendamenti	161	Interrogazioni	260
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 11	171	Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	262
Articolo 12 ed emendamenti	173	Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	288
Articolo 13	179	AVVISO DI RETTIFICA	288
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13	179		
Articolo 14 ed emendamenti	180		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 14	183		
Articolo 15 ed emendamento	185		
Articolo 16 ed emendamento	186		
Articolo 17	189		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,04*).
Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,06*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1213) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Relazione orale) (ore 16,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1213.

Ricordo che nella seduta antimeridiana la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Onorevoli cittadini, signor Presidente, oggi assumete la veste dei chirurghi plastici, esperti in chirurgia facciale, perché dovete ricostruire la vostra faccia. Non sono parole mie, vorrei precisarlo: non sono io a dirlo, ma l'avete scritto voi stessi nella relazione introduttiva al decreto sul finanziamento ai partiti, dove dite chiaramente che lo scopo non è quello di ridurre le spese e i costi della politica, ossia quello che gli italiani chiedono. No, assolutamente: il vostro obiettivo, dichiarato senza pudore, è quello di rifarvi una dignità. È un'operazione difficile, ma si tratta di una vera e propria ricostruzione della verginità applicata ai partiti, e vi dico anche perché. Ecco cosa scrivete: «L'obiettivo di fondo è dunque quello di rinsaldare il rapporto che lega i partiti al corpo elettorale, attraverso un rinnovato orientamento verso il bene comune e la garanzia della partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche».

Lo avete scritto voi, non noi, ma andate anche oltre, e vi leggo queste parole, che sembrano scritte dal più agguerrito dei nostri attivisti: «ricondurre i partiti alla loro ragion d'essere: un veicolo di articolazione, aggregazione e rappresentanza di interessi e non un mezzo di occupazione, talvolta irresponsabile, di spazi pubblici e privati». L'avete scritto voi, tengo a precisarlo: è un'ammissione di colpa, in quanto vi autodefinite «mezzo di occupazione irresponsabile di spazi»; andate a rivedere la relazione, non aggiungo altro.

Ma andiamo nel merito di quest'operazione di chirurgia plastica, a cominciare dal titolo: «Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti». Com'è possibile, non erano già stati aboliti i finanziamenti ai partiti? Non ci avete inculcato per due decenni che il finanziamento è stato abolito e che si tratta di rimborsi per attività elettorale? Siete sempre voi a scrivere che occorre dare «compiuta attuazione all'indicazione del corpo elettorale espressa nel predetto *referendum*» – quello del '93 – «e rintracciabile ancora oggi da chiunque presti attenzione alle aspettative in materia manifestate dall'opinione pubblica». Prendiamo atto che, a distanza di ventun anni da quel *referendum*, se ne vuole finalmente rispettare la volontà popolare. Perché proprio adesso, colleghi? La risposta ve la date da soli, quando affermate nello stesso testo che le aspettative dell'opinione pubblica sempre «se frustrate, potrebbero determinare la crescita esponenziale di pulsioni demagogiche e antisistema». «Pulsioni demagogiche e antisistema»: chissà a cosa si riferiscono queste parole? Vogliamo aggiungere pulsioni populiste, fasciste, potenziali stupratici? È meraviglioso, state parlando proprio di noi, del Movimento 5 Stelle, perché è a noi che vi riferite in quella relazione.

Avete paura, ecco la verità: avete paura che l'avvento in Parlamento di liberi cittadini che rinunciano ai rimborsi elettorali metta a repentaglio la legittimazione democratica dei partiti, così la definite, i quali – udite udite, sempre nella relazione così si dice – sono chiamati a rivisitare i pro-

pri modelli organizzativi per ottimizzare le spese dei relativi apparati. Ecco il vero obiettivo: rivisitare, ricostruire e rifare una facciata. Ma andiamo nel merito... (*Brusio*).

MONTEVECCHI (*M5S*). Scusi, signor Presidente, può richiamare l'Aula al silenzio?

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ascoltare l'intervento e di seguire con ordine i lavori. Grazie per la collaborazione.

CRIMI (*M5S*). Si tratta dell'ennesima truffa, signor Presidente: chiamare finanziamento volontario quello che in realtà è un vero e proprio finanziamento pubblico e continua ad esserlo.

Inizialmente si trattava di 91 milioni di euro, dei quali adesso 45 sono destinati al 2 per mille, che definite destinazione volontaria: ricordiamo però che si tratta di imposte già pagate e dovute, quindi di soldi non più nella disponibilità dei cittadini, che però potrebbero essere destinati ad altri servizi (alla scuola, alle imprese, ai lavoratori, eccetera) e che invece vengono accantonati per essere destinati ai partiti anche se non tutti i 45 milioni di euro dovessero essere destinati ai cittadini (cosa molto probabile), vi guardate bene dal rimetterli nelle casse dello Stato – per carità – ma li mantenete a residuo, per l'anno successivo, dello stesso fondo (ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12). In sostanza si tratta di un *superbonus*, di un *jackpot*, tanto vicini al gioco d'azzardo che decidete di applicarlo anche al vostro finanziamento. Su questo punto vi invito, e invito anche la relatrice e la rappresentante del Governo, a riflettere per rivedere le vostre posizioni.

Ma della parte residua dei 91 milioni di euro – sottratti i 45 milioni di euro destinati al 2 per mille – circa 12 milioni di euro servono per coprire gli ammortizzatori sociali, ovvero la cassa integrazione per i lavoratori dei partiti che a seguito di questa riformulazione delle modalità di finanziamento dovessero perdere il posto di lavoro. Per carità: massima tutela per i lavoratori – sempre – ma non possiamo negare che questi stessi lavoratori sono stati assunti e retribuiti con il finanziamento pubblico e nulla ci vieta di pensare che da domani questi fondi saranno interamente utilizzati, a prescindere dalle reali esigenze, mettendo in cassa integrazione i lavoratori dei partiti, che potranno sempre continuare a svolgere la loro attività di volontariato. Su questo punto vi invito a vigilare. Trovare i soldi per la cassa integrazione è sempre difficile; in questo caso, invece, tutto è andato liscio come l'olio.

Ancora, la parte residua dei 91 milioni di euro – sottratti i 45 milioni e sottratti i 12 milioni di euro per la cassa integrazione dei lavoratori – viene usata per le detrazioni di imposta: anche quello è un finanziamento pubblico, per non parlare delle agevolazioni postali, per le quali prevedete addirittura 9 milioni di euro all'anno. A mio avviso tutta la normativa relativa al finanziamento ai partiti dovrebbe essere sottratta a questa Assemblea e agli stessi partiti: non è possibile che voi deliberiate in merito a

quanti soldi dovete incassare dallo Stato. È come se i lavoratori di un'azienda decidessero in assemblea il loro stipendio: magari fosse possibile applicare questo schema ad ogni azienda.

Mi avvio a concludere, signor Presidente: tutta la legislatura, dal finanziamento ai partiti, fino alla legge elettorale, rientra nel solco di questa titanica impresa di «riverginazione» dei partiti, per creare le barriere affinché ad un movimento spontaneo di cittadini sia impedito di partecipare alle istituzioni democratiche. State creando gli anticorpi, la casta si sta arroccando in difesa dall'assedio dei cittadini. Ma la gente ha capito, la gente ha aperto gli occhi e non potete più ingannarla: vinciamo noi! A riveder le stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nel discutere questo decreto si deve partire da due presupposti necessari: in primo luogo, la revisione del finanziamento pubblico ai partiti è divenuta una priorità assoluta a causa della crisi economica che ha colpito nel profondo famiglie e imprese; in secondo luogo, i partiti, o meglio alcuni partiti, hanno dimostrato di avere troppi soldi, almeno a giudicare dagli avanzi di bilancio della Margherita, poi utilizzati in modo non certo limpido dall'amministratore del partito.

Di fronte a questi scandali molti hanno invocato una legge che risolvesse tutti i problemi. È una vecchia abitudine quella di intervenire con provvedimenti adottati sotto l'onda emotiva dell'indignazione popolare. Stabilire norme sul funzionamento di libere associazioni tra privati cittadini e magari consentire alla magistratura di interferire sull'impiego delle risorse, potrebbe in realtà creare nuovi problemi e nuove difficoltà. Ma indubbiamente, il passaggio dal pubblico al privato è un passo avanti all'insegna dell'adeguamento al *referendum* contro il finanziamento pubblico ai partiti approvato con una maggioranza bulgara nel 1993. Però, bisogna innanzitutto porsi un problema, ossia la compatibilità di questo decreto con il dettato dell'articolo 49 e dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, perché è evidente che qualsiasi scelta possa essere fatta deve fare i conti con il diritto che ciascun cittadino ha di potersi associare per fare liberamente politica.

Ricordo che già il Governo Berlusconi, nella scorsa legislatura, aveva avviato il percorso per dimezzare il finanziamento pubblico, aprendo la strada al finanziamento privato. Questo decreto va indubbiamente oltre, perché finisce per abbandonare totalmente il finanziamento pubblico, partendo da un fondamentale presupposto: una dimostrazione della capacità della politica di autoriformarsi, di ascoltare la voce del Paese in un momento di gravissima crisi e di fortissimo disagio sociale. La libera contribuzione ai partiti è indubbiamente un contributo di democrazia. Vengono così introdotte forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta, fondate sulla libera scelta dei cittadini. Ma l'e-

mendamento approvato in Commissione che stravolge completamente il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, poi trasformato dal Governo in decreto-legge, limita le detrazioni a somme che vanno da 30 a 20.000 euro, escludendo detrazioni per ogni somma ulteriore. Questa è una *ratio* che non capiamo e a cui siamo totalmente contrari.

Si va dunque verso una maggiore trasparenza e questo è un bene, perché trasparenza significa disciplina rigorosa dei finanziamenti privati ai partiti, ispirati – appunto – ad un criterio di massima limpidezza che obbliga i partiti ad una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse. Un punto deve però essere chiaro: non può né deve esserci alcuna ingerenza di poteri esterni nella vita interna dei partiti, altrimenti si uccide uno dei cardini della democrazia liberale. La trasparenza deve dunque essere associata al diritto alla riservatezza delle opinioni politiche di chi finanzia i partiti. Questo vale soprattutto per il 2 per mille.

Attenzione: nessuno pensi di poter dare, neanche nella forma del sospetto, un *fumus* di criminalità al finanziamento del partito con propri denari. Bisogna insomma evitare che la magistratura, pur dovendo compiere ogni indagine, non consideri i finanziatori dei partiti come automaticamente sospettati di reato. È un punto cruciale, questo: non si può ignorare, infatti, che esistono fattispecie, come l'articolo 323 (abuso di ufficio) e l'articolo 346-*bis* del codice penale (traffico di influenza), che potrebbero essere utilizzate da qualche procura spregiudicata per considerare il finanziamento privato come l'antefatto di un reato.

C'è poi un punto che non ci convince per nulla: mi riferisco al tetto massimo per le erogazioni liberali, sceso addirittura da 300.000 a 100.000 euro. Infatti, non riteniamo logico far corrispondere l'abolizione del finanziamento pubblico a favore di un finanziamento privato tracciabile e trasparente con l'introduzione di un tetto, un limite, una soglia alla volontà dei cittadini di contribuire alla vita politica del proprio Paese. Nell'idea di partito liberale che abbiamo questo tetto non può esserci e abbiamo il fondato sospetto che quello posto sia un tetto *ad personam* per penalizzare una ben identificata forza politica.

L'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti è anche e soprattutto la risposta alla marea montante di antipolitica che, nelle ultime elezioni, ha trovato un forte sostegno popolare ed una significativa rappresentanza in questo Parlamento. Siamo di fronte ad un attacco concentrico al sistema dei partiti e al parlamentarismo e sappiamo bene che l'antiparlamentarismo – l'attacco al Parlamento – comporta sempre derive di segno negativo. La difficile crisi economica che stiamo attraversando ha accentuato ulteriormente questa tendenza, alimentando insidiose derive demagogiche. La storia insegna a tutti noi che i regimi totalitari – purtroppo – nascono sempre da una sapiente e ripetuta coltivazione dell'antiparlamentarismo. Quando ci viene chiesta sobrietà, trasparenza e senso di responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, e allo stesso tempo condivisione dei sacrifici che i cittadini sono chiamati a sostenere, dobbiamo rispondere positivamente, ma dobbiamo opporci con forza al populismo che

descrive i partiti e la politica come il male assoluto, perché l'alternativa non è l'antipolitica, ma l'antidemocrazia.

Se siamo arrivati a questo la politica ha certo le sue colpe, ma non possiamo dimenticare che tutti i Paesi indiscutibilmente democratici prevedono una forma di finanziamento pubblico ai partiti politici. Anche negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, dove pure esiste una tradizionale ampia libertà per i privati di finanziare i partiti, è prevista una qualche forma di sostegno statale alla politica attiva, perché evidentemente i partiti sono ritenuti strumenti indispensabili per lo svolgimento di una corretta ed ordinata dialettica democratica. Si può fare una previsione ragionata, visto il clima che si respira in Italia: i privati non contribuiranno in maniera soddisfacente al sostentamento dei partiti, almeno fino a quando questi non saranno case di vetro, al cui fine è necessario il loro riconoscimento giuridico, in attuazione della disposizione costituzionale disattesa dal 1948, che garantisca trasparenza e democraticità, proprio come previsto da questo decreto-legge. Nulla di nuovo sotto il sole. Ci sono agli atti decine di proposte di legge di iniziativa parlamentare tendenti a definire la natura giuridica dei partiti, ma non se ne è mai fatto nulla.

Signor Presidente, vorrei sottolineare un ultimo e paradossale aspetto della discussione politica di questi mesi: il ritorno in grande stile del partito delle preferenze, che, da una parte, invoca il contenimento dei costi della politica e, dall'altra, lo incoraggia con il ritorno – appunto – al voto di preferenza, che era stato demonizzato, anch'esso con maggioranza bulgara, da un altro *referendum*. Ebbene, il decreto sul finanziamento dei partiti e la legge Severino sul voto di scambio rendono i comportamenti per andare a caccia di preferenze suscettibili di essere sanzionati dalla magistratura. Le preferenze costano e non premiano necessariamente i più bravi ed i più competenti. Le preferenze non esistono in Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna. Non c'è peggiore ipocrisia di quella di coloro che un giorno tuonano contro i mille Batman d'Italia e, quello dopo, si cimentano nella teutonica difesa del diritto dei cittadini a scegliere gli eletti, come se tale diritto si garantisse soltanto attraverso le preferenze e fosse quindi negato agli elettori inglesi, francesi, spagnoli e tedeschi.

La verità è che le preferenze sono una specialità tutta italiana, che aumenta a dismisura i costi delle campagne elettorali – e il relativo finanziamento illecito – e che, se reintrodotta, infoltirebbero la schiera dei politici inquisiti ancora prima di essere eletti. Siamo seri, dunque, o meglio, coerenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

* PAGLIARI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che nella valutazione di questo provvedimento, che rappresenta la prima vera riforma istituzionale, non si debba prescindere dal fatto che, se siamo arrivati fino a questo punto, è perché il finanziamento pubblico dei partiti è degenerato in modo assolutamente inaccettabile ed inammissibile.

La responsabilità non può che essere della politica e la politica non può non assumersi la responsabilità di ciò che è stato fatto. La politica deve dimostrare di sapersi rigenerare; deve dimostrare di saper andare oltre i propri errori e deve, quindi, accettare le sfide di questo provvedimento.

Ciò significa che il provvedimento al nostro esame tutto è tranne che demagogia; è una scommessa che il Governo ci ha chiamato a fare su una prospettiva nuova, che sicuramente dà una diversa dimensione alla funzione dei partiti politici, ma che offre ad essi anche l'occasione per riaffermare il proprio ruolo e tornare ad essere centrali in un sistema politico, nel quale ormai non lo sono più.

Questo è il tema che accompagna, per altro verso, la stessa questione delle riforme istituzionali. Siamo arrivati a questo punto perché il sistema politico, nel tempo, non ha saputo porre in atto le necessarie modifiche e le rettifiche ad un processo di degenerazione e di inefficienza, che era marcato e che è andato sempre più ad accentuarsi.

Credo che questo provvedimento abbia dei profili positivi. Intanto, anche se non è la legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, è pur sempre un provvedimento che declina uno statuto dei partiti, che sono nel segno dell'articolo 49 della Costituzione, che concorrono cioè con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

È poi un provvedimento che, piaccia o non piaccia (e certe critiche hanno solo il senso del dispetto perché altri sono arrivati a certi risultati) chiarisce comunque qual è la prospettiva del finanziamento dei partiti nei prossimi anni, quella del solo contributo dei privati che viene dalla società civile. È una prospettiva delicata e complessa, che sicuramente ha in sé anche i rischi che sono stati paventati da più parti in quest'Aula. La scommessa, però, è essenziale per il sistema politico, al fine di recuperare una propria legittimazione e, soprattutto, al fine di recuperare davvero una capacità di azione, di indirizzo e di centralità nel sistema politico.

La politica deve recuperare autorevolezza, autonomia e indipendenza e paradossalmente questo può avvenire solo nel contesto di questo provvedimento, che mette alla prova il sistema politico rispetto al recupero pieno della sua dignità e della sua capacità di rapportarsi in modo corretto e fisiologico con la società, con le *lobby* e con tutto il sistema.

Il provvedimento contiene sicuramente alcune misure che sono anche innovative nel complesso della disciplina e su cui mi pare, tuttavia, il dibattito non si sia incentrato, forse perché si fa fatica a riconoscere che lo sforzo fatto è di vera riforma.

Come tutti gli sforzi di vera riforma, non vi è certezza; la certezza sarà data dall'attuazione del provvedimento. Ma credo che sotto questo profilo la sfida sia davvero importante e solo l'esperienza concreta mostrerà quali sono i limiti ed i pregi di questa riforma. Ritengo però che quest'ultima debba essere accolta positivamente proprio perché offre l'occasione ai partiti di chiudere la parentesi di una stagione indecente, di mettersi alle spalle i tanti episodi che hanno delegittimato il sistema poli-

tico proprio sul piano dell'utilizzo dei fondi del finanziamento pubblico aprendo quindi una prospettiva del tutto diversa.

Sotto questo profilo, credo che debba accentuarsi la capacità dei partiti stessi, in relazione stretta con la società, di superare completamente quel sistema che, attraverso il finanziamento pubblico, che pure può avere delle sue teoriche giustificazioni, aveva portato a concepire il finanziamento pubblico come denaro privato da utilizzarsi a tutti i fini e, quindi, come denaro indebitamente utilizzato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, innanzitutto volevo ringraziare i colleghi per il loro contributo, che è stato sicuramente importante e proficuo, su un tema delicato quale quello che riguarda il finanziamento ai partiti e soprattutto un diverso approccio rispetto al sostegno ai partiti ed ai movimenti politici.

È chiaro che si tratta di un sistema radicalmente diverso rispetto al passato, perché passiamo dal finanziamento che consiste in rimborsi elettorali ad uno che invece si attribuisce per così dire secondo il merito, quindi considero naturale che i diversi orientamenti politici si esprimano in maniera differente, anche – perché no – nell'ambito dello stesso Gruppo parlamentare. Però dobbiamo anche capire che si tratta di una sfida che dobbiamo essere in grado di cogliere. Come dicevo, si passa dai rimborsi elettorali ad un sistema che esplicitamente si basa sul consenso dei cittadini, quindi è normale che, per arrivare a tutto ciò, ci debba essere proprio una fase transitoria, una fase che permetta di passare da un sistema ad un altro, e questo – secondo me – deve anche portare i singoli partiti e movimenti politici ad attirare il consenso degli elettori, non solo durante la fase della competizione elettorale, ma anche durante tutta la loro attività.

Faccio un'osservazione riguardo al tetto delle erogazioni liberali, perché la posizione della Commissione è stata quella di uniformare il tetto massimo sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche a 100.000 euro, cosa che è stata fatta peraltro anche per le società con l'emendamento 10.4. Invece, effettivamente si può riconoscere che ci possa essere un problema, come evidenziato dalla senatrice De Petris, in merito alle sedi dei partiti. Infatti, qualora non ci siano sufficienti fondi per proseguire, come accade attualmente, con il mantenimento delle sedi dei partiti, si potrebbe arrivare in effetti a mettere a disposizione dei partiti, da parte degli enti locali, delle sale a titolo gratuito.

Un'altra osservazione invece concerne i sindacati, di cui all'intervento del senatore D'Alì. A questo riguardo, faccio però presente che si tratta di una materia estranea, tant'è vero che due emendamenti che sono stati presentati proprio in merito ai sindacati sono stati dichiarati improponibili.

Per giungere alle considerazioni finali, penso che il percorso che abbiamo intrapreso, prima con la legge 6 luglio 2012, n. 96 e oggi con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sia richiesto da tutti cittadini e che rispetto a tale richiesta dobbiamo essere in grado di dare una specifica risposta.

Ma volevo anche dire qualcosa in merito agli stessi partiti e all'importanza che essi devono mantenere nella nostra vita sociale. I partiti sono associazioni non riconosciute (come detto e richiamato nello stesso decreto), ma appartengono ad una categoria più vasta, che è quella delle formazioni sociali, riconosciute dalla stessa Costituzione. Sono quelle formazioni in cui il singolo si esprime e, in un contesto collettivo, partecipa ad un'attività. Lo sottolineo: è un'attività collegiale che non può avere carattere sporadico, ma deve essere continuativa, nel rispetto dei valori che sono tutelati dalla Costituzione. (*Applausi del senatore Cuomo*).

PRESIDENTE. Poiché il sottosegretario De Camillis non intende replicare, invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PIZZETTI, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 1.0.1, 11.2, 11.10, 11.17, 11.29, 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.5, 14.5 (limitatamente ai comma 5-*bis*), 14.8, 16.1 (testo 2), 16.3, 5.0.1 (testo 2), 12.100-A, 16.100 e 16.250.

Sull'emendamento 3.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 5, in fine, del seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Sull'emendamento 10.3 il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «fatto salvo i» con le seguenti: «ad esclusione dei».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 11.4, 11.100, 11.6, 11.7, 11.8, 11.19 (testo 2) e 12.750.

In relazione agli emendamenti 10.27 e 10.29, il parere è di nulla osta, rilevando che, tuttavia, la copertura finanziaria di entrambe le proposte risulta ultronea, in quanto esse si inseriscono in un provvedimento costruito come tetto di spesa. Pertanto, sarebbe opportuno sopprimere le due coperture in questione, nell'ambito dell'ulteriore esame del provvedimento.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Sposetti e Gotor.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Sposetti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA (*M5S*). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando non riguarda esclusivamente il finanziamento ai partiti (proprio l'articolo 3 si occupa di altro), ma anche del modo in cui intendiamo regolare la vita interna dei partiti stessi e, più in generale, dei movimenti e delle forze politiche.

Gli emendamenti da me presentati, e in particolare quello volto ad inserire l'articolo 3-*bis* dopo l'articolo 3, riguardano proprio questi aspetti: come rendere effettiva e ben funzionante la democrazia interna alle forze politiche? La questione è stata posta anche dalla recente sentenza della Consulta, dove dichiara che per le candidature le liste bloccate, là dove troppo lunghe come nel caso della bocciata legge elettorale (il cosiddetto Porcellum), pregiudicano il diritto dell'elettore di scegliere i propri rappresentanti.

Come da tempo denuncia il Movimento 5 Stelle, l'assenza del voto di preferenza, che accomuna il Porcellum al modello Italicum attualmente in discussione alla Camera, conferisce nelle mani dei segretari di partito, e più in generale ai vertici di partito, il potere di decidere di fatto chi saranno i rappresentanti eletti in Parlamento. La scelta non solo di chi, ma a quale altezza delle liste, nonché in quale collegio, collocare, predetermina chi risulterà eletto indipendentemente dalla volontà dei cittadini elettori.

Da qui discendono le alchimie partitiche, le logoranti trattative prelettorali sulle posizioni in lista e nei collegi. Questo aspetto della precedente legge elettorale, bocciato dalla Consulta come incostituzionale, ha

contribuito ad alimentare l'ormai gravissima disaffezione dei cittadini dalla politica e la profonda sfiducia che i cittadini ripongono nella possibilità di un rinnovamento e cambiamento reali. È nostro dovere essere all'altezza della grande responsabilità politica e costituzionale a cui ci ha richiamati la Consulta. Questa ferita va sanata.

L'emendamento da me presentato ha proprio il fine di restituire ai cittadini la scelta degli eletti, per ristabilire sia la fiducia fra rappresentanti e rappresentati, sia il diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti, come sancito dalla Costituzione e ribadito dalla Consulta. L'emendamento quindi agisce a monte rispetto alla legge elettorale, in quanto prescrive che tutte le forze politiche che intendono presentarsi alle elezioni debbano selezionare i propri candidati previa consultazione di iscritti e cittadini, secondo le disposizioni che il proprio statuto contiene.

L'emendamento disciplina anche le modalità con cui deve svolgersi tale selezione, in modo da garantire a tutti i candidati pari opportunità. Al contempo, il testo dell'emendamento lascia ampia libertà ad ogni forza politica circa i dettagli organizzativi delle selezioni, che io ho definito di partecipazione interna.

Stiamo quindi discutendo di una problematica che non riguarda solo l'Italia, ma le democrazie occidentali più in generale. Nel dibattito pubblico molte voci critiche hanno analizzato il divario crescente fra partiti e realtà sociali, al punto che alcuni parlano apertamente di *cartel parties*, cioè di partiti come meri cartelli elettorali che hanno smarrito la loro vocazione alla rappresentanza, o addirittura di postdemocrazia. Secondo queste analisi, la lontananza fra partiti e società civile è dovuta al fatto che sempre più i partiti si sono legati a gruppi di interessi consolidati, svincolandosi quindi dal rapporto di fiducia con l'elettorato per affidarsi invece a legami di fiducia particolaristici e connessi a interessi economici. Già Berlinguer denunciava l'urgenza della questione morale, che non è separabile dalla questione della rappresentanza e della democrazia reale, vale a dire che non è confinata al mero esercizio del voto, ma a più ampie responsabilità verso la collettività.

Oggi abbiamo l'opportunità di dimostrare che non siamo in una postdemocrazia, e che non vogliamo concepire i partiti come meri cartelli elettorali. Diamo la dimostrazione che la politica sa rigenerare se stessa e cambiare quando è necessario. Ce lo chiedono i cittadini e ci stanno dicendo che non c'è più tempo. Come sostengono gli *indignados* spagnoli e tanti movimenti civici in Italia e in Europa, abbiamo bisogno di una democrazia reale, ora. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5 (testo 2). Gli emendamenti 3.6 e 3.7 vengono assorbiti

dall'emendamento 3.5 (testo 2). Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.9 (testo 2), 3.10 e 3.11.

Per quanto concerne l'emendamento 3.12 invito i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.13 e favorevole sul 3.14.

Per quanto concerne gli emendamenti 3.15 e 3.16 rivolgo alle proponenti un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.17 mentre invito i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.18 e 3.19, altrimenti il parere su entrambi è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.20, favorevole sul 3.21 e ancora contrario sul 3.0.100.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice. Sugli emendamenti 3.8 e 3.14 mi rimetto invece all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bruno, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Nencini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.8, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dalle senatrici Bisinella e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dalle senatrici Bisinella e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, sull'emendamento 3.15 c'è un invito al ritiro: lo accoglie?

BISINELLA (*LN-Aut*). No, Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dalle senatrici Bisinella e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, anche sull'emendamento 3.16 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie o insiste per la votazione?

BISINELLA (*LN-Aut*). Insisto perché venga posto ai voti, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dalle senatrici Bisinella e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.18.

SCAVONE (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (*GAL*). Signor Presidente, siamo disponibili al ritiro e alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che sottolinei che la politica si trasforma impegnando le giovani generazioni. Il senso è proprio questo. Ragioniamo tanto sugli equilibri di genere e forse siamo poco attenti all'investimento sui giovani.

PRESIDENTE. È un emendamento che riguarda la presenza di almeno il 10 per cento di giovani al di sotto dei 30 anni negli organi non

monocratici dei partiti come direzioni e assemblee. Qual è il parere della relatrice e del Governo in merito alla trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno?

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.18 non verrà posto in votazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto superiore «Ezio Vanoni» di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213 (ore 16,52)

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.19 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Crimi, accetta tale invito?

CRIMI (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.0.100 c'è un parere di nulla osta della 5ª Commissione condizionato ad una riformulazione.

COTTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 3.0.100 prevede praticamente di introdurre una normativa per le elezioni primarie in occasione di ogni consultazione elettorale.

Sappiamo che già diverse forze politiche, ognuna a modo suo, hanno adottato una certa forma di scelta con primarie dei candidati alle elezioni. Lo hanno fatto SEL e il PD, le abbiamo fatto e noi del Movimento 5 Stelle, anche se in modo diverso. Da queste forze politiche mi aspetterei un voto favorevole, visto che già applicano questi criteri. Mi sorprenderei se SEL o PD votassero contro una cosa che loro già applicano al loro interno. Sarebbe una sorpresa anche pubblicamente. Poi il Partito Democratico dovrebbe andare a spiegare come mai fa le primarie e poi non vuole

inserirle in normativa. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Albano.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esami.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.3, 4.4 (testo 2) e 4.5 (testo 2 corretto) e parere contrario sull'emendamento 4.2.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.100 (testo corretto)/100 e 4.100 (testo corretto). Rivolgo ai presentatori un invito al ritiro per l'emendamento 4.8 altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.9. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 4.10 (testo corretto).

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1 (testo 2).

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.2. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5 (testo 2 corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.6 e 4.7 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100 (testo corretto)/100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100 (testo corretto)/100, presentato dalla relatrice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100 (testo corretto), nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100 (testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.8 e 4.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.0.1 (testo 2), che a nostro avviso è particolarmente importante. Esso riguarda il tema, su cui oggi ci siamo abbastanza soffermati, della trasparenza, soprattutto di questi contributi.

Questo emendamento compie un'operazione molto semplice e prevede che chiunque ricopra una carica elettiva, a qualsiasi livello (dal consiglio municipale, circoscrizionale, fino al Parlamento), sia tenuto a dichiarare, entro tre mesi dal ricevimento, qualsiasi tipo di contributo ricevuto da società o da persone superiore a 5.000 euro.

L'obbligo sussiste (e questo è l'aspetto che io vorrei sottolineare) anche in caso di contributi (magari non dati direttamente all'eletto), erogati a fondazioni o a comitati, istituiti in qualche modo in favore del ruolo politico rivestito, e si estende ai cosiddetti prestiti infruttiferi.

In Commissione – e mi rivolgo in particolare alla relatrice, sottolineando che questo è il motivo per il quale l'emendamento è stato riformulato – il testo era stato accantonato, in quanto nella formulazione originaria si prevedeva di dare pubblicità a mezzo stampa o tramite il sito Internet del candidato. Noi abbiamo riformulato l'emendamento indicando la

procedura, peraltro prevista per tutti i contributi, tramite una comunicazione al Presidente della Camera.

Mi permetto di sottolineare l'importanza di tale emendamento perché, com'è noto, in questo momento è previsto che si dia pubblicità con l'obbligo di comunicazione al Presidente della Camera solo da parte dei partiti: in sostanza, tutti i partiti che hanno ricevuto contributi devono darne comunicazione. Poiché però sappiamo esattamente quanto è accaduto e – ahimè – continua ad accadere, riteniamo assolutamente necessario dal punto di vista della trasparenza aggiungere anche per i singoli eletti l'obbligo di dare comunicazione, non solo del contributo diretto, ma anche di quello erogato tramite fondazioni, associazioni e comitati, oltre ai cosiddetti prestiti infruttiferi. Come abbiamo verificato dalle cronache giudiziarie, molto spesso dietro questi ultimi strumenti è stato nascosto il finanziamento illecito.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho presentato una nuova formulazione dell'emendamento 5.2 (che ho testé trasmesso anche alla relatrice e alla rappresentante del Governo), che però dovrebbe essere spostato ed esaminato all'interno dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Invito gli Uffici a prendere nota del fatto che il senatore Bruno ha riformulato l'emendamento 5.2 e lo ha spostato all'articolo 15.

LANZILLOTTA (*SCPI*). Signor Presidente, l'emendamento 5.7 riguarda un tema che, nonostante la rigorosa disciplina del finanziamento che si sta introducendo, è totalmente ignorato dal provvedimento in esame. Esso riguarda tutta quella rete delle associazioni, istituzioni e fondazioni, note come *think tank*, che a livello nazionale, regionale e locale contribuiscono in modo sempre più intenso ad elaborare le politiche pubbliche, in mancanza dello svolgimento di un'attività di questo genere da parte dei partiti, che sono andati via via smarrendo questo ruolo.

Dunque, tali strutture svolgono un ruolo meritorio ed importante, sul piano della costruzione della formazione politica.

Tuttavia i *think tank* (ne ricorderò poi alcuni, con i relativi presidenti) non rappresentano solo questo, perché in Italia sono anche luoghi in cui si realizza quel sistema relazionale, che è anche uno degli elementi costitutivi del sistema politico, economico e finanziario del nostro Paese. Inoltre, visto il ruolo di *leadership* di alcuni dirigenti e delle figure *leader* di questi *think tank*, sono anche una piattaforma importantissima per l'attività politica di singole personalità e gruppi politici che ad esso fanno riferimento.

L'emendamento che propongo non vuole limitare l'attività di tali istituzioni, tutt'altro: pone invece una questione di trasparenza, di etica pubblica e di linearità dei rapporti tra politica, economia e sistema dell'economia pubblica, prevedendo che le società e le aziende comunque partecipate, direttamente o indirettamente, dallo Stato, dalle Regioni o dagli

enti locali non possano finanziare tali istituzioni. Non si vede per quale motivo, infatti, istituzioni pubbliche debbano finanziare l'attività politica di singole personalità.

La seconda parte dell'emendamento prevede anche che i *manager* e i dirigenti che vengono nominati attraverso l'influenza della politica statale, regionale e locale non possano dare una quota dei loro emolumenti a tali società, altrimenti sappiamo quale cortocircuito si crea a livello nazionale (e che noi sappiamo crearsi molto frequentemente anche a livello locale): la platea dei nominandi si restringe solo a coloro che saranno disposti a dare una parte del loro stipendio come contributo alle istituzioni possedute da chi ha contribuito a nominarli.

Cari colleghi, siamo alla vigilia di una tornata di nomine pubbliche, e gran parte delle istituzioni coinvolte, soprattutto quelle a livello nazionale, sono finanziate da ENI, ENEL, Ferrovie dello Stato, Poste e Finmeccanica, nonché dalle grandi concessionarie come Autostrade. Questo sistema non va bene: siamo rigorosi nel finanziamento ai partiti, ma poi lasciamo tali zone d'ombra, che creano circuiti non virtuosi tra la politica e l'economia.

Quest'emendamento, quindi – che raccomando all'attenzione dei colleghi – tende a spezzare tale legame perverso, appoggiando l'attività di queste istituzioni – che notoriamente svolgono un'opera importante di elaborazione, di crescita culturale e di immissione di idee nelle istituzioni – ma incoraggiando i soggetti dell'economia pubblica ad avere un rapporto di autonomia ed indipendenza, senza creare meccanismi di alimentazione di poteri di condizionamento.

Per tale ragione, raccomando l'approvazione della proposta emendativa in questione, e vorrei, ove non si ritenesse di poter convergere su di essa, saperne in modo motivato il perché. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 5 – il cui testo sarà disponibile a breve – su indicazione del Garante della *privacy*, per tutelare chi versa tali somme, a proposito dell'obbligo di pubblicazione dei contributi.

PRESIDENTE. La prego di far pervenire il testo alla Presidenza affinché possa essere anche distribuito ai Gruppi.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.200 e 5.5, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6 e 5.8.

Dell'emendamento 5.2 chiedo l'accantonamento, come pure del 5.7, con l'invito eventualmente a riformularlo.

Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Le chiedo inoltre tempestivamente di concedere ai Gruppi qualche minuto per valutare l'emendamento in arrivo.

PRESIDENTE. Mi associo alla richiesta, senatrice Montevercchi.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.1 (testo 2), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, utilizza la stessa identica procedura prevista dall'articolo 5, comma 3, per cui non è previsto alcun tipo di copertura: si vada pure a vedere la relazione tecnica. In tale comma è scritto: «Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000 (...) non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti».

Mi rivolgo al Presidente della Commissione bilancio: forse sbaglio, ma non ho visto indicata la copertura finanziaria della norma contenuta nel comma in esame. Nel riformulare l'emendamento, come era stato chiesto dalla Commissione, ho utilizzato la stessa procedura già prevista dal comma 3, per ciò che riguarda i partiti. Questo non è un punto banale. Dunque, se il Presidente della Commissione bilancio è presente in Assemblea, vorrei avere un chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Ci dobbiamo attenere al parere che è stato espresso. Se lo ritiene opportuno, senatrice De Petris, con l'appoggio del previsto

numero di senatori, potrà chiedere che l'emendamento venga comunque posto in votazione.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Vorrei sapere qual è la copertura, ai sensi della relazione tecnica, dell'articolo 5, comma 3, perché nella riformulazione dell'emendamento non ho fatto altro che applicare la stessa procedura. Altrimenti chiedo di tornare alla formulazione originaria dell'emendamento.

PRESIDENTE. Occorre comunque verificare il parere della Commissione bilancio su tale testo.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Difficilmente potrebbe essere un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiedo quindi di tornare alla formulazione originaria dell'emendamento 5.0.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatrice De Petris: quindi verificheremo il parere della Commissione bilancio sulla formulazione originaria dell'emendamento 5.0.1. Anche l'emendamento annunciato dalla relatrice dovrà essere sottoposto al parere della Commissione bilancio.

Ricordo che la senatrice Montevecchi ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. L'emendamento 5.2, presentato dal senatore Bruno, verrà votato, con diversa formulazione, come emendamento riferito all'articolo 15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Sposetti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.400, della relatrice, di cui do lettura: «*Al comma 3, dopo il settimo periodo inserire il seguente:* »Gli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quinto e al settimo periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196«».

La relatrice ha osservato che questo è, di fatto, un obbligo dovuto alle regole di cui l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è custode e garante.

L'emendamento deve essere esaminato dalla Commissione bilancio e ne dispongo pertanto l'accantonamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Sull'emendamento 5.7 è stata avanzata la richiesta di accantonamento. Ne dispongo pertanto l'accantonamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

L'emendamento 5.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Sugli emendamenti 6.1 (testo corretto) e 6.2 (testo 2) il parere è favorevole.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1 (testo corretto).

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Il parere è favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.100. Invito a ritirare l'emendamento 7.2, altrimenti il parere è contrario. Sugli emendamenti 7.3 (testo corretto), 7.4 (testo 2) e 7.6 il parere è favorevole. Infine, il parere è contrario sull'emendamento 7.5.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico all'emendamento 7.100.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.1 e su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. L'emendamento 7.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Pagliari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 8.1, 8.7, 8.0.1 e 8.0.2.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.1 e su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Bruno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre è favorevole sull'emendamento 9.100. È altresì contrario sugli emendamenti 9.5 e 9.6 e favorevole sull'emendamento 9.7. Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.0.1.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 9.6, sul quale il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Sposetti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.3 e 9.4 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.100, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.7, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BENCINI (*M5S*). Signor Presidente, sottoscrivo ed illustro gli emendamenti 10.17 e 10.36: il primo riguarda il tetto massimo delle donazioni ai partiti politici da parte delle persone fisiche, mentre il secondo attiene sempre alle donazioni, però si parla di persone giuridiche, quindi aziende e società in generale.

In questi mesi sappiamo bene come tale argomento sia stato oggetto di discussione, di una vera e propria trattativa: da una parte, chi contestava l'utilità stessa del tetto massimo, tacciandolo magari come illiberale; dall'altra, chi lo pretendeva, ma senza esagerare, per evitare – a parer loro – la deriva padronale dei partiti politici. Infine, in Commissione si è arrivati ad argomentare che era necessario abbassare il tetto per evitare che cifre eccessive potessero ingenerare ulteriore risentimento da parte dell'opinione pubblica. Ci si doveva accontentare insomma – si fa per dire – di non prendere più di 100.000 euro (se vi sembra poco come donazione 100.000 euro!).

Con l'emendamento presentato il Movimento 5 Stelle chiede invece di portare tale limite a 10.000 euro, quindi un decimo rispetto ai 100.000. Non lo chiede per lanciare lo zuccherino ai sudditi incolleriti o per danneggiare altre forze politiche: lo chiede per difendere un principio democratico di uguaglianza, per sostenere un cambiamento vero della politica. Chi fa politica deve tornare a cercare il coinvolgimento dei cittadini e non solo il loro voto alle elezioni. Ogni cittadino merita pari ascolto e deve valere in democrazia quanto un altro, a prescindere dalla propria disponibilità finanziaria e da quanti soldi versa ai partiti.

Desideriamo la partecipazione dei cittadini senza tetti massimi, ma non vogliamo che un donatore ricco o economicamente interessato possa influenzare una scelta politica. Dieci euro, cento euro, mille euro sono il massimo che ci aspettiamo – almeno noi del Movimento 5 Stelle – dai nostri sostenitori. Proporre 10.000 euro come limite per noi è una scelta moderata e ragionevole. In Europa il limite alle donazioni private ai partiti è di 12.000 euro, anche se in questo momento si sta discutendo di portarlo a 25.000. Siamo comunque molto più in linea noi con la nostra scelta, dicendo che il tetto massimo è di 10.000 euro (si avvicina di più ai 12.000 euro europei), come sono in linea con il nostro modo di vedere la politica gli obblighi di trasparenza che si accompagnano alla proposta di aumentare tali limiti.

Come si giustificerebbe allora un tetto di 100.000 euro, o addirittura superiore (c'è chi ha proposto 300.000, chi 500.000 euro), quando appunto in Europa si parla di 12.000 euro? Possiamo correggere questo errore, votando a favore dell'emendamento 10.17 e di conseguenza anche dell'emendamento 10.36. Diecimila euro è un limite massimo: un limite più alto rappresenta un ostacolo alla partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica in condizioni di eguaglianza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.3. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.4 e 10.5. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 10.6.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 10.7 e 10.8, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.200 (testo 3), con conseguente assorbimento, in caso di approvazione, degli emendamenti 10.9 e 10.10. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 e 10.15. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.500 e 10.300. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.16, 10.17, 10.18, 10.21, 10.22, 10.23, 10.4, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29 e 10.30. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.31.

Sugli emendamenti 10.32, 10.33 e 10.36 esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 10.34 e 10.100.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.101.

Sull'emendamento 10.102 propongo una riformulazione sostituendo le parole: «movimenti, associazioni o funzioni analoghe» con le seguenti: «partiti o movimenti politici»; in questo caso il parere è favorevole.

Sugli emendamenti 10.37, 10.38 e 10.39 esprimo parere contrario.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1, identico all'emendamento 10.2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 10.2, presentato dal senatore Sposetti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3 (testo 2), presentato dal senatore Esposito Giuseppe.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. L'emendamento 10.6 è accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.8.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.8.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200 (testo 3).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.200 (testo 3), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.9 e 10.10.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.500 (testo corretto), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 10.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 10.12, presentato dai senatori Bernini e Bruno, fino alle parole: «dell'articolo 10 della presente legge».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.12 e gli emendamenti 10.13, 10.14 e 10.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.300, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti fino all'emendamento 10.30, ad eccezione degli emendamenti 10.19, 10.20 e 10.25, che sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.31, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.32, presentato dal senatore Sposetti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.33, presentato dal senatore Bruno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.36, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.34, identico all'emendamento 10.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.34, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.101, presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Sull'emendamento 10.102 la relatrice aveva invitato la presentatrice a una riformulazione, sostituendo le parole «partiti o movimenti politici» alle parole «movimenti, associazioni o funzioni analoghe». Senatrice De Pin, accoglie la riformulazione?

DE PIN (*Misto-GAP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il presidente Azzollini ad esprimersi sulla riformulazione dell'emendamento 10.102.

AZZOLLINI (*NCD*). Signor Presidente, innanzitutto, per utilità dei lavori do parere di nulla osta su tre emendamenti di cui si è discusso, ossia sugli emendamenti 5.400, 11.500 e 15.300. Riconfermo il parere di nulla osta sull'emendamento 5.0.1 e confermo il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.1 (testo 2). Pertanto l'emendamento 5.0.1 può essere votato.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'emendamento 10.102, esprimo parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.102 (testo 2), presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.37, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.38, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.39.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei solo mettere in guardia l'Assemblea di una lettura *a contrario* di questo emendamento.

L'emendamento prevede che abbiamo accesso ai *benefit* previsti dalla legge quei partiti che adempiono al loro statuto. La relatrice dà un parere contrario: quindi saremmo nella condizione di consentire l'accesso al finanziamento anche a partiti che contravverrebbero al loro statuto. Si tratta pertanto di una scelta palesemente inadeguata, e vorrei dire di più, impropria, tanto più se riteniamo di dovere scrivere in una nuova legge una forma di ordinamento diverso che sovrintenda all'attività di partiti e movimenti politici.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.39, presentato dal senatore Nencini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza della Camera di commercio della Danimarca

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea ad una rappresentanza della Camera di commercio della Danimarca. Benvenuti al Senato della Repubblica. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213 (ore 17,47)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.400.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 5.400 sembra adempiere ad un dovere di rispetto della *privacy*, quando in realtà non è affatto così.

Nel momento in cui si fa un'erogazione liberale al partito si deve sapere prima che la propria erogazione verrà resa pubblica con quelle modalità; se si ritiene che il proprio nome e cognome non debba apparire, allora non si fa l'erogazione. Non è pertanto questione di tutela della *privacy*: nel momento in cui si decide di fare una erogazione liberale, automaticamente si deve dare il consenso, perché così è previsto nella legge, e non è necessario prestare un ulteriore consenso, altrimenti si annulla totalmente l'effetto della norma. A quel punto infatti qualunque persona può non acconsentire alla pubblicazione dei dati, annullando totalmente la pubblicità dell'erogazione prevista dalla norma. Quindi, mi sembra una disposizione fuori luogo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.400, presentato dalla relatrice.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunciarsi sull'emendamento 5.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha dato parere di nulla osta.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento resti accantonato.

PRESIDENTE. Immagino che questo valga anche per il 5.7.

DE MONTE, *relatrice*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.1 e 5.7 rimangono pertanto accantonati.

A questo punto procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 11.4 prevede un ripristino della detrazione al 19 per cento e non del 26 per cento, come licenziato nel testo dalla Commissione.

Mi preme invitare la relatrice e la rappresentante del Governo a fare una riflessione sui commi 10 e 11, sui quali non sono stati presentati emendamenti, ma tali commi dell'articolo 11 prevedono un riversamento dei fondi eventualmente non utilizzati per le detrazioni, previsti in 15 milioni di euro, nell'articolo 12 che disciplina la destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF.

Quindi, in sostanza i 15 milioni delle detrazioni stanziati al comma 9, sommati ai 45 milioni stanziati per il 2 per mille, per un totale di 60 milioni diventano un *budget* fisso a tetto fisso. Se le detrazioni sono inferiori a 15 milioni, quello che avanza non viene riversato sullo Stato, ma viene accantonato e inserito per aumentare la dotazione del 2 per mille, questione sulla quale interverrò per illustrare gli altri emendamenti al momento dell'esame dell'articolo 12.

Invito la relatrice a fare una riflessione su questi due commi ed eventualmente riformularli in modo diverso perché non sia previsto un riversamento dei fondi dall'articolo 11 all'articolo 12. È previsto al comma 11. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

ESPOSITO Giuseppe (*NCD*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi all'esame è stato migliorato in Commissione. Nell'articolo 11 resta una serie di norme che tendono fondamentalmente a bloccare il finanziamento pubblico a partire da quest'anno e non gradualmente nei prossimi tre anni. Con i nostri emendamenti noi vorremmo fermare il finanziamento pubblico oggi e iniziare con il 2 per mille a partire dal prossimo anno, senza portare avanti per altri tre anni il finanziamento pubblico. Sempre all'articolo 11, abbiamo presentato l'emendamento 11.0.4 che riguarda la questione dell'IMU per i fabbricati e gli immobili dei partiti. Come Nuovo Centrodestra ci teniamo molto, e chiediamo un voto convinto di tutta l'Aula sui nostri emendamenti. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1, parere favorevole sull'emendamento 11.30. Sull'emendamento 11.2 c'è il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è contrario sugli emendamenti 11.3 e 11.4. Sull'emendamento 11.5 (testo 2 corretto)/100, avrei rivalutato l'importo e, quindi, do parere favorevole sia sul subemendamento che sull'emendamento 11.5 (testo 2 corretto). Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.6, 11.7, 11.8, 11.10 e 11.12 e parere favore-

vole sugli emendamenti 11.13, 11.15, 11.16, 11.18, 11.19 (testo 2) e 11.20. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.21, 11.22 e 11.101.

Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 11.24. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.100. Invito al ritiro dell'emendamento 11.28, altrimenti il parere è contrario. L'emendamento 11.0.1 è improcedibile. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.0.2. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 11.0.3 (testo corretto). Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.0.4 (testo 2).

Annuncio inoltre la presentazione dell'emendamento 11.500, sempre riferito all'articolo 11, che ha già ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Tale emendamento propone, relativamente al comma 6 dell'articolo 11, un allineamento e quindi l'introduzione della detrazione per gli importi da 30 a 30.000 euro.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei chiedere alla relatrice e al rappresentante del Governo di aiutarci a capire che cosa stiamo facendo. Non possiamo infatti ricevere semplicemente dei pareri favorevoli e contrari, ma vorremmo capire quale sia la *ratio* di determinate modifiche dell'articolato, che sono anche piuttosto vaste.

Qui stiamo sopprimendo tre commi e stiamo cambiando dei parametri. Sicuramente ci sono una *ratio* e un ragionamento sottostanti, ma se ci venissero esplicitati faremmo in modo che almeno chi segue i lavori possa essere consapevole di ciò che vota. Già chi non segue i lavori non è consapevole (e forse fa bene, perché altrimenti voterebbe in modo diverso), ma almeno chi li segue dovrebbe essere messo nella condizione di capire in che direzione stiamo andando e che cosa si modifica.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del suo auspicio, senatore Malan, ma dobbiamo regolare i nostri lavori secondo le procedure dettate dal Regolamento.

DI MAGGIO (*PI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*PI*). Signor Presidente, ho ascoltato i pareri espressi dalla relatrice.

Ebbene, se l'emendamento 11.18 venisse approvato, il successivo emendamento 11.19 (testo 2) non potrebbe recitare: «Dopo il comma 4,

inserire il seguente», perché il comma 4 risulterebbe soppresso. Quindi, in questo caso, si tratterebbe di un nuovo comma 4?

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, questo aspetto sarà esaminato in fase di coordinamento del testo. Come lei sa, c'è sempre un mandato per il coordinamento del testo. La sua è un'osservazione di cui terremo conto. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.1 e su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 11.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

COTTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere la ripetizione delle ultime venti votazioni, perché c'è una postazione il cui dispositivo risulta attivo pur in assenza del senatore. Mi riferisco alla postazione situata sotto quella del senatore Compagna. Vorrei anche dire che i senatori D'Anna e Giovanardi non ne sono responsabili, perché ho visto che non hanno toccato i pulsanti della postazione.

Evidentemente, qualcosa deve essersi incastrato nel dispositivo elettronico della postazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di compiere le verifiche necessarie rispetto alla segnalazione del senatore Cotti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.30, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 11.2. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «di 10.000 euro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.3 e l'emendamento 11.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5 (testo 2 corretto)/100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.5 (testo 2 corretto)/100, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5 (testo 2 corretto), nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.5 (testo 2 corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.100a, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.10.

Gli emendamenti 11.9 (testo 2) e 11.11 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.12, presentato dal senatore Sposetti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.15, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 11.13, 11.16, 11.18 e 11.20.

Gli emendamenti 11.14 e 11.17 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.19 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.19 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.21, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.22.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Desidero sottolineare che l'emendamento 11.22 limita ad una cifra coerente con le donazioni liberali che possono fare le persone fisiche anche quelle delle persone giuridiche, perché altrimenti si proporrebbe una discriminazione a favore di società e persone giuridiche. Se il Paese deve essere equo, non può ricorrere a giochetti per favorire qualcuno.

Pertanto, già è tanto – e chiediamo che si intervenga in tal senso – che l'aliquota di detrazione scenda dal 26 per cento al 19 per cento, ma francamente ci sembra inaccettabile che, per le persone giuridiche, si passi da 50 euro a 100.000 euro.

LO MORO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*PD*). Signor Presidente, capisco che si possa fare un po' di confusione, ma voglio dire al senatore Morra che condividiamo le sue osservazioni, che peraltro ha già svolto poc'anzi la collega De Petris. Sottolineo, a tale riguardo, che la relatrice ha annunciato un emendamento che risolve il problema, perché ha portato la soglia a 30.000 euro per le persone giuridiche, che è la stessa soglia a cui si è giunti per le persone fisiche.

PRESIDENTE. È la questione su cui si è già pronunciato il senatore Azzollini.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, se – come dice la senatrice Lo Moro – l'emendamento della relatrice dovrebbe sistemare questa materia, dobbiamo considerare il fatto che non l'abbiamo ancora votato.

In attesa, pertanto, propongo di accantonare la proposta emendativa in esame, e poi ci torneremo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Mi pare che sostanzialmente si tratti della stessa cosa, per cui possiamo accantonarlo e votare gli altri emendamenti.

L'emendamento 11.23 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.101, presentato dal senatore Esposito Giuseppe.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. La relatrice ha chiesto di accantonare l'emendamento 11.24.

A questo punto, colleghi, possiamo votare l'emendamento della relatrice, annunciato anche dalla senatrice Lo Moro, ossia l'11.500, che riguarda la questione dei tetti e delle detrazioni, che così recita: «*Al comma 6, sostituire le parole: "tra 50 euro e 100.000 euro" con le seguenti: "tra 30 euro e 30.000 euro annui"*».

Dico questo anche a beneficio della richiesta del senatore Malan.

Ricordo che su questo emendamento la Commissione bilancio ha dato il nulla osta.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la ringrazio per aver spiegato il testo in esame anche a mio beneficio. Tuttavia, nonostante la sua buona volontà, non ho capito, e quindi vorrei comprendere quale emendamento stiamo per votare.

PRESIDENTE. Stiamo per votare l'emendamento 11.500 della relatrice, che è stato presentato prima e sul quale la Commissione bilancio ha espresso il nulla osta.

Rileggo il testo: «*Al comma 6, sostituire le parole: "tra 50 euro e 100.000 euro" con le seguenti: "tra 30 euro e 30.000 euro annui"*». La proposta emendativa riguarda il tema dei tetti, che prima era stato sollevato anche nell'intervento del senatore Morra.

Dopo aver rallentato per consentire a tutti di formarsi un'opinione, ora mi pare che il tema sia abbastanza chiaro.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.500, presentato dalla relatrice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.22 – che è da verificare se sia stato precluso o meno – e 11.24 sono stati accantonati.

AZZOLLINI (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*NCD*). Signor Presidente, continuano a pervenirmi testi riformulati e riformati, pertanto ripropongo la perorazione che ho espresso già in altra occasione: non si può andare avanti in questo modo.

PRESIDENTE. A quale articolo si riferisce?

AZZOLLINI (*NCD*). Mi riferisco all'articolo 16, ma non solo.

Come lei sa, normalmente le proposte emendative mi arrivano riferite dal primo all'ultimo emendamento e non è possibile continuare ad avere riformulazioni in Aula. L'ho detto l'altra volta e lo ripeto ora, per gentilezza: la Presidenza, ad un certo punto, deve chiudere il termine per la presentazione di riformulazioni, altrimenti fra un po' sarò costretto a chiedere che la Commissione si riunisca nuovamente. Diversamente non ho la possibilità di valutare le riformulazioni, perché alcune sono possibili, mentre altre non lo sono. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Caliendo*).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la ringrazio, ma poiché prima si è parlato dell'emendamento 5.2 che il senatore Bruno ha riformulato e spostato all'articolo 15, le ho chiesto a quale articolo si stava riferendo. Lei comunque ha ragione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.100, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, intende insistere per la votazione dell'emendamento 11.28?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. L'emendamento 11.29 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3 (testo corretto), presentato dalla Commissione, è stato precedentemente accantonato. Chiedo alla relattrice se rimane accantonato.

DE MONTE, *relattrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3 (testo corretto) rimane dunque accantonato, in attesa della maturazione degli eventi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.4 (testo 2 corretto).

AUGELLO (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO (*NCD*). Signor Presidente, desidero intervenire solo per fornire un chiarimento all'Assemblea.

Il testo corretto che stiamo per votare non è quello stampato sul fascicolo principale degli emendamenti, ma è quello contenuto nell'annesso. Lo dico perché la stessa relattrice non ne era consapevole. Nell'emendamento 11.0.4 (testo 2 corretto) mancano infatti le parole «associazioni sindacali». Si tratta dell'emendamento sull'IMU e, per un accordo raggiunto in Commissione, abbiamo tolto dalla norma il riferimento agli immobili di proprietà dei sindacati, perché ciò non è pertinente rispetto al contenuto della legge.

PRESIDENTE. Senatore Augello, se vuole esplicitare la questione, come aveva chiesto anche il senatore Malan, gliene sono grato.

AUGELLO (*NCD*). Signor Presidente, credo che la questione sia molto chiara. L'emendamento tende ad abolire la norma, che fu introdotta con il cosiddetto decreto Monti sull'IMU, che assimilava le sedi di partito ai luoghi di culto: ovvero per le sedi che i partiti avevano acquistato, verosimilmente attraverso il finanziamento pubblico, non erano tenuti al pagamento dell'IMU. L'emendamento toglie dunque questo privilegio.

Il testo che abbiamo di fronte è quello riportato nell'annesso. La volontà iniziale era quella di escludere anche i sindacati ma, non essendo questi al centro della materia che stiamo trattando, nel testo finale è stato tolto ogni riferimento ad essi ed è rimasto solo il riferimento ai partiti.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, l'emendamento 11.0.2 è stato posto in votazione?

PRESIDENTE. L'emendamento è stato votato e respinto, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). L'emendamento 11.0.1 è stato votato?

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice De Petris, ma così sembra di giocare a tombola.

L'emendamento 11.0.1 è stato dichiarato improcedibile.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 11.0.4 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.4 (testo 2 corretto), presentato dai senatori Augello e Esposito Giuseppe.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bianconi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Prima di passare agli emendamenti riferiti all'articolo 12, ricordo che sono stati accantonati gli emendamenti 5.7, a prima firma della senatrice Lanzillotta, 5.0.1, 10.6, 11.22, 11.24 e 11.0.3. Lo dico affinché sia fatta un po' di chiarezza sull'andamento dei lavori e ciò resti a verbale.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,15)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

COTTI (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento 12.2, che è uguale a quello presentato dal senatore Sposetti, propone di cancellare completamente l'articolo 12, che riguarda la destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In sostanza, stiamo facendo rientrare dalla finestra il finanziamento diretto ai partiti, perché questa potrebbe sembrare una contribuzione volontaria, mentre – di fatto – detti soldi, se non andassero ai partiti, andrebbero alle casse dello Stato. Quindi, si tratta quasi di un contributo diretto. Oltretutto, il contributo è anche abbastanza antipatico: chi guadagna di più e paga più tasse ha la possibilità di dare più soldi ai partiti; chi, purtroppo, non ha un lavoro o percepisce un reddito basso ha invece molta più difficoltà a dare. Pertanto, i partiti verrebbero influenzati maggiormente da chi ha la possibilità di avere più soldi.

Per questi motivi, l'articolo 12 è interamente da sopprimere.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 12.5, e chiedo alla relatrice la massima attenzione su di esso.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, le ricordo che sull'emendamento 12.5 vi è il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (*M5S*). Perché?

PRESIDENTE. Valuteremo la motivazione. Allo stato, l'emendamento ha il parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (*M5S*). Ripropongo la questione.

L'emendamento riguarda l'ultimo comma dell'articolo 12, in materia di cifre non optate da chi destina il 2 per mille ai partiti. Quindi, si tratta delle cifre stanziare inizialmente dai cittadini – mi rivolgo anche al presidente Azzolini per rivedere eventualmente il parere – che decidono di non dare parte di quei 45 milioni di euro.

Secondo la disposizione, ciò che residua ogni anno rimane a residuo per l'anno successivo. Quindi, l'anno successivo la cifra diventerà 45 milioni più *x*, quindi 60 milioni di euro. L'anno successivo, ipotizzandosi una uguale cifra di versamento volontario, essa potrebbe diventare 60 più 15, cioè 75. Si creerebbe così una specie di *jackpot* (l'abbiamo chiamato così). Magari tra 20 anni ci troviamo con un miliardo di euro accantonato come tesoretto da destinare a qualcuno. Questo meccanismo non va.

Nell'ultimo comma tutte le cifre residue dall'importo di risparmio dei 91 milioni di euro iniziali vengono destinate ad un fondo apposito. Questa cifra (cioè quello che i cittadini decidono di non versare ai partiti e, quindi, la differenza tra il 2 per mille e i 45 milioni, il tetto massimo) va in un fondo dello Stato, come previsto per tutti gli altri residui nell'ul-

timo articolo, dove è indicata la fine che fanno i residui (non ricordo se il 16 o il 15).

Pertanto, chiedo che venga adottata la stessa finalizzazione. L'articolo 17, comma 1, prevede che tutto quello che si rende disponibile e che residua da questo provvedimento vada versato in un fondo per l'ammortamento dello Stato. Noi proponiamo che la disposizione si riferisca a tutto quello residua da questa legge ed anche a ciò che residua dal 2 per mille. Mi sembra una proposta abbastanza di buon senso, altrimenti, ripeto, creiamo un *jackpot*. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AZZOLLINI (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*NCD*). Signora Presidente, siccome ho già interloquito con il presidente Gasparri, ribadisco i pareri sugli ultimi due emendamenti riformulati: mi riferisco agli emendamenti 16.100 (testo 2) e 16.1 (testo 3). Sul primo si conferma il parere già dato, che mi pare sia di nulla osta. Confermo inoltre il parere di contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 16.1 (testo 3), che peraltro era già stato proposto in Commissione dal senatore Ichino e su cui ci eravamo espressi negativamente.

Signora Presidente, dati questi due pareri – entrambi già oggetto di valutazione in Commissione – non esprimerò più pareri ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

Di fronte a qualsiasi altra riformulazione – quale che essa sia – la pregherò, signora Presidente, di consentire un riesame da parte della Commissione. Le chiedo scusa, ma le condizioni di dequalificazione del nostro lavoro stanno diventando francamente non sostenibili. (*Applausi delle senatrici Lezzi, Bulgarelli e Bianconi*).

Confermo i pareri espressi, visto che sia sull'uno che sull'altro emendamento ci eravamo pronunciati e ribadisco la pronuncia della Commissione.

Per il resto, signora Presidente, non ritengo, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, di poter più intervenire, e quindi, ove dovessero sorgere nuovi problemi, la prego molto gentilmente di consentirmi di convocare la Commissione. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bianconi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Vorrei segnalare al senatore Crimi, in relazione al discorso dell'improcedibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'emendamento 12.5 prevede un meccanismo un po' diverso da quello contemplato all'articolo 17, visto che destina le risorse a piccole e medie imprese e non a riduzione del debito. In ogni caso, ci arriveremo dopo.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, parliamo di un fondo dello Stato, e il fatto che sia un fondo di garanzia non significa che le risorse vadano,

purtroppo, alle piccole e medie imprese. Magari potessero andare direttamente alle imprese! Le risorse vanno, invece, come dicevo, ad un Fondo di garanzia dello Stato, che è l'equivalente del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Se fosse possibile introdurre una modifica anche sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, anche questo potrebbe andare bene, purché le risorse non vadano a residuo.

LEZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (*M5S*). Signora Presidente, vorrei rispondere al collega Crimi, se mi ascolta.

Per quanto riguarda le detrazioni concesse con riferimento alle donazioni ai partiti, se si dovesse sfiorare il tetto, si andrà ad attingere sempre al 2 per mille, per cui quella è una posta comunque già impiegata. Sostanzialmente 72 milioni di euro su 91 devono rimanere saldi nelle casse dei partiti. È chiaro, vero, senatore Crimi? Era giusto per chiarire questo, nel caso in cui il senatore Crimi si fosse fermato alla sola parte costituzionale (ma so benissimo che non è così). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 12.100 (testo 2) e 12.750.

Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 12.100a (testo 2), salvo che ci sia già un parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Mi sembra che il parere sia stato dato poco fa dal presidente Azzollini. In ogni caso, era già coperto dal parere precedente della Commissione bilancio.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento 12.100a (testo 2).

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.5 e 12.6, mentre il Governo mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.100a (testo 2).

Il parere, infine, è favorevole agli emendamenti 12.100 (testo 2) e 12.750.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1, identico all'emendamento 12.2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo e su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Sposetti, identico all'emendamento 12.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Augello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100 (testo 2).

LEZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (*M5S*). Signora Presidente, ho commesso prima un errore. Se dovesse essere approvato l'emendamento 12.100 (testo 2), il risparmio stimato in 19 milioni di euro per le casse dello Stato si abbasserà di altri 9 milioni. Pertanto, a fronte dei 91 milioni di euro prima, adesso percepiranno 81 milioni di euro, perché in questo caso vi sono anche le spese postali per la propaganda preelettorale. Quindi, eventualmente, senatore Crimi, il *jackpot* aumenta ancora. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.100 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi ironici delle senatrici Lezzi e Bottici*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.750.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.750, presentato dalla relatrice.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Esposito Giuseppe e Augello.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

CASINI (*PI*). Quali erano i pareri?

PRESIDENTE. Parere contrario della relatrice e il Governo si è rimesso all'Assemblea. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Mi ha chiesto il senatore Casini di ripetere i pareri, che non aveva colto.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 12.5. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100a (testo 2).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, scusandomi di interrompere l'unico proposito dell'Aula che è quello di votare senza capire che cosa, vorrei chiedere qual è la *ratio*...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, questa forse è una sua assunzione, ma non credo che tutti i colleghi non comprendano quello che stanno votando. Mi sembra che siano molto attenti.

MALAN (*FI-PdL XVII*). È quanto constato.

Vorrei sapere, se per caso qualcuno è interessato a rispondere, che senso ha che questa tariffa particolare possa essere utilizzata solo nel mese di aprile. È un fatto astrologico o si suppone che ad aprile ci siano sempre le elezioni, cosa che non è vera? Lo trovo davvero irrazionale.

Allora, in questo caso, proporrei la votazione per parti separate: il primo periodo, dove non ci sono questioni astrologiche, e il secondo periodo, con questioni astrologiche. (*Commenti delle senatrici Lezzi e Bottici*).

PRESIDENTE. L'emendamento 12.100a, nel testo 2, è stato riformulato nel senso che la tariffa possa essere utilizzata unicamente in un mese dell'anno. Diversamente ci vorrebbe un nuovo parere della Commissione bilancio, perché la tariffa agevolata opererebbe nell'intero periodo.

Se c'è la richiesta di voto per parti separate, credo che la Commissione bilancio si debba esprimere.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Presidente, non in questo caso.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Vorrei rispondere al senatore Malan che giustamente si chiedeva perché ciò possa avvenire nel mese di aprile: esclusivamente perché è il mese che precede la dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, si ritiene che queste spese sostengano l'invio di materiale per informare gli elettori sulle modalità con le quali possono destinare il 2 per mille ai partiti politici. Questo è il motivo. (*Commenti della senatrice Bottici*).

PRESIDENTE. L'interrogativo è stato soddisfatto. C'è un'altra parte esaminata con riferimento ai mesi del calendario.

BIGNAMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*M5S*). Vorrei semplicemente dire al senatore Malan che non è il solo a non capire, perché anche noi non capiamo.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, pur non essendo un esperto della materia, a me risulta che la presentazione della dichiarazione

dei redditi sia nel mese di ottobre e non nel mese di maggio. (*Commenti dai Gruppi PD e M5S*).

PRESIDENTE. Questo è un chiarimento che è stato già fatto in Commissione, senatore Calderoli.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100a (testo 2).

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, stiamo parlando delle spese – come giustamente afferma la senatrice Finocchiaro – per comunicare ai cittadini la loro facoltà di destinare il 2 per mille ai partiti politici: stiamo parlando di uno stanziamento di 9 milioni di euro (o sbaglio?) a fronte di 45 milioni di euro destinati al 2 per mille? Destiniamo, cioè, un quinto delle risorse per comunicare che puoi destinarne 45 milioni? (*Applausi dal Gruppo M5S*). C'è qualcosa che non mi quadra.

Pertanto, personalmente invito a non votare questo emendamento e, se è il caso, a riformularlo successivamente, in altre occasioni, cercando magari di commisurararlo in maniera più congrua. (*Applausi del senatore Marton*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.100a (testo 2), presentato dal senatore Pagliari.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.0.1, che si intende illustrato e su cui chiedo alla rappresentante del Governo di pronunciarsi.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Quale emendamento stiamo votando?

PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, a pagina 70 del fascicolo.

MONTEVECCHI (*M5S*). Abbiamo cambiato articolo? Stavamo votando il 12.

PRESIDENTE. Abbiamo terminato di votare gli emendamenti all'articolo 12.

MONTEVECCHI (*M5S*). E i pareri del relatore e del Governo?

PRESIDENTE. Il parere del relatore, essendo un emendamento della Commissione, è implicitamente favorevole. Il parere del Governo è stato richiesto.

MONTEVECCHI (*M5S*). Non è sempre detto che il relatore dia parere favorevole a un emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. In genere la Commissione è il relatore. Prego comunque la relatrice di esplicitare verbalmente il proprio parere sull'emendamento 13.0.1 (testo 2), che era implicitamente favorevole.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare

BISINELLA (*LN-Aut*). Ritiro l'emendamento 14.1 a mia firma.

SPOSETTI (*PD*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 14.2. La discussione è già complicata, l'emendamento è abbastanza pesante e lo ritiro. Ci torneremo in una delle prossime settimane.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Signora Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 14.3 e 14.4.

Sull'emendamento 14.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario limitatamente al secondo capoverso, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.7, mentre sono favorevole agli emendamenti 14.0.1. e 14.0.4.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dai senatori Esposito Giuseppe e Augello.

Dichiaro aperta la votazione.

Scusate, per errore abbiamo implicitamente acquisito il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo. Annulliamo la votazione e verificiamo il sostegno.

Invito quindi il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montavecchi, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dai senatori Esposito Giuseppe e Augello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.4.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, ciò che stiamo facendo è la conversione di un decreto-legge del Governo. Il Governo scrive che: «il superamento del vigente sistema dei rimborsi elettorali (...) intende naturalmente dare compiuta attuazione all'indicazione del corpo elettorale espressa nel *referendum* del 1993 e rintracciabile ancora oggi da chiunque presti attenzione alle aspettative in materia manifestate dall'opinione pubblica». Immaginiamo di chiedere all'opinione pubblica, con un sondaggio: «Ma voi, quando la Corte dei conti stabilisce che solo un quarto dei rimborsi elettorali sono stati effettivamente rendicontati (cioè i partiti hanno intascato quattro volte tanto quello che hanno speso), cosa ritenete si debba fare? Vogliamo che restituiscano quello che hanno ricevuto indebitamente?». Credo che gli intervistati risponderebbero: «Sì». Se chiedessimo: «Volete che, se non restituiscono, smettano di avere indebitamente?», credo risponderebbero: «Sì».

Se si vuole dare attuazione alla volontà popolare e all'esito del *referendum*, dovremmo allora ridurre al massimo la fase transitoria per durata e per importi. Con questo emendamento si chiede semplicemente che, se i partiti hanno speso finora un quarto di quello che hanno ricevuto, l'anno prossimo quelli che hanno già acquisito questo «diritto» avranno il 25 per cento di quanto previsto. Passato quest'anno, il dato verrà azzerato, perché nel frattempo subentrerà la compensazione attraverso il finanziamento indiretto.

Stiamo chiedendo qualcosa che non è una ghigliottina, che noi invece abbiamo subito: si tratta semplicemente dell'applicazione di ciò che il Governo dichiara di voler fare. Questo 25 per cento è ciò che è stato speso

finora, e il 25 per cento deve bastare. Spero che non vogliate offendere la logica e la sensibilità dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BARANI (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, vorrei intervenire su questo punto ricordando al senatore Endrizzi che la memoria non deve essere a senso alterno e che non bisogna ricordarsi della volontà popolare soltanto quando conviene. Il voto popolare c'è stato anche sulla responsabilità civile dei giudici, eppure in Commissione giustizia i colleghi del Movimento 5 Stelle non ne vogliono sapere di dare voce alla volontà popolare. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.4, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.5 è improcedibile limitatamente al secondo capoverso. Senatore Augello, insiste affinché sia votato?

AUGELLO (*NCD*). No, signora Presidente. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.8 e 14.7 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.1, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.4, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.5 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.300.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.300.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.300, presentato dal senatore Bruno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

* ICHINO (*SCpI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione non solo sull'emendamento 16.1 (testo 3) ma sull'intero impianto dell'articolo 16.

Cominciamo con il prendere nota di un dato: questo articolo, estendendo ai partiti il regime della cassa integrazione straordinaria, ha l'effetto di imporre un aggravio nel costo del lavoro per tutti i partiti del 3,2 per cento. Se la legge venisse applicata in modo rigoroso nel nostro Paese questo contributo non avrebbe alcuna contropartita perché la cassa integrazione straordinaria può essere erogata soltanto per ristrutturazioni aziendali (ma francamente non si vede quale possa essere una ristrutturazione materiale delle strutture produttive di un partito) oppure per grave crisi occupazionale di settore, con rilevanti effetti sociali. Ora, data l'entità della popolazione interessata, sostenere che il ridimensionamento o la chiusura di un partito politico costituisca crisi occupazionale paragonabile a quella di un settore industriale è davvero fuori luogo. Qual è la vera portata di questa norma che si vuole introdurre? La verità è che si vuole consentire un uso della cassa integrazione del tutto inappropriato. È l'uso che ne facciamo quotidianamente, purtroppo; ma si tratta di abuso. Consiste nel mettere i disoccupati in freezer negando fittiziamente il loro stato di disoccupazione, lasciandoli lì per qualche tempo, prorogando di anno in anno la cassa integrazione, possibilmente fino alla pensione. Questo abuso non ha alcun senso, né sul piano economico, né su quello sociale.

La cassa integrazione deve servire per tenere legato il lavoratore all'azienda di origine quando c'è la prospettiva ragionevole di ripresa del lavoro in quell'azienda; ma se un partito si contrae o «chiude», se un partito o un Gruppo parlamentare non è premiato dal voto degli elettori e deve ridimensionarsi, la prospettiva qual è? Di ripresa dell'occupazione fra cinque anni, alla prossima legislatura? E quale mai comitato interministeriale potrà valutare la ragionevole prospettiva che quel partito riprenda vigore in un prossimo futuro? Si tratta evidentemente di una fin-

zione; e non fa neppure l'interesse dei lavoratori, che di certo è quello di essere sostenuti nel reddito, ma anche essere reimmessi nel tessuto produttivo. A questo deve tendere il sostegno del reddito di un disoccupato. Per questo chiedo che l'Assemblea consideri attentamente l'emendamento 16.1 (testo 3), che tende a riportare l'intervento sui binari corretti, cioè ad attivare in questo caso non lo strumento sbagliato, ovvero la cassa integrazione, o piuttosto l'abuso della stessa, ma lo strumento corretto che è l'assicurazione di disoccupazione. Se vogliamo rafforziarla, se vogliamo allungiamone il periodo di godimento, ma diciamo pane al pane e vino al vino: chiamiamo ciò che è disoccupazione con il suo nome e non con un nome diverso, quale quello di sospensione di un rapporto che non si sa quando dovrebbe riprendere.

Ho visto respingere il nostro emendamento dalla Commissione bilancio per pretesa mancanza di copertura finanziaria. Guardate, però, che costa molto meno attivare l'assicurazione di disoccupazione con le misure di politica attiva necessarie, piuttosto che la cassa integrazione a perdere. Considero, quindi, sbagliata la bocciatura da parte della Commissione bilancio e chiedo il sostegno previsto dal Regolamento perché l'Aula possa votare l'emendamento 16.1 (testo 3), nonostante questa bocciatura da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE MONTE, *relatrice*. Signor Presidente, chiederei l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 16 per un approfondimento.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.0.100.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.100.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-

vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.0.100, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE MONTE, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1 (testo 3).

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1 (testo 3), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1213

PRESIDENTE. Ora dobbiamo decidere come procedere sugli emendamenti accantonati 5.7, 5.0.1, 10.6, 11.22, 11.24, 11.0.3 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

DE MONTE, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MONTE, *relatrice*. Signora Presidente, data la complessità delle questioni ancora da risolvere e l'esigenza di alcune riformulazioni, anche accogliendo la giusta osservazione del Presidente della Commissione bilancio per cui è necessario trasmettere gli emendamenti per tempo per una valutazione da parte della Commissione stessa, chiedo una sospensione e un rinvio alla seduta di domani per l'approvazione degli emendamenti accantonati.

PRESIDENTE. Prendiamo atto e, se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, siamo d'accordo con l'accantonamento, anche perché diventa complicato poi richiamare tutte le diverse proposte accantonate.

Con l'occasione le segnalo che, proprio per la confusione dovuta ai vari accantonamenti il Gruppo corregge la votazione espressa sull'emendamento 15.300 in voto favorevole, perché pensavamo sostituisse un altro emendamento accantonato all'articolo 5: pensavamo che l'emendamento accantonato cui esso si riferiva non fosse il 5.2 (testo 2) del senatore Bruno all'articolo 5, ma uno precedente. Per questo avevamo espresso un voto contrario all'emendamento 15.300 e, invece, intendevamo esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Avverto che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 11.500 della relatrice, è precluso l'emendamento 11.22, sul quale vi era stata una richiesta di accantonamento. La relatrice può registrare che almeno l'e-

emendamento 11.22 è precluso e, quindi, non richiede ulteriori approfondimenti.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo sugli emendamenti all'articolo 16, in particolare sull'emendamento 16.1 (testo 3), del senatore Ichino e altri.

Vorrei suggerire alla relatrice di recuperare eventuali risorse che servono per la copertura cercando di diminuire quella quota di 9 milioni di euro stanziata per le spese di comunicazione, a fronte della somma di 7,75 milioni di euro, relativa al 2 per mille versato per il 2014. È veramente una cosa abnorme. Lo stanziamento relativo al 2 per mille per il 2014 è pari a 7,75 milioni, ma 9 milioni sono stanziati per comunicarlo. Insomma, spendiamo di più per comunicare tale stanziamento che per versarlo davvero ai partiti. Io mi domando cosa ci sia dietro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Questo aspetto era già stato sottolineato.

Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (1213) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1248).

La seduta è tolta (*ore 18,56*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (1213)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità)

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta

fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

EMENDAMENTI

1.1

SPOSETTI, GOTOR

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il presente decreto-legge stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

2. Un partito politico ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto presso il Parlamento italiano, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere rappresentato in Parlamento o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto almeno il 3 per cento dei voti espressi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento nazionale;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori della Costituzione repubblicana, con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) aver partecipato alle elezioni del Parlamento nazionale o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento nazionale;

d) non perseguire scopi di lucro.

3. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere collegata ad un partito politico riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente decreto, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, i valori della Costituzione repubblicana, con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

d) non perseguire scopi di lucro.

4. Un partito politico può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica. Il rapporto formale tra un partito politico e la fondazione politica ad esso collegata deve essere dichiarato nello statuto di entrambi. Ciascun partito politico e la fondazione politica ad esso collegata garantiscono la separazione tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito politico, da un lato, e quelle della sua fondazione politica, dall'altro.

5. Lo statuto di partito politico include disposizioni giuridiche e amministrative che disciplinano almeno:

a) il nome del partito, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico esistente;

b) l'indirizzo della sede;

c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall'ordinamento giuridico;

d) un programma politico scritto che definisce la finalità e gli obiettivi del partito;

e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro;

f) il nome della fondazione politica ad esso collegata, se del caso, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

g) informazioni sulla rappresentanza del partito in relazione a tutti gli atti di gestione corrente, compresa la rappresentanza legale;

h) l'amministrazione e la gestione finanziaria del partito;

i) gli organismi o le persone fisiche-titolari del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitate a stare in giudizio;

j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico.

6. Lo statuto di partito politico include disposizioni sulla democrazia interna del partito che disciplinano almeno:

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito e l'elenco dei membri allegato allo statuto;

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i diritti di voto corrispondenti;

c) il funzionamento di un'assemblea generale, in cui deve essere garantita la rappresentanza di tutti i membri;

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, -ma può essere rinnovato;

e) i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di *quorum*;

f) le regole di trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

g) la procedura di modifica dello statuto.

7. Lo statuto di fondazione politica include disposizioni che disciplinano almeno:

a) il nome della fondazione, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altra fondazione politica esistente;

b) l'indirizzo della sede;

c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico;

d) una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione;

e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro;

f) il nome del partito politico a cui è direttamente collegata, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

g) un elenco degli organi della fondazione, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione, e in particolare le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti;

h) l'amministrazione e la gestione finanziaria della fondazione;

i) gli organismi o le persone fisiche titolari del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio;

j) la procedura di modifica dello statuto;

k) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come fondazione politica.

8. Il Parlamento istituisce un registro per la registrazione dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

9. Per registrare il proprio statuto, la fondazione politica collegata ad un partito politico presenta domanda al Parlamento.

10. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) i documenti che atte stano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui al presente articolo;

b) lo statuto del partito o della fondazione, che comprende, come stabilito dal presente articolo, il programma politico scritto del partito o una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione, nonché le rispettive norme e disposizioni sulla *governance* e la democrazia interna del partito.

11. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico al quale è collegata.

12. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento adotta una decisione corredata della dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

13. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione è notificata al Parlamento entro il termine di quattro settimane.

14. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico, allegato allo statuto del partito, è trasmesso al Parlamento a cadenza annuale.

15. Il Parlamento verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui al presente articolo continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici e dalle fondazioni politiche.

16. Su richiesta di un quarto dei membri di una delle Camere, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici presenti in Parlamento, le Camere decidono se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui al comma 2, lettera *b*) per un partito politico e al comma 3, lettera *b*), per una fondazione politica. Prima di pronunciarsi, il Parlamento sente i rappresentanti del partito politico interessato o della fondazione politica interessata.

17. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al presente articolo continuano ad essere soddisfatti.

18. Se il Parlamento ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al presente articolo non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 23, 24, 25 e 26 e ai commi 54, 55, 56 e 57.

19. Una fondazione politica decade automaticamente da tale status se il partito politico al quale è collegata è radiato dal registro.

20. Il partito politico e la fondazione politica hanno personalità giuridica, acquisita alla data di registrazione presso il registro.

21. Il partito politico e la fondazione politica godono del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica.

22. Il partito politico e la fondazione politica sono disciplinati dal presente decreto e, ove in esso espressamente previsto, dalle disposizioni dei loro rispettivi statuti.

23. Un partito politico o una fondazione politica decade dal proprio status o vi rinuncia e perde la personalità giuridica in uno dei seguenti casi:

a) l'organo direttivo decide di sciogliere il partito politico o la fondazione politica;

b) l'organo direttivo decide di trasformare il partito politico o la fondazione politica in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) un partito politico non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento;

d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni del presente articolo.

24. Il Parlamento adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico e la cancellazione dal registro.

25. Quando un partito politico o una fondazione politica si trova in uno dei casi previsti dai commi precedenti, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento statale ricevuto a norma del presente decreto è revocato o risolto e i fondi dello Stato non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

26. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico o della fondazione politica.

27. Un partito politico registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente decreto, rappresentato in seno al Parlamento da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento in un invito a presentare domande di contributi.

28. Una fondazione politica collegata a un partito politico ammesso a presentare domanda di finanziamento, che è registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente decreto e che non si trova in una delle situazioni di esclusione, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento in un invito a presentare proposte.

29. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dello Stato non possono superare il 90 per cento delle spese annue rimborsabili di un partito politico e il 95 per cento dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica. I partiti politici possono usare la parte inutilizzata del contributo dello Stato concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione: Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari possono essere recuperati.

30. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato un partito politico o una fondazione politica che soddisfa le condizioni di cui al presente decreto, presenta una domanda al Parlamento ogni anno a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.

31. Il partito politico e la fondazione politica devono, al momento della domanda, rispettare gli obblighi di cui al comma 48 e, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non essere soggetti a una delle sanzioni previste dai commi 54, 55, 56 e 57.

32. Una fondazione politica correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale.

33. Una fondazione politica può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato solo per il tramite del partito politico al quale è collegata.

34. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici e per le fondazioni politiche che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni, sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

- il 15 per cento è ripartito in parti uguali;
- l'85 per cento è suddiviso tra i partiti politici beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati e senatori eletti al Parlamento. Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche, sulla base del loro collegamento con un partito politico.

35. La ripartizione di cui ai precedenti commi è definita sulla base del numero di parlamentari eletti che sono membri del partito politico alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudica la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici o le fondazioni politiche.

36. I partiti politici e le fondazioni politiche possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 25.000 euro all'anno e per donatore.

37. I partiti politici e le fondazioni politiche trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale al Parlamento, conformemente al comma 48, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni.

38. Le donazioni ricevute dai partiti politici e dalle fondazioni politiche nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento sono comunicate su base settimanale al Parlamento per iscritto.

39. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12.000 euro accettate dai partiti politici e dalle fondazioni politiche sono immediatamente comunicate al Parlamento per iscritto.

40. Un partito politico e una fondazione politica non possono accettare:

- a) donazioni o contributi anonimi;
- b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento;
- c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese.

41. Entro trenta giorni dalla data in cui il partito politico o la fondazione politica ricevono una donazione non consentita in base al presente decreto, essa:

- è restituita al donatore o qualsiasi persona che agisce per conto del donatore, o;
- ove la restituzione non sia possibile, è segnalata al Parlamento. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento.

42. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale del partito politico in questione.

43. Sono ammessi contributi a favore di una fondazione politica provenienti dai suoi membri, nonché da partiti politici. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale della fondazione politica e non possono derivare da fondi che un partito politico abbia ricevuto a norma del presente decreto dal bilancio generale dello Stato. L'onere della prova spetta al partito politico interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica ad esso collegata.

44. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico o fondazione politica a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad una ONLUS.

45. I fondi dei partiti politici provenienti dal bilancio generale dello Stato o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziarie campagne condotte dai partiti politici nel contesto delle elezioni a cui essi partecipano.

46. Le spese connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni del Parlamento sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici nel loro bilancio annuale.

47. I fondi delle fondazioni politiche provenienti dal bilancio generale dello Stato o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto.

48. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici e le fondazioni politiche presentano al registro e alle competenti autorità nazionali:

a) i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le entrate e le spese, nonché le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio;

b) una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci annuali sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente abilitato ad effettuare revisioni contabili;

c) l'elenco dei donatori e le rispettive donazioni.

49. Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici e di fondazioni politiche sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

50. Il controllo è effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente.

51. I partiti politici e le fondazioni politiche beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente decreto trasmettono alla Corte dei

conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

52. La decisione o l'accordo di concessione del contributo o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento e della Corte dei conti, su base documentale e *in loco*, del partito politico che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dello Stato.

53. La Corte dei conti può procedere ai necessari controlli e verifiche *in loco*, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione del contributo e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

54. Se il Parlamento ritiene che un partito politico o una fondazione politica non abbia rispettato i valori su cui si fonda la Costituzione repubblicana, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato, o che un partito politico non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna, il partito politico o la fondazione politica in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro *status* e qualsiasi decisione o accorda in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma del presente decreto può essere revocata o risolto e i fondi dello Stato possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dello Stato relativi ad esercizi precedenti.

55. Al partito politico o alla fondazione politica possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie secondo una gradazione disposta dalle Camere, in base ai seguenti criteri:

a) in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e dei requisiti fissati, non contemplati dal precedente comma e che non sono il risultato di modifiche della composizione di un partito politico né delle elezioni del Parlamento;

b) in caso di mancata notifica, o se il Parlamento ritiene che il partito politico o la fondazione politica abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti;

c) qualora uno degli organismi autorizzati dal presente decreto ad effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato individui inesattezze nei bilanci annuali;

d) in caso di mancata trasmissione al Parlamento dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni o di mancata segnalazione delle donazioni;

e) qualora un partito politico o una fondazione politica abbia accettato donazioni non autorizzate o non abbia notificato tali donazioni.

56. Nel fissare l'importo delle sanzioni da applicare a un partito politico o a una fondazione politica, si tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo

o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente decreto. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10 per cento del bilancio annuale del partito politico o della fondazione politica in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

57. Un partito politico o una fondazione politica che, a seguito di un'infrazione, ometta di adottare i provvedimenti richiesti dal Parlamento per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma del presente decreto possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dello Stato possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dello Stato relativi ad esercizi precedenti.

58. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste, il Parlamento concede al partito politico o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

59. Se il Parlamento lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciatori.

60. I seguenti dati che figurano nel registro pubblicati su un *sito web* dedicato:

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici e le fondazioni politiche registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata al Parlamento;

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adottato la decisione;

c) una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e fondazione politica, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dello Stato;

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno, e, per le fondazioni politiche, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro;

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici e dalle fondazioni politiche, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1.000 euro all'anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»;

f) i contributi dichiarati dai partiti politici e dalle fondazioni politiche, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non supe-

riore a 1.000 euro per anno e per membro, indicati come «contributi di piccola entità»;

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento;

h) l'assistenza tecnica fornita ai partiti politici;

i) le disposizioni di attuazione del presente decreto;

j) la relazione di valutazione del Parlamento sull'applicazione del presente decreto e sulle attività finanziate.

61. Dall'elenco dei membri di un partito politico, allegato allo statuto del partito, e aggiornato, il Parlamento pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.

62. I partiti politici e le fondazioni politiche fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della *privacy*, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento, dalla Corte dei conti, dalle autorità nazionali competenti e dagli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati.

63. Il Parlamento provvede a che i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche e della composizione dei partiti politici.

64. Le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

65. I dati personali possono essere conservati oltre i termini o previsti dal diritto nazionale applicabile se necessario ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica o alla composizione di un partito politico. Tutti i dati di carattere personale sono distrutti entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.

66. I responsabili del trattamento dei dati applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, o da perdita accidentale, alterazioni, diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

67. Il garante della protezione dei dati personali è incaricato di sorvegliare e garantire che il Parlamento rispetti e salvaguardi i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante della pro-

tezione dei dati personali, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati dal Parlamento.

68. I partiti politici e le fondazioni politiche, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente decreto sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto.

69. Il Parlamento stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

70. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. Il Parlamento può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

71. Il Parlamento pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento, una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle attività finanziate: La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

72. Il Parlamento adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente decreto, comprese quelle per l'istituzione del registro.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

1.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - (*Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici*). - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente-decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di

cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il giudice dispone la confisca delle somme denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.3

CAMPANELLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, COTTI, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. (Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici). -1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. La Corte dei Conti dispone le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse. In caso di difformità, la Corte dei Conti dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.4

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI,
PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politici). - 1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.5

SPOSETTI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.6

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14»;

b) sopprimere il comma 2.

c) alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: «e finalità»;

Conseguentemente, all'articolo 14 sopprimere i commi 1, 2 e 3.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

*(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese
effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali)*

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radio-televisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici esiti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente

legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96)

1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati; dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui.'';

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale»;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano'';

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: ''sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sui rendiconti dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo'' sono sostituite dalle se-

guenti: "è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto";

3) al comma 9, le parole: "o la relazione della società di revisione" sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: "la relazione della società di revisione e" sono soppresse.

Art. 1-quater.

(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici)

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

Art. 1-quinquies.

(Sanzioni)

1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

Art. 1-sexies.

(Abrogazioni)

La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

Art. 1-*septies*.*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-*bis* a 1-*quinqüies*, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 6 e 14.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO II

DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

Articolo 2.

(Partiti)

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

EMENDAMENTO

2.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI,
PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Statuto)

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

2. Lo statuto, nell'osservanza dei princìpi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;

f) le modalità per promuovere e assicurare, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

BRUNO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto».

3.2

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Id. em. 3.1

Al comma 1, sopprimere le parole: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto».

3.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può inoltre essere anche allegato in forma grafica».

3.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente».

3.5 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «nell'osservanza» a: «di diritto», con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea».

3.6ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI, PUGLIA**Precluso**

Al comma 2, dopo le parole: «nell'osservanza», inserire le seguenti: «della Costituzione e».

3.7

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «dello Stato di diritto» inserire le seguenti: «e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione,».

3.8

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato».

3.9 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il soggetto fornito» con le seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito».

3.10

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «è assicurata» con le seguenti: «è promossa».

3.11

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «minoranze» inserire le seguenti: «ove presenti».

3.12

BISINELLA, COMAROLI

Respinto

Al comma 2 lettera e), dopo la parola «minoranze» inserire le seguenti: «strutturate ed organizzate».

3.13ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI, PUGLIA**Respinto**

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «non esecutivi».

3.14

BISINELLA, COMAROLI

Approvato

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «e assicurare».

3.15

BISINELLA, COMAROLI

Respinto

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «le modalità di selezione delle candidature» con le seguenti: «le procedure di scelta della composizione delle liste per le candidature».

3.16

BISINELLA, COMAROLI

Respinto

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «procedure».

3.17

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali».

3.18SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO**Ritirato e trasformato nell'odg G3.18**

Al comma 2, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) la presenza di almeno il 10% di giovani di età inferiore ai 30 anni, in tutti gli organi statutari non monocratici».

G3.18 (già em. 3.18)

SCAVONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1213,

impegna il Governo a verificare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.18.

(*) Accolto dal Governo.

3.19CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI,
PUGLIA**Respinto**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

3.20ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI, PUGLIA**Respinto**

Al comma 3, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

3.21

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «clausole di» con le seguenti: «disposizioni per la».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI, COTTI, PUGLIA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Partecipazione interna)

1. Entro il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali od europee, il legale rappresentante del partito politico ovvero del movimento politico provvede all'indizione di elezioni interne per la selezione dei propri candidati, attraverso regolamento da pubblicare sul sito *internet* del partito politico o del movimento politico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni interne.

3. Il legale rappresentante del partito politico o del movimento politico nomina i componenti del collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni e all'applicazione del regolamento di cui al comma 1.

4. Il regolamento di cui al comma 1 vieta in ogni caso la possibilità di subordinare l'esercizio dell'elettorato in relazione alle elezioni interne all'erogazione di contributi economici.

5. L'organo di partito competente, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, provvede a comunicare ai cittadini le sedi, la data, e le modalità di svolgimento delle elezioni interne, mediante pubblicazione delle stesse nel sito *internet* del Ministero dell'interno e nel sito *internet* del partito politico o del movimento politico.

6. La mancata osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo costituisce causa di incandidabilità per i cittadini proposti alle elezioni di ogni livello».

3.0.100 (testo 2)

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO,
BATTISTA, CASALETTO, FATTORI, COTTI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Partecipazione interna)

1. Entro il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali od europee, il legale rappresentante del partito politico ovvero del movimento politico provvede all'indizione di elezioni interne per la selezione dei propri candidati, attraverso regolamento da pubblicare sul sito *internet* del partito politico o del movimento politico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni interne.

3. Il legale rappresentante del partito politico o del movimento politico nomina i componenti del collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni e all'applicazione del regolamento di cui al comma 1.

4. Il regolamento di cui al comma 1 vieta in ogni caso la possibilità di subordinare l'esercizio dell'elettorato in relazione alle elezioni interne all'erogazione di contributi economici.

5. L'organo di partito competente, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, provvede a comunicare ai cittadini le sedi, la data, e le modalità di svolgimento delle elezioni interne, mediante pubblicazione delle stesse nel sito *internet* del Ministero dell'interno e nel sito *internet* del partito politico o del movimento politico. Le disposizioni del presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. La mancata osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo costituisce causa di incandidabilità per i cittadini proposti alle elezioni di ogni livello».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto)

1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera *a*) e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10.

EMENDAMENTI

4.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» con le seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto».

4.2

BRUNO

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3».

4.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «la conformità dello statuto alle disposizioni di cui» con le seguenti: «la presenza nello statuto degli elementi indicati».

4.4 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.».

4.5 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso».

4.6

PAGLIARI, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PIZZETTI, RUSSO

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il legale rappresentante del partito politico iscritto nel registro di cui al comma è tenuto a trasmettere alla Commissione, in copia autentica, ogni modifica dello Statuto. La Commissione provvede ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.».

4.7

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole da: «entro un mese» a: «modificazioni» con le seguenti: «entro un mese dalla data della loro iscrizione nel registro di cui al comma 2».

4.100 testo corretto/100

LA RELATRICE

Approvato

All'emendamento 4.100 (testo corretto), alla lettera a) sostituire le parole da: «nonché» fino a: «regolamenti» con le seguenti: «nonché quelli cui dichiaro di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti ovvero una singola componente interna al Gruppo misto».

4.100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, dopo la parola: «decreto», inserire le seguenti: «nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti»;*

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «articoli 11 e 12» con le seguenti: «articoli 11, 12 e 16»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.».*

4.8

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «presente decreto», inserire le seguenti: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge».

4.9

BISINELLA, COMAROLI

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto» con le seguenti: «abbiano un eletto presso la camera dei deputati, al senato della repubblica, o in un consiglio regionale o nei consigli provinciali di Trento e Bolzano».

4.10 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 8, sostituire le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» con le seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano», ovunque ricorrono, con le seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 5.**

(Norme per la trasparenza e la semplificazione)

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato *open data*, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma

dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito *internet* del partito politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

EMENDAMENTI

5.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci», inserire le seguenti: «, compresi i rendiconti,».

5.200

LA COMMISSIONE

Approvato*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società il revisione, ove prevista, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito *internet* sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.».

5.2

BRUNO

Ritirato e trasformato nell'em. 15.300

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei soggetti che ricoprono incarichi apicali all'interno del partito».

5.3

SPOSETTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.4

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «di euro 100.000», con le seguenti: «di euro 5.000».

5.5

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole da: «nel sito internet della Camera» fino a: «Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati», con le seguenti: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

5.400

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 3, dopo il settimo periodo inserire il seguente: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al settimo periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

5.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000».

5.7

LANZILLOTTA, SUSTA

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È fatto divieto a enti, aziende, società e altre istituzioni partecipate da enti pubblici di finanziare istituzioni, fondazioni e associazioni

che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da personalità che siano membri di organi di governo o di assemblee elettive locali, regionali, nazionali o europee o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. È altresì fatto divieto a dirigenti, amministratori o *manager* di enti, aziende, società e altre istituzioni sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive locali, regionali o nazionali di contribuire alla predette fondazioni e associazioni».

5.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti *internet*, anche presentati sotto forma di *blog*:

- di partiti o di movimenti politici;
- dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;
- di chiunque ricopra un incarico istituzionale anche non elettivo;
- di chiunque ricopra l'incarico di Presidente, Segretario o legale rappresentante di partito o movimento politico che abbia conseguito un eletto alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale.

D'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito *internet*, così come individuato secondo il protocollo di rete "Whois", entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1 (testo 2)

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, entro tre mesi dal ricevimento, tramite una comunicazione al Presidente della Camera che ne cura la pubblicità, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito».

5.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito *internet*, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il ter-

mine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito».

5.0.2

BERNINI, BRUNO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanzioni penali per la trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti)

1. I finanziamenti o i contributi di carattere monetario erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 di importo complessivamente pari o superiore, in ciascun anno, a euro 1000 devono essere effettuati mediante bonifici o assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali, recanti l'indicazione del partito beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal periodo precedente i finanziamenti o contributi si considerano vietati quando effettuati con più erogazioni inferiori alla predetta soglia che appaiono artificialmente frazionate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate ulteriori modalità di finanziamento o contribuzione con mezzi di pagamento diversi dal contante in favore dei predetti partiti che consentano di garantire la tracciabilità delle operazioni e l'esatta identificazione dei loro autori.

2. Ai finanziamenti o ai contributi di carattere monetario corrisposti o ricevuti con le modalità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

3. I rappresentanti legali dei partiti sono obbligati a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, entro tre mesi dalla percezione delle somme, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore a euro 5.000 e la relativa documentazione contabile, nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto riepilogativo dei finanziamenti o contributi comunque percepiti nell'anno precedente. L'inadempienza del predetto obbligo ovvero la dichiarazione di somme inferiori al vero è punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo modalità, anche di carattere informatizzato e facilmente accessibili, stabilite dall'Ufficio di

Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 5000, e le relative somme.

5. Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 1000, in favore di partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, con modalità che non consentano, ai sensi del comma 1, di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, e, trattandosi di società, senza che tali finanziamenti o contributi siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa ovvero, qualora di importo superiore, nell'anno, a euro 100.000, senza che siano stati deliberati dall'organo sociale competente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate. La medesima disciplina sanzionatoria si applica nei confronti del rappresentante legale del partito iscritto nel registro che abbia ricevuto i predetti finanziamenti o contributi con modalità diverse da quelle individuate ai sensi del comma 1, ovvero che non abbia provveduto alla regolare iscrizione nel bilancio del partito del finanziamento o contributo ricevuto. Resta in ogni caso fermo il divieto di erogare, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, finanziamenti o contributi da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste, di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n.195. Gli altri divieti e la relativa disciplina sanzionatoria di cui al medesimo articolo 7 della predetta legge 2 maggio 1974, n.195 continuano ad applicarsi in relazione ai finanziamenti o contributi di qualsiasi importo e forma diretta o indiretta corrisposti o ricevuti entro il giorno antecedente alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 4, nonché, successivamente, ai finanziamenti o contributi anche di natura non monetaria comunque corrisposti o ricevuti ovvero erogati in favore dei partiti che non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e delle loro articolazioni politico-organizzative, dei gruppi parlamentari, nonché il favore dei membri del Parlamento nazionale, dei membri italiani del Parlamento europeo, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e dei candidati alle predette cariche. Restano ferme, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la

composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.

EMENDAMENTI

6.1 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, alle parole: «Al bilancio dei partiti» premettere le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,».

6.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «sedi regionali» inserire le seguenti: «o di quelle corrispondenti a più regioni».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

EMENDAMENTI

7.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «nella seconda sezione del» con la seguente: «nel».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «dalla seconda sezione del» con la seguente: «dal».

7.100

DE PIN

Id. em. 7.1

Al comma 1, sostituire le parole: «nella seconda sezione del» con la seguente: «nel».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «dalla seconda sezione del» con la seguente: «dal».

7.2

ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi fino ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di un revisore contabile iscritto all'albo.

2-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi superiori ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di una società di revisione.

2-ter. Nei casi di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96».

7.3 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, alle parole: «Le articolazioni territoriali» premettere le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,».

7.4 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» con le seguenti: «Le articolazioni regionali».

7.5

Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di livello regionale».

7.6

PAGLIARI

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» con le seguenti: «revisore legale iscritto nell'apposito registro».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 8.***(Controllo dei rendiconti dei partiti)*

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità

e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito *internet* dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale,

si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

EMENDAMENTI

8.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «di un terzo», con le seguenti: «di due terzi»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «pari all'importo», con le seguenti: «pari al doppio dell'importo»;

c) al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «decimo»;

d) al comma 5, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «decimo», nonché le parole: «di un terzo», con le seguenti: «di due terzi»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «i due terzi delle», con la seguente: «le»;

f) al comma 7, sostituire le parole: «fino al limite dei due terzi dell'importo» con le seguenti: «fino al totale dell'importo».

8.2

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» aggiungere le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.3

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» aggiungere le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.4

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'imposto medesimo» aggiungere le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.5

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» inserire le seguenti: «e in ogni caso, non possono essere inferiori ad euro 10 mila. In caso di mancata corresponsione di somme ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, la misura massima delle sanzioni è stabilita in euro 250 mila».

8.6

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno» inserire le seguenti: «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.7

BRUNO

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «che abbiano fluito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CAMPANELLA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

”1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria-dipartiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente

a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d)*, è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*".

3. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

"*1-bis.* L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a)*, è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c)*, è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale-dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni''.

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; ''indicati nel comma 1'' sono sostituite dalle seguenti; ''indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo''.

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: lindicati nel comma 1'' sono sostituite dalle seguenti; ''indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo''.

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole; ''previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*)'' sono aggiunte le seguenti; '', e dal comma 1-*quater*».

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni''.

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

''4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società-assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà''.

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

''5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto''.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

''5-*bis*. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro''.

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni''.

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

''Art. 28-*bis*. - (Pene accessorie). -1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici''».

8.0.2

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-*bis*) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39'';».

8.0.3

BISINELLA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trattenute sindacali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata».

8.0.4

BISINELLA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati)

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Parità di accesso alle cariche elettive)

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

EMENDAMENTI

9.1

SPOSETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti».

9.3

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12» inserire le seguenti: «e, in difetto di introito a tale titolo, una quota non inferiore al 2% del finanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 di questa legge.».

9.4

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» aggiungere le seguenti «e in difetto del contributo di cui all'art. 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

9.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «un ventesimo» con le seguenti: «un quinto».

9.5

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne alla politica».

9.6

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3», con le seguenti: «del comma 3».

9.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti», inserire le seguenti: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso alle cariche elettive dei giovani di età inferiore ai trenta anni)

1. I partiti politici promuovono l'accesso alle cariche elettive dei giovani al di sotto dei 30 anni di età.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei Deputati, e dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, i giovani di età inferiore ai 30 anni siano rappresentati in misura inferiore al 25 per cento, le risorse spettanti al partito politico, ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50, per ogni punto percentuale di differenza tra 25 e la percentuale di candidati di età superiore ai 30 anni, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRECTA

Articolo 10.

(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria)

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici.

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fidejussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in ecce-

denza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fidejussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

EMENDAMENTI

10.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

SPOSETTI

Id. em. 10.1*Sopprimere l'articolo.*

10.3

Giuseppe ESPOSITO

V. testo 2*Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 4» inserire le seguenti: «, fatto salvo i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,».*

10.3 (testo 2)

Giuseppe ESPOSITO

Approvato*Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 4» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,».*

10.4SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO**Respinto***Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, qualora abbiano» a «all'Italia».*

10.5SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO**Respinto***Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, qualora abbiano» fino a «all'Italia».*

10.6

LA COMMISSIONE

Accantonato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.».

10.7CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI,
PUGLIA**Respinto**

Sopprimere il comma 2.

10.8

PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «nel registro di cui all'articolo 4» inserire le seguenti: «che abbiano i requisiti di cui alla lettere a) o b) seguenti.».

10.200 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto.».

10.9

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «gruppo parlamentare», inserire le seguenti: «ovvero una singola componente interna al gruppo misto.».

10.10

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in entrambe le» con le seguenti: «in almeno una delle».

10.11

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «lista comune di candidati» inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano fatto parte di una lista i cui presentatori abbiano preventivamente dichiarato, elencandoli specificamente; la presenza in lista di candidati-appartenenti a più partiti politici».

10.500 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2 del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede alla iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o 2».

10.12

BERNINI, BRUNO

Le parole da: «Sostituire i commi» a: «dell'articolo 10 della presente legge» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:*

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione, La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 30 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera e) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.13

BERNINI, BRUNO

Precluso

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 20 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fidejussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.14

BERNINI, BRUNO

Precluso

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare-erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti 1110ltis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 10 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 5-bis si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal quarto esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.15

BERNINI, BRUNO

Precluso

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *a*) il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.300

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

10.16

SPOSETTI

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000», con le seguenti: «euro 10.000».

10.17

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000» con le seguenti: «euro 10.000».

10.18

SPOSETTI

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000», con le seguenti: «euro 25.000».

10.19

MINEO

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000», con le seguenti: «euro 50.000».

10.20

PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000», con le seguenti: «euro 100.000».

10.21

BRUNO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000», con le seguenti: «euro 500.000».

10.22

SUSTA, MARAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7, sostituire le parole: «300.000 annui» con le seguenti: «200.000 annui»;

al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 100.000».

10.23

AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole da: «né comunque» sino alle parole: «dell'erogazione»;

b) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

c) sopprimere il comma 11.

10.24

BRUNO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Al comma 7, sostituire le parole: «oltre il limite del 5 per cento», con le seguenti: «oltre il limite del 10 per cento».

10.25

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione.», inserire il seguente periodo: «Per i partiti politici di nuova costituzione il limite stabilito da questo comma è fissato in euro 150mila».

10.26

SPOSETTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.27

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento e comunque per un valore complessivo non superiore all'importo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o risultante dal rendiconto d'esercizio ri-

ferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.28

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento e comunque per un valore complessivo non superiore all'importo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione».

10.29

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.30

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.300

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione».

10.31

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

10.32

SPOSETTI

Respinto

Sopprimere il comma 8.

10.33

BRUNO

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 400.000».

10.36

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000» con le seguenti: «euro 10.000».

10.34

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 100.000».

10.100

DE PIN

Id. em. 10.34

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 100.000».

10.101

DE PIN

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «il divieto di cui al presente comma», sopprimere la parola: «non».

10.102

DE PIN

V. testo 2

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «movimenti, associazioni o funzioni analoghe».

10.102 (testo 2)

DE PIN

Approvato

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «partiti o movimenti politici».

10.37

ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA, CRIMI, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

10.38

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Al comma 12, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dieci anni».

10.39

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto

i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici)

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:

a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;

b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona.

4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente

estraneae alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.

9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b)*, e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui

all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente ri-determinazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

11.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.30

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in danaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici».

11.2

BISINELLA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «le erogazioni liberali in denaro» inserire le seguenti: «e le quote associative.».

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: «delle erogazioni liberali» aggiungere le seguenti: «e delle quote associative.».

11.3

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Le parole da: «Apportare le» a: «di 10.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro»;

b) sopprimere il comma 3;

c) sopprimere il comma 4;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» con le seguenti: «19 per cento» e le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «tra 0 e 10.000 euro»;

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto».

11.4

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0

e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro».

11.5 testo 2 corretto/100

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Approvato

All'emendamento 11.5 (testo 2 corretto), sostituire le parole: «20.000 euro annui», con le seguenti: «30.000 euro annui».

11.5 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 20.000 euro annui».

11.100a

Giuseppe ESPOSITO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 19 per cento».

11.6

SPOSETTI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 24 per cento».

11.7

Giuseppe ESPOSITO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 26 per cento».

11.8

PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, RUSSO

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole da: «a) al 37 per cento» fino a: «70.000 euro annui» con le seguenti: «al 26 per cento, per importi compresi tra 30 e 70.000 euro».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «20,80 milioni di euro per l'anno 2015 e 11,88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

11.9 (testo 2)

MARCUCCI, DI GIORGI, DEL BARBA, CANTINI, CUOMO, SCALIA, MORGONI, PAGLIARI, TOMASELLI, CIRINNÀ, SOLLO, MICHELONI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole:

a) «al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui»;

b) «al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui»

con le seguenti:

«al 26 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui».

11.10

BRUNO

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5 (testo 2 corretto)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «70.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

11.11

MINEO

Ritirato

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «70.000» con le seguenti: «50.000».

11.12

SPOSETTI

Respinto

Sopprimere i commi da 3 a 8.

11.15

LA COMMISSIONE

Approvato

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3».

11.13

Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO, D'ALÌ

Assorbito

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.14

PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, PAGLIARI, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, RUSSO

Ritirato

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.16

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Assorbito dall'approvazione dell'em. 11.15

Sopprimere il comma 3.

11.17

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «formazione politica», sopprimere le seguenti: «promossi e».

11.18

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Assorbito dall'approvazione dell'em. 11.15

Sopprimere il comma 4.

11.19 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

11.20

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI, PUGLIA

Assorbito dall'approvazione dell'em. 11.15

Sopprimere il comma 5.

11.21

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

11.22

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.500

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» con le seguenti: «19 per cento» e le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» con le seguenti: «tra 0 e 10.000 euro».

11.23

PAGLIARI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» con le parole: «19 per cento».

11.101

Giuseppe ESPOSITO

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» con le parole: «19 per cento».

11.24

LA COMMISSIONE

Accantonato

Al comma 6, dopo le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché dalle società aggiudicatarie di contratti pubblici».

11.500

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» con le seguenti: «tra 30 euro e 30.000 euro annui».

11.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Sopprimere il comma 8.

11.28DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS**Respinto**

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE».

11.29

PAGLIARI

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alla promozione e gestione delle erogazioni nonché delle scuole o dei corsi di formazione sociale sono assoggettate al regime previsto dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

11.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.».

11.0.3 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Accantonato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Estensione del divieto di finanziamento o contribuzione previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195)

1. Il divieto di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è esteso ai finanziamenti e ai contributi a titolo personale erogati da componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle società con partecipazione di capitale pubblico, nonché delle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.».

11.0.4 (testo 2 corretto)

AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Il comma 1, lettera *i*), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito al seguente:

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscriverne in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

EMENDAMENTI

12.1

SPOSETTI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

12.2CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, COTTI,
PUGLIA**Id. em. 12.1***Sopprimere l'articolo.*

12.3

AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO, D'ALÌ

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - *I.* A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

1-bis. Le risorse destinate ai sensi del comma precedente dai contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno vengono erogate entro il successivo 31 luglio e comunque nei limiti di un importo pari al 40 per cento della somma autorizzata ai sensi del comma 4. Le risorse destinate dai contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni tempestivamente entro i termini di legge, ma successivamente al 30 giugno di ciascun anno, vengono invece corrisposte per l'intero anno entro il 31 dicembre unitamente al conguaglio relativo alle somme erogate a titolo d'acconto ai sensi del periodo precedente. La somma complessivamente corrisposta ai partiti non può in ogni caso superare il tetto di spesa di cui al comma 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere, da rendersi entro venti giorni, da parte delle competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-bis. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono approvate:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14 del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nei conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Conseguentemente:

All'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni».

12.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.».

12.750

LA RELATRICE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 6. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene, comunque, conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4».

12.4

Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato».

12.5

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo» *con le seguenti:* «sono destinate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

12.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata».

12.100a

PAGLIARI

V. testo 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno».

12.100a (testo 2)

PAGLIARI

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.

6-ter. Alle maggiori spese di cui al comma 6-bis, determinate nel limite massimo di euro 9 milioni di euro nel 2014, euro 7,5 milioni di euro nel 2015, euro 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b) e 2 del presente decreto.».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Raccolte telefoniche di fondi)

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Nel capo IV, all'articolo 14 premettere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Giurisdizione su controversie)

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice or-

dinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14.

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei periodi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo

per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

14.1

BISINELLA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Abrogazione della disciplina sui rimborsi elettorali). - 1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

14.2

SPOSETTI

Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.3

Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO

Respinto*Sopprimere i commi 1, 2 e 3***14.4**

ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA, FATTORI, PUGLIA

Respinto*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, del finanziamento, ridotto nella misura del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

14.5

AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO, D'ALÌ

Ritirato*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:*

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano di usufruirne nell'esercizio finanziario in corso»;

b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le risorse residue iscritte sul fondo per il finanziamento diretto ai partiti politici per gli anni dal 2014 al 2016 sono destinate ad incremento del fondo per le detrazioni dalla TASI a favore della abitazione principale previsto dal comma 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

14.8

AUGELLO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.».

14.7

SPOSETTI

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento; per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere"».

14.0.2

PAGLIARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 5, comma 4, lettera *d*), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dopo le parole: "comma 1", sono soppresse le seguenti: "intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale"».

14.0.3

PAGLIARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo le parole: "comma 1", sono soppresse le seguenti: "intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale"».

14.0.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: "la sezione regionale di controllo", sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso"».

14.0.5

PAGLIARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo le parole: "11,12", sono soppresse le seguenti: "intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente della Camera dei deputati"».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 15.**

(Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe*). – 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprono una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».

EMENDAMENTO

15.300 (già em. 5.2)

BRUNO

Approvato

All'articolo 15, comma 1, capoverso "art. 12", nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.».

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 16.

(Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

EMENDAMENTI

16.1 (testo 2)

MARAN, SUSTA, ICHINO

Accantonato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine del sostegno del reddito e del reinserimento nel tessuto produttivo dei dipendenti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, agli stessi è estesa l'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASpI) di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

1-*bis*. Il godimento del trattamento di cui al comma 8 precedente è subordinato:

– all'attivazione da parte della Regione di residenza della persona interessata della sperimentazione del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

– alla stipulazione da parte della persona interessata del contratto di ricollocazione con un'agenzia specializzata accreditata presso la Regione».

16.100

SPOSETTI, PIZZETTI

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, a prescindere dal numero dei dipendenti, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».

16.250/100

BRUNO

Accantonato

All'emendamento 16.250, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alle parole: "ai partiti e ai movimenti politici" premettere le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2014";

b) sostituire le parole: "iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2," con le altre: "di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

16.250

PAGLIARI, PIZZETTI, ORRÙ, PUPPATO, PADUA (*)

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni. La presente disposizione si applica a prescindere dal numero di dipendenti».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai partiti e ai movimenti politici, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi nell'anno 2013».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

16.3

BISINELLA, COMAROLI

Accantonato

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» inserire le seguenti: «ed in via transitoria nelle more della scadenza del termine di cui all'articolo 4 comma 6 i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che abbiano un eletto presso la camera, al senato della repubblica, o in un consiglio regionale o nei consigli provinciali di Trento e Bolzano».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17.

(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera *b*), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rappresentanza, patrocinio e assistenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione, spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

(Disposizioni finali)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

EMENDAMENTO

18.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge 1213. Em. 1.1, Sposetti e Gotor	210	209	014	007	188	105	RESP.
002	Nom.	DDL 1213. Em. 1.2, Crimi e altri	219	218	023	038	157	110	RESP.
003	Nom.	DDL 1213. Em. 1.3, Campanella e altri	221	220	021	040	159	111	RESP.
004	Nom.	DDL 1213. Em. 1.4, Crimi e altri	221	220	009	052	159	111	RESP.
005	Nom.	DDL 1213. Em. 1.5, Sposetti	221	220	018	050	152	111	RESP.
006	Nom.	DDL 1213. Em. 1.6, Crimi e altri	229	228	022	043	163	115	RESP.
007	Nom.	DDL 1213. Em. 2.1, Crimi e altri	227	226	003	060	163	114	RESP.
008	Nom.	DDL 1213. Emm. 3.1 e 3.2, Bruno; Nencini e altri	253	252	000	048	204	127	RESP.
009	Nom.	DDL 1213. Em. 3.3, la Commissione	243	242	000	233	009	122	APPR.
010	Nom.	DDL 1213. Em. 3.4, la Commissione	249	248	000	244	004	125	APPR.
011	Nom.	DDL 1213. Em. 3.5 (testo 2), la Commissione	252	251	042	205	004	126	APPR.
012	Nom.	DDL 1213. Em. 3.8, la Commissione	250	249	044	203	002	125	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL 1213. Em. 3.9 (testo 2), la Commissione	248	247	001	244	002	124	APPR.
014	Nom.	DDL 1213. Em. 3.10, la Commissione	245	244	042	193	009	123	APPR.
015	Nom.	DDL 1213. Em. 3.11, la Commissione	250	249	000	195	054	125	APPR.
016	Nom.	DDL 1213. Em. 3.12, Bisinella e Comaroli	253	252	001	032	219	127	RESP.
017	Nom.	DDL 1213. Em. 3.13, Orellana e altri	253	252	008	050	194	127	RESP.
018	Nom.	DDL 1213. Em. 3.14, Bisinella e Comaroli	253	252	000	197	055	127	APPR.
019	Nom.	DDL 1213. Em. 3.15, Bisinella e Comaroli	253	252	045	058	149	127	RESP.
020	Nom.	DDL 1213. Em. 3.16, Bisinella e Comaroli	253	252	052	058	142	127	RESP.
021	Nom.	DDL 1213. Em. 3.17, la Commissione	253	252	000	248	004	127	APPR.
022	Nom.	DDL 1213. Em. 3.19, Crimi e altri	250	249	006	060	183	125	RESP.
023	Nom.	DDL 1213. Em. 3.20, Orellana e altri	255	254	009	044	201	128	RESP.
024	Nom.	DDL 1213. Em. 3.21, la Commissione	255	254	001	205	048	128	APPR.
025	Nom.	DDL 1213. Em. 3.0.100, Orellana e altri	256	255	021	050	184	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0188

del 11/02/2014 15.10.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
026	Nom.	DDL 1213. Em. 4.1 (testo 2), la Commissione	254	253	000	251	002	127	APPR.
027	Nom.	DDL 1213. Em. 4.3, la Commissione	249	248	001	191	056	125	APPR.
028	Nom.	DDL 1213. Em. 4.4 (testo 2), la Commissione	247	246	000	244	002	124	APPR.
029	Nom.	DDL 1213. Em. 4.5 (testo 2 corretto), la Commissione	248	247	013	232	002	124	APPR.
030	Nom.	DDL 1213. Em. 4.100 (testo corretto)/100, la Relatrice	256	255	000	207	048	128	APPR.
031	Nom.	DDL 1213. Em. 4.100 (testo corretto), la Commissione	252	251	002	202	047	126	APPR.
032	Nom.	DDL 1213. Em. 4.10 (testo corretto), la Commissione	251	250	000	247	003	126	APPR.
033	Nom.	DDL 1213. Em. 5.1 (testo 2), la Commissione	253	252	000	251	001	127	APPR.
034	Nom.	DDL 1213. Em. 5.200, la Commissione	248	247	001	199	047	124	APPR.
035	Nom.	DDL 1213. Em. 5.3, Sposetti	254	253	014	035	204	127	RESP.
036	Nom.	DDL 1213. Em. 5.4, Crimi e altri	256	255	001	058	196	128	RESP.
037	Nom.	DDL 1213. Em. 5.5, la Commissione	256	255	000	248	007	128	APPR.
038	Nom.	DDL 1213. Em. 5.6, De Petris e altri	254	253	000	055	198	127	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL 1213. Em. 5.8, De Petris e altri	251	250	002	016	232	126	RESP.
040	Nom.	DDL 1213. Em. 6.1 (testo corretto), la Commissione	254	253	000	252	001	127	APPR.
041	Nom.	DDL 1213. Em. 6.2 (testo 2), la Commissione	249	248	000	239	009	125	APPR.
042	Nom.	DDL 1213. Emm. 7.1 e 7.100, la Commissione; De Pin	256	254	000	252	002	128	APPR.
043	Nom.	DDL 1213. Em. 7.2, Endrizzi e altri	256	255	007	062	186	128	RESP.
044	Nom.	DDL 1213. Em. 7.3 (testo corretto), la Commissione	249	248	003	239	006	125	APPR.
045	Nom.	DDL 1213. Em. 7.4 (testo 2), la Commissione	257	256	000	255	001	129	APPR.
046	Nom.	DDL 1213. Em. 7.6, Pagliari	251	250	000	235	015	126	APPR.
047	Nom.	DDL 1213. Em. 8.1, Crimi e altri	252	251	008	059	184	126	RESP.
048	Nom.	DDL 1213. Em. 8.7, Bruno	254	253	013	044	196	127	RESP.
049	Nom.	DDL 1213. Em. 8.0.1, Crimi e altri	250	249	008	049	192	125	RESP.
050	Nom.	DDL 1213. Em. 8.0.2, Crimi e altri	249	248	009	048	191	125	RESP.
051	Nom.	DDL 1213. Em. 9.1, Sposetti	247	246	048	053	145	124	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0188

del 11/02/2014 15.10.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
052	Nom.	DDL 1213. Em. 9.2, Crimi e altri	244	243	000	062	181	122	RESP.
053	Nom.	DDL 1213. Em. 9.100, la Commissione	249	248	000	201	047	125	APPR.
054	Nom.	DDL 1213. Em. 9.5, Crimi e altri	248	247	000	057	190	124	RESP.
055	Nom.	DDL 1213. Em. 9.6, Crimi e altri	250	249	002	056	191	125	RESP.
056	Nom.	DDL 1213. Em. 9.7, la Commissione	251	250	054	140	056	126	APPR.
057	Nom.	DDL 1213. Em. 9.0.1, Scavone e altri	250	249	012	009	228	125	RESP.
058	Nom.	DDL 1213. Emm. 10.1 e 10.2, Crimi e altri; Sposetti	245	243	001	065	177	122	RESP.
059	Nom.	DDL 1213. Em. 10.3 (testo 2), Giuseppe Esposito	245	244	059	164	021	123	APPR.
060	Nom.	DDL 1213. Em. 10.4, Scavone e altri	248	247	000	039	208	124	RESP.
061	Nom.	DDL 1213. Em. 10.5, Scavone e altri	237	236	000	040	196	119	RESP.
062	Nom.	DDL 1213. Em. 10.7, Crimi e altri	243	242	000	051	191	122	RESP.
063	Nom.	DDL 1213. Em. 10.200 (testo 3), la Commissione	247	246	001	195	050	124	APPR.
064	Nom.	DDL 1213. Em. 10.11, Scavone e altri	247	246	001	049	196	124	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
065	Nom.	DDL 1213. Em. 10.500 (testo corretto), il Governo	247	246	044	199	003	124	APPR.
066	Nom.	DDL 1213. Em. 10.12 (prima parte), Bernini e Bruno	250	249	045	045	159	125	RESP.
067	Nom.	DDL 1213. Em. 10.300, la Commissione	252	251	015	187	049	126	APPR.
068	Nom.	DDL 1213. Em. 10.31, la Commissione	250	249	000	248	001	125	APPR.
069	Nom.	DDL 1213. Em. 10.32, Sposetti	251	250	008	016	226	126	RESP.
070	Nom.	DDL 1213. Em. 10.33, Bruno	250	249	001	044	204	125	RESP.
071	Nom.	DDL 1213. Em. 10.36, Crimi e altri	251	250	000	056	194	126	RESP.
072	Nom.	DDL 1213. Emm. 10.34 e 10.100, la Commissione; De Pin	255	254	014	230	010	128	APPR.
073	Nom.	DDL 1213. Em. 10.101, De Pin	253	252	001	061	190	127	RESP.
074	Nom.	DDL 1213. Em. 10.102 (testo 2), De Pin	249	248	013	188	047	125	APPR.
075	Nom.	DDL 1213. Em. 10.37, Endrizzi e altri	248	247	008	051	188	124	RESP.
076	Nom.	DDL 1213. Em. 10.38, Crimi e altri	248	247	000	048	199	124	RESP.
077	Nom.	DDL 1213. Em. 10.39, Nencini e altri	245	244	000	075	169	123	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 7

Seduta N. 0188

del 11/02/2014 15.10.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
078	Nom.	DDL 1213. Em. 5.400, la Relatrice	249	248	009	189	050	125	APPR.
079	Nom.	DDL 1213. Em. 11.1, Crimi e altri	255	254	009	048	197	128	RESP.
080	Nom.	DDL 1213. Em. 11.30, la Commissione	248	247	000	185	062	124	APPR.
081	Nom.	DDL 1213. Em. 11.3 (prima parte), Crimi e altri	254	253	009	053	191	127	RESP.
082	Nom.	DDL 1213. Em. 11.5 (testo 2 corretto)/100, Zeller e altri	255	254	000	199	055	128	APPR.
083	Nom.	DDL 1213. Em. 11.5 (testo 2 corretto), la Commissione	251	250	000	246	004	126	APPR.
084	Nom.	DDL 1213. Em. 11.12, Sposetti	252	251	009	074	168	126	RESP.
085	Nom.	DDL 1213. Em. 11.15, la Commissione	254	253	000	250	003	127	APPR.
086	Nom.	DDL 1213. Em. 11.19 (testo 2), la Commissione	254	253	000	206	047	127	APPR.
087	Nom.	DDL 1213. Em. 11.21, Crimi e altri	253	252	005	054	193	127	RESP.
088	Nom.	DDL 1213. Em. 11.101, Giuseppe Esposito	258	257	009	074	174	129	RESP.
089	Nom.	DDL 1213. Em. 11.500, la Relatrice	257	256	006	205	045	129	APPR.
090	Nom.	DDL 1213. Em. 11.100, la Commissione	245	244	000	233	011	123	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
091	Nom.	DDL 1213. Em. 11.28, De Petris e altri	248	247	000	047	200	124	RESP.
092	Nom.	DDL 1213. Em. 11.0.2, De Petris e altri	251	250	000	012	238	126	RESP.
093	Nom.	DDL 1213. Em. 11.0.4 (testo 2 corretto), Augello e Giuseppe Esposito	250	249	003	223	023	125	APPR.
094	Nom.	DDL 1213. Emm. 12.1 e 12.2, Sposetti; Crimi e altri	243	241	000	095	146	121	RESP.
095	Nom.	DDL 1213. Em. 12.3, Augello e altri	244	243	000	022	221	122	RESP.
096	Nom.	DDL 1213. Em. 12.100 (testo 2), la Commissione	245	244	009	152	083	123	APPR.
097	Nom.	DDL 1213. Em. 12.750, la Relatrice	248	247	009	155	083	124	APPR.
098	Nom.	DDL 1213. Em. 12.4, Giuseppe Esposito e Augello	248	247	001	130	116	124	APPR.
099	Nom.	DDL 1213. Em. 12.6, De Petris e altri	243	242	000	068	174	122	RESP.
100	Nom.	DDL 1213. Em. 12.100a (testo 2), Pagliari	245	244	008	182	054	123	APPR.
101	Nom.	DDL 1213. Em. 13.0.1 (testo 2), la Commissione	249	247	001	245	001	124	APPR.
102	Nom.	DDL 1213. Em. 14.3, Giuseppe Esposito e Augello	246	244	055	035	154	123	RESP.
103	Nom.	DDL 1213. Em. 14.4, Endrizzi e altri	238	237	002	071	164	119	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 9

Seduta N. 0188

del 11/02/2014 15.10.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
104	Nom.	DDL 1213. Em. 14.0.1, la Commissione	245	244	005	209	030	123	APPR.
105	Nom.	DDL 1213. Em. 14.0.4, la Commissione	244	243	044	199	000	122	APPR.
106	Nom.	DDL 1213. Em. 15.300, Bruno	245	243	004	233	006	122	APPR.
107	Nom.	DDL 1213. Em. 17.0.100, la Commissione	240	239	049	189	001	120	APPR.
108	Nom.	DDL 1213. Em. 18.1 (testo 3), la Commissione	240	236	001	234	001	119	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 1

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
AIROLA ALBERTO								C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA																				
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
AMATI SILVANA								C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO						C	C	C	F	F	F	F	F		F	C	C	F	C	C
AUGELLO ANDREA								C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO																				
BARANI LUCIO	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F
BAROZZINO GIOVANNI	C	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	A	C	C	A
BATTISTA LORENZO	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
BELLOT RAFFAELA	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
BERGER HANS	C	C	C	C	C	C	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
BERNINI ANNA MARIA								F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BERTOROTTA ORNELLA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F		F	F	F	C	C		C	C
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
BIGNAMI LAURA	C	F	F	F	F	F		F	F	F	A	A	F		C	C	F	C	A	A
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
BISINELLA PATRIZIA	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BITONCI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	C	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
BOCCA BERNABO'																				
BOCCHINO FABRIZIO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA		C	C	C	C	C	C		F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
BOTTICI LAURA																				
BROGLIA CLAUDIO	A	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F		F	F	C	C	F	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	F	F
BRUNO DONATO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
BUEMI ENRICO	A	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
BULGARELLI ELISA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 2

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
CALDEROLI ROBERTO	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C
CAMPANELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANDIANI STEFANO	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CAPPELLETTI ENRICO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CARRARO FRANCO	C	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F
CASALETTO MONICA						F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
CASINI PIER FERDINANDO								C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	A	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CASTALDI GIANLUCA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	A	F	A	C	C	F	C	A	A
CATALFO NUNZIA																C	F	C	A	A
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CERONI REMIGIO																				
CERVELLINI MASSIMO	C	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	A	C	C	A
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CHITI VANNINO	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO								C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
CIOFFI ANDREA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
CIRINNA' MONICA		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F			C	F	C	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
COLLINA STEFANO			C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
COLUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	A	A	F	A	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F		F	C	C	F	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CONTI RICCARDO	A	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
COTTI ROBERTO	C	F	F	F	F	F	F	C		F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
CRIMI VITO CLAUDIO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	A	F	A	C	C	F	C	A	A
CROSIO JONNY	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 3

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ALI' ANTONIO								C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F		F		C	F	F	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI							C	F		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
D'ANNA VINCENZO						C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	C	C	C	C	F			F	F		F	C	C	F	F	C
DAVICO MICHELINO																				
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE																				
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	A	C	C	A
DE PIETRO CRISTINA								C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
DE PIN PAOLA	C	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	A	C	C	A
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F		C		C	C		F	F	C
DIRINDIN NERINA	A	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DIVINA SERGIO	C	A	A	F	C	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI			F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C													
ESPOSITO STEFANO	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	
FABBRI CAMILLA	A	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FALANGA CIRO																				
FASANO ENZO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
FATTORI ELENA																				
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	A	C		C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FAVERO NICOLETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FAZZONE CLAUDIO								F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA		C	C	C	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FISSORE ELENA																				
FLORIS EMILIO																				
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 4

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
FRAVEZZI VITTORIO	A	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
FUCKSIA SERENELLA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	F	A	F
GAETTI LUIGI	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F		C	C	F	C	A	A
GALIMBERTI PAOLO								F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
GAMBARO ADELE	C	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	A	C	C	A
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
GIANNINI STEFANIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
GIARRUSSO MARIO MICHELE		F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	
GINETTI NADIA								C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	A	C	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F	F	
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	F	F	F	F	F	F	C		F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
GOTOR MIGUEL	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F		F	F	C	C	F	C	C
GRANAIOLA MANUELA	A	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F		F	F	F	C	C	F	C	C
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO								C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	F	F	F	C	C	F	C	C	
IURLARO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
LAI BACHISIO SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LANGELLA PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LANIECE ALBERT	A	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
LANZILLOTTA LINDA								C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
LEZZI BARBARA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LO GIUDICE SERGIO		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
LONGO EVA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
LONGO FAUSTO GUILHERME																				
LUCHERINI CARLO																				
LUCIDI STEFANO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	A	F	C	A	A
LUMIA GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	
MALAN LUCIO				C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 5

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MANCONI LUIGI						C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MANCUSO BRUNO						C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
MANGILI GIOVANNA	C	F	F	F	F	F	F	C		F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MARIN MARCO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.								C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MARINO LUIGI								C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTELLI CARLO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MARTON BRUNO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO					C	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO								F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MILO ANTONIO																				
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	C	A	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MOLINARI FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	F	C		F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MONTEVECCHI MICHELA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MORONESE VILMA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	F	F	F	F	C	C	F		C
MUNERATO EMANUELA	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	C	C	F	C	A	A
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
NENCINI RICCARDO	A	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 8

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
VILLARI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F
VOLPI RAFFAELE	C	A	A	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ZANDA LUIGI								C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO																				
ZANONI MAGDA ANGELA		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ZELLER KARL	A	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ZIN CLAUDIO	A	C	C	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C
ZIZZA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 9

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
AIELLO PIERO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
AIROLA ALBERTO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
ALBANO DONATELLA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA					C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	
ALBERTINI GABRIELE	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ALICATA BRUNO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
AMATI SILVANA	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ANGIONI IGNAZIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
ASTORRE BRUNO	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
AUGELLO ANDREA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO																				
BARANI LUCIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	A	A	F	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	C	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
BERGER HANS	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
BERNINI ANNA MARIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BIANCO AMEDEO	F	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BIANCONI LAURA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BIGNAMI LAURA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F		A	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BISINELLA PATRIZIA	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BITONCI MASSIMO	F	F	C	F	A	F	F		A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
BOCCA BERNABO'					C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F		F
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA		C	C	F	C	F							F	F	F	C	F	C	C	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BOTTICI LAURA						F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
BROGLIA CLAUDIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
BRUNI FRANCESCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
BRUNO DONATO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
BUEMI ENRICO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	F	C	C	F
BULGARELLI ELISA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F				F	F			F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 10

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
CALDEROLI ROBERTO	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
CALEO MASSIMO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANDIANI STEFANO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CANTINI LAURA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
CARDIELLO FRANCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CARDINALI VALERIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CARRARO FRANCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CASALETTO MONICA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	A	F
CASINI PIER FERDINANDO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	C	C	F
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CERONI REMIGIO																				
CERVELLINI MASSIMO	F	A	A	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CHITI VANNINO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
CIRINNA' MONICA	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
COLLINA STEFANO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
COLUCCI FRANCESCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	F	C	F		F		F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CONTE FRANCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CONTI RICCARDO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
CORSINI PAOLO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
COTTI ROBERTO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
CROSIO JONNY	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
CUOMO VINCENZO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
D'ADDA ERICA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 11

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D'ALI' ANTONIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	F	C	C	F
DALLA TOR MARIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	C	C	F	C	F	F		F	F	F	C	F	F	C	C		C	C	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
D'ANNA VINCENZO	F	C	C	F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F		F	C	C	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	
DAVICO MICHELINO																				
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE																				
DE MONTE ISABELLA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
DE PETRIS LOREDANA	F	A	A	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
DE PIN PAOLA	F	A	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C		F
DI BIAGIO ALDO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
DIRINDIN NERINA	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
DIVINA SERGIO	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
D'ONGHIA ANGELA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE		C	C	F	C		F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	C	C	F
ESPOSITO STEFANO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
FABBRI CAMILLA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
FALANGA CIRO																				
FASANO ENZO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
FATTORI ELENA						F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
FATTORINI EMMA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F
FAVERO NICOLETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
FEDELI VALERIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
FERRARA ELENA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
FERRARA MARIO	F	C	C	F	C	F			F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
FILIPPI MARCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
FISSORE ELENA													F	F	C	C	F	C	C	F
FLORIS EMILIO																				
FORMIGONI ROBERTO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 12

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																				
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	
FORNARO FEDERICO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	
FRAVEZZI VITTORIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C		
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
GAETTI LUIGI	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
GALIMBERTI PAOLO	F	C	C	F	C	F					F		F	F	F	C	F	C	C	F	
GAMBARO ADELE	F	A	A	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
GATTI MARIA GRAZIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GENTILE ANTONIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GHEDINI NICCOLO'																					
GHEDINI RITA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GIACOBBE FRANCESCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GIANNINI STEFANIA	F	C	C	F	C																
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
GIBIINO VINCENZO	F	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F			C	C	F	C	C	F	
GINETTI NADIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GIOVANARDI CARLO	F	C	C	F	C																
GIRO FRANCESCO MARIA	F	C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C		F	F	C	C	F	F	F	C	F	
GOTOR MIGUEL	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GRANAIOLA MANUELA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GRASSO PIETRO																					
GUALDANI MARCELLO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	
ICHINO PIETRO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
IDEM JOSEFA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
IURLARO PIETRO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
LAI BACHISIO SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LANGELLA PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LANIECE ALBERT	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
LANZILLOTTA LINDA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F		C	F	
LATORRE NICOLA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
LEPRI STEFANO	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
LEZZI BARBARA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
LIUZZI PIETRO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	
LO GIUDICE SERGIO	F	C	C	F	C	F	F			F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
LO MORO DORIS	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
LONGO EVA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	
LONGO FAUSTO GUILHERME																					
LUCHERINI CARLO																			C	C	F
LUCIDI STEFANO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	
LUMIA GIUSEPPE	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			F	
MALAN LUCIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 13

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
MANASSERO PATRIZIA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MANCONI LUIGI	F			F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C		F
MANCUSO BRUNO	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MANDELLI ANDREA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
MARAN ALESSANDRO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MARCUCCI ANDREA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	F	C									F	F	C	C	F	C	F
MARIN MARCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MARINO LUIGI	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
MARINO MAURO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTELLI CARLO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F
MARTINI CLAUDIO	F	C	C	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MARTON BRUNO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MAURO GIOVANNI	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MILO ANTONIO																				
MINEO CORRADINO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MIRABELLI FRANCO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MORONESE VILMA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
MORRA NICOLA	F	F	F	C	F	F	C	F		C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MUCCHETTI MASSIMO	F	C	C	F	C	F			F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
MUNERATO EMANUELA	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
MUSSINI MARIA	F	F	F	C	F	F	C		F	C	C		F	C	C	F	F	F	C	F
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F
NACCARATO PAOLO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
NENCINI RICCARDO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 16

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
VICECONTE GUIDO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F								
VILLARI RICCARDO	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
VOLPI RAFFAELE	F	F	C	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
ZANDA LUIGI	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	C	C	F
ZANETTIN PIERANTONIO																				
ZANONI MAGDA ANGELA	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	F		C	F	C	F	F	F		F	F		F	F		C	F	C	C	F
ZELLER KARL	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F
ZIN CLAUDIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
ZIZZA VITTORIO	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F
ZUFFADA SANTE	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 17

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
AIELLO PIERO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
ALBANO DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA			C			F											C	C		C
ALBERTINI GABRIELE	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F		C	F	C	C	F	C
ALICATA BRUNO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F
AMATI SILVANA	F	F	C		F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	A	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C				
ANGIONI IGNAZIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	F	F	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	A	C
ASTORRE BRUNO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
AUGELLO ANDREA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO		F	C		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F
BARANI LUCIO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	A	C	A	A	C	F	F	F	F	A	C	F	C	C
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BELLOT RAFFAELA	F	F	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	A	C
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BERGER HANS	F	F	C	A	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
BERNINI ANNA MARIA	F	R	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	C		C	C			
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
BIANCO AMEDEO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
BIANCONI LAURA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
BIGNAMI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C
BISINELLA PATRIZIA	F	F	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	A	C
BITONCI MASSIMO	F	F	F	F	F	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	A	C
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BOCCA BERNABO'	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA	F												C	C	C	C	C			
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BROGLIA CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	A	C	F		C	F	C	C	F	C
BRUNI FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	C	F	C		F	C	C	C	C	C	C	C	F	F
BRUNO DONATO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
BUEMI ENRICO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F		F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 18

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
CALDEROLI ROBERTO	F	F	C	F	F	C	C	A	C	C	F	C	F	C	C	F	A	C	A	C
CALEO MASSIMO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
CALIENDO GIACOMO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	
CAMPANELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANDIANI STEFANO	F	F	C	F	F	C	C	A	C	A	C	C	F	C	C	F	A	F	A	F
CANTINI LAURA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
CARDIELLO FRANCO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	
CARDINALI VALERIA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C
CARRARO FRANCO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
CASINI PIER FERDINANDO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	A	C
CERONI REMIGIO																				
CERVELLINI MASSIMO	C	F	A	A	F	F	A	C	A	A	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CHITI VANNINO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
CIRINNA' MONICA	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	F	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C			C	F	C
COLLINA STEFANO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
COLUCCI FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F		C	A	C
COMPAGNA LUIGI	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	A	C
CONTE FRANCO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CONTI RICCARDO	F	F	C	F	F	F	A	F	C	C										
CORSINI PAOLO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	C
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	R	A	C
CROSIO JONNY	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
CUOMO VINCENZO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
D'ADDA ERICA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 21

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																		
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059
MANASSERO PATRIZIA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MANCONI LUIGI	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		F	
MANCUSO BRUNO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MANDELLI ANDREA	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A
MARAN ALESSANDRO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MARIN MARCO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C
MARINO LUIGI	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F
MARINO MAURO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A
MARTINI CLAUDIO	F																	C	F
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A
MATTEOLI ALTERO																			
MATTESINI DONELLA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MATURANI GIUSEPPINA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MERLONI MARIA PAOLA																			
MESSINA ALFREDO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MILO ANTONIO																			
MINEO CORRADINO	F	F	F	F	F	F	F	C		C	F	C	F	C	F	C	C	A	F
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MIRABELLI FRANCO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F		F	A	C	F	A
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C		
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A		F	A
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
MUCCHETTI MASSIMO	F	F	C	F	F	F	F	C	F		C	C	F	C	C	F	C		C
MUNERATO EMANUELA	F	F	C		F		C	A	C	C	C	F	C	C	F	A	C	A	C
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
NACCARATO PAOLO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
NENCINI RICCARDO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	F	C

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 24

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
VICECONTE GUIDO					F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
VILLARI RICCARDO	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F
VOLPI RAFFAELE	F	F	C		F	F									C	F	A	F	A	C
ZANDA LUIGI	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		F	C
ZANETTIN PIERANTONIO																				
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
ZAVOLI SERGIO		F		F	F		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C			
ZELLER KARL	F	F	C	F	F	F		C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	F	C
ZIN CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ZUFFADA SANTE	F	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 25

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
AIELLO PIERO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F
AIROLA ALBERTO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
ALBANO DONATELLA	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	F		
ALBERTINI GABRIELE	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
ALICATA BRUNO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
AMATI SILVANA	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA						F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F
ANGIONI IGNAZIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	C	A	C	C	C	F	C	F
ASTORRE BRUNO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
AUGELLO ANDREA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BARANI LUCIO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BAROZZINO GIOVANNI	C	C	A	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	A	A	C
BATTISTA LORENZO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BELLOT RAFFAELA	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	C	A	C	C	C	F	C	F
BENCINI ALESSANDRA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BERGER HANS	C	C	F	C	F	C	A	F	C	A	C	A	C	F	C	C		F	C	F
BERNINI ANNA MARIA																				
BERTOROTTA ORNELLA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BIANCO AMEDEO		C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BIGNAMI LAURA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BISINELLA PATRIZIA	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	C	A	C	C	C	F	C	F
BITONCI MASSIMO	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	A	A	C	C	C	F	C	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BOCCA BERNABO'	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BOCCHINO FABRIZIO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA																	C	F	C	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BOTTICI LAURA	C	F	C	C	A	A	C	F	C		F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BROGLIA CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BRUNI FRANCESCO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
BRUNO DONATO	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BUEMI ENRICO	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	F
BULGARELLI ELISA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F		F	C

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 26

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																				
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	
CALDEROLI ROBERTO	C	C	F	C	F	C	A	F	F	C	C	A	C			C	C	F	C	F	
CALEO MASSIMO	C	C	F	C	F	C		F	C	C	C	F	C	F	C	C		F	C	F	
CALIENDO GIACOMO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CAMPANELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CANDIANI STEFANO	F		F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	F	A	C	C	C	F	C	F	
CANTINI LAURA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F			
CAPPELLETTI ENRICO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CARDIELLO FRANCO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CARDINALI VALERIA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CARRARO FRANCO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C				C	F	C	F	
CASALETTO MONICA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CASSANO MASSIMO																					
CASSON FELICE	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	
CASTALDI GIANLUCA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CATALFO NUNZIA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CENTINAIO GIAN MARCO	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	C	A	C	C	C	F	C	F	
CERONI REMIGIO																					
CERVELLINI MASSIMO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	F		F	F	A	C	F	A	A	C	
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CHITI VANNINO	C	C	F	C	F	C	F	F		C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CIOFFI ANDREA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CIRINNA' MONICA	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	F	C	F	C	F	F		C		F	C	F	C	C	F	F	C	F	
COLLINA STEFANO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
COLUCCI FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C	F	
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	F	C	F	C	A	F	A	C	C	F	C	A	C	C	C	F	C	F	
COMPAGNA LUIGI	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	
CONSIGLIO NUNZIANTE	C		F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	C	A	C	C	C	F	C	F	
CONTE FRANCO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CONTI RICCARDO																				C	F
CORSINI PAOLO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C		C	F	C	F	
COTTI ROBERTO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CRIMI VITO CLAUDIO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
CROSIO JONNY	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
CUOMO VINCENZO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
D'ADDA ERICA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 27

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	C	F	C	F	F	A	C	C	F	C	F	C	C	F	C		
DALLA TOR MARIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	F		F	C	F	F	C		C	C		F	F		C	F	C	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F
D'ANNA VINCENZO																			C	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.																				F
DAVICO MICHELINO																				
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	A	C	F	A	A	C
DE MONTE ISABELLA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	A	A	C
DE PIETRO CRISTINA																		C	F	C
DE PIN PAOLA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	A	A	C
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C			C	F
DI BIAGIO ALDO	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	C		F	C	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	F	C	F	F	C		C	F	C	F	C	C	F	F	C	F
DIRINDIN NERINA	C	C	F	C	F	C	F	F	A	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	C	A	C	C	C	F	C	F
D'ONGHIA ANGELA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	F	C	F		C	C	C	F	C			C	C	F	C	F
ESPOSITO STEFANO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FABBRI CAMILLA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FALANGA CIRO																				
FASANO ENZO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FATTORI ELENA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
FATTORINI EMMA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C		F	C	F
FAVERO NICOLETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FAZZONE CLAUDIO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FEDELI VALERIA	C		F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FERRARA ELENA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FERRARA MARIO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FILIPPI MARCO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FILIPPIN ROSANNA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
FISSORE ELENA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	
FLORIS EMILIO																				
FORMIGONI ROBERTO											C	F	C	F	C	C	C	F	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 28

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																				
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	
FORNARO FEDERICO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	F	F	F	C	F	F	A	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C		
FUCKSIA SERENELLA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
GAETTI LUIGI	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
GALIMBERTI PAOLO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	
GAMBARO ADELE	C	C	F	C	F		F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	A	A	C	
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GHEDINI NICCOLO'																					
GHEDINI RITA	C			C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F		C	C	F	C	F	
GIANNINI STEFANIA																					
GIARRUSSO MARIO MICHELE		F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
GIBIINO VINCENZO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GINETTI NADIA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GIOVANARDI CARLO																				C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
GOTOR MIGUEL	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GRANATOLA MANUELA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GRASSO PIETRO																					
GUALDANI MARCELLO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C		C	C	F	
ICHINO PIETRO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C		F	C	F	
IDEM JOSEFA		C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
IURLARO PIETRO																				C	F
LAI BACHISIO SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LANGELLA PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LANIECE ALBERT	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	
LANZILLOTTA LINDA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F			
LATORRE NICOLA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
LEPRI STEFANO	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	
LEZZI BARBARA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
LIUZZI PIETRO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	F	C	F	
LO GIUDICE SERGIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	
LO MORO DORIS	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
LONGO EVA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
LONGO FAUSTO GUILHERME																					
LUCHERINI CARLO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	
LUCIDI STEFANO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	
LUMIA GIUSEPPE	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	
MALAN LUCIO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 29

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
MANASSERO PATRIZIA	C	C	F	C	F	C	F	F		C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MANCONI LUIGI		C	F	C		C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C	F
MANCUSO BRUNO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MANDELLI ANDREA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MANGILI GIOVANNA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MARAN ALESSANDRO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MARCUCCI ANDREA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MARIN MARCO		C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C						C	F
MARINO LUIGI	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTELLI CARLO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MARTINI CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MARTON BRUNO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MASTRANGELI MARINO GERMANO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C		C	C	C	F	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MAURO GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C							C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MILO ANTONIO																				
MINEO CORRADINO	C	C		C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO		C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F		C	C	F	C	F
MIRABELLI FRANCO	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MOLINARI FRANCESCO	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F		F	C	F	C
MONTEVECCHI MICHELA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
MORONESE VILMA						A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MORRA NICOLA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	F	C	F	C	F		C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F
MUNERATO EMANUELA	C	C	F	C	F	C	A	F	C	C	C	A	C	A	C	C	C	F	C	F
MUSSINI MARIA	C	F	C	C	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C				
NACCARATO PAOLO	C	C	F	C	F	C	F	F	A	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F
NENCINI RICCARDO	C	C	C	C	F	C	F	F	A	C	C	F	C	F	C	C	F			

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 32

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
VILLARI RICCARDO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
VOLPI RAFFAELE	C	C	F	A	F	C	A	F	C		C	A	C	A	C	C	C	F	C	F
ZANDA LUIGI	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
ZANETTIN PIERANTONIO																				
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
ZAVOLI SERGIO								F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
ZELLER KARL	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F
ZIN CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F
ZIZZA VITTORIO	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F
ZUFFADA SANTE	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 33

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
AIELLO PIERO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F
AIROLA ALBERTO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
ALBANO DONATELLA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA			C	C				C	C					F						
ALBERTINI GABRIELE	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ALICATA BRUNO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F
AMATI SILVANA	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C
ANGIONI IGNAZIO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	A
ASTORRE BRUNO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
AUGELLO ANDREA	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	F	C	F	F	C	C	A	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
BARANI LUCIO	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F
BAROZZINO GIOVANNI	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	C	A	A	F	F	A
BATTISTA LORENZO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BELLOT RAFFAELA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BERGER HANS	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	A	C	C	F	F	C	C	F
BERNINI ANNA MARIA																				
BERTOROTTA ORNELLA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
BIANCO AMEDEO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F							
BIANCONI LAURA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
BIGNAMI LAURA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	
BISINELLA PATRIZIA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	A
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BOCCA BERNABO'	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		C	F	F	C	C	C	F	C	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C			C	C	F	C	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
BOTTICI LAURA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BROGLIA CLAUDIO	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
BRUNI FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F
BRUNO DONATO	C	F	F	C	F	F	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	F	C	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
BUEMI ENRICO	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
BULGARELLI ELISA	F	C	F	F	F	C		F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F		C

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 34

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
CALDEROLI ROBERTO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C		C	C	F	F	F	F	A
CALEO MASSIMO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANDIANI STEFANO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F
CANTINI LAURA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA								C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CARDIELLO FRANCO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C							
CARDINALI VALERIA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
CARRARO FRANCO	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F
CASALETTO MONICA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	C	F	F	C	F	F	C	C	F		C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CASTALDI GIANLUCA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CATALFO NUNZIA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C		F	C	C	F	F	F	F
CERONI REMIGIO															F	C	C	C	F	C
CERVELLINI MASSIMO	A	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	F		C	A	A	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
CHITI VANNINO	C		F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CIOFFI ANDREA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CIRINNA' MONICA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COLLINA STEFANO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COLUCCI FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	C	F												
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	A
COMPAGNA LUIGI	C	F		C		F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	F		C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
CONTI RICCARDO	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	A	C	F
CORSINI PAOLO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COTTI ROBERTO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CRIMI VITO CLAUDIO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
CROSIO JONNY	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CUOMO VINCENZO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
D'ADDA ERICA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 35

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	A	F	F	C	F	F	F	C	C	F							
DALLA TOR MARIO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	F	F	F	F	C	C	F			C	F	C	C	F	F	C		F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F		C	F			C	F		
D'ANNA VINCENZO	C	F		C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C		F	C	F		C	F	F			C	F	C	F		F	F	C	F
DAVICO MICHELINO																				
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DE PETRIS LOREDANA	A	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	F	C	F	F		C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
DE PIN PAOLA	A	F	F	A	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DI BIAGIO ALDO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
DIRINDIN NERINA	C	F	F	C	F	F		C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	A
D'ONGHIA ANGELA	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F		F
ESPOSITO STEFANO	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F
FABBRI CAMILLA	C	F	F	A	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FALANGA CIRO																				
FASANO ENZO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F							
FATTORI ELENA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	R		C	C	F	F	C
FATTORINI EMMA	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F
FAVERO NICOLETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	F	F	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F
FEDELI VALERIA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FERRARA ELENA	C	F	F	A	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	A
FERRARA MARIO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F
FILIPPI MARCO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FILIPPIN ROSANNA	C	F		C		F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	
FINOCCHIARO ANNA	C	F	F		F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FISSORE ELENA	C	F		C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FLORIS EMILIO																				
FORMIGONI ROBERTO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F							F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 36

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
FORNARO FEDERICO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FRAVEZZI VITTORIO	C	F		C	F	F	F	C	A	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FUCKSIA SERENELLA	F	C	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
GAETTI LUIGI	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C		F	C
GALIMBERTI PAOLO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F
GAMBARO ADELE	A	F	F	A	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		F					
GATTI MARIA GRAZIA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GIACOBBE FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GIANNINI STEFANIA																				
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
GIBIINO VINCENZO	C	F																		
GINETTI NADIA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F		F	F	C	F
GIRO FRANCESCO MARIA	C		F	C	F	F	C	C	C		F	C	F	F	C	F	F	F	C	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	C	F	F	F	C	F	F	F				F	F	C	C	C	F	F	C
GOTOR MIGUEL	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA		F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F
ICHINO PIETRO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
IDEM JOSEFA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
IURLARO PIETRO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F		C	F	F	C	C	C	F	C	C
LAI BACHISIO SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LANGELLA PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LANIECE ALBERT	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LANZILLOTTA LINDA															P	P	P	P	P	P
LATORRE NICOLA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LEPRI STEFANO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
LEZZI BARBARA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C
LIUZZI PIETRO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F
LO GIUDICE SERGIO	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LO MORO DORIS	C	F	F		F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LONGO EVA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F
LONGO FAUSTO GUILHERME																				
LUCHERINI CARLO	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LUCIDI STEFANO	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F				C	F	F	C
LUMIA GIUSEPPE	C	F	F		F	F	C	C	F	F		C	F						C	F
MALAN LUCIO	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 40

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
VICECONTE GUIDO	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F
VILLARI RICCARDO	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F
VOLPI RAFFAELE	C	F	F		F	F	C	C	F	F	C	C		C	C	F	F	F	F	A
ZANDA LUIGI	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	
ZANETTIN PIERANTONIO																				
ZANONI MAGDA ANGELA	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	C	F	F	C	F	F		C	F					C	C	F	F	C		F
ZELLER KARL	C	F	F	C	F	F	C	C	A	F	C	C	A	C	C	F	F	C	C	F
ZIN CLAUDIO	C	F	F	C	F	F	C	C	A	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ZIZZA VITTORIO	C	F	F	C	C		C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C	F
ZUFFADA SANTE	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F		C	F	C	C	C	F	C	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 41

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000108							
	101	102	103	104	105	106	107	108
AIELLO PIERO	F	F	C	F	F	F	F	F
AIROLA ALBERTO	F	A	F	F	A	F	A	F
ALBANO DONATELLA	F	A	C	F	F	F	F	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA	F							
ALBERTINI GABRIELE	F	C	C	F	F	F	F	F
ALICATA BRUNO	F	C	C	C	F	F	F	F
AMATI SILVANA	F	C	C	F	F	F	A	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	C	F	F	F	F	F
ANGIONI IGNAZIO	F	C	C	F	F	F	F	F
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO								
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	F	C	C	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	C	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F							
BARANI LUCIO	F	F	C	F	F	F	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	A	F	F	F	C	F	F
BATTISTA LORENZO	F	A	F	F	F	F	A	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	A	F	F	A	F	A	F
BERGER HANS	F	C		F	F	F	F	F
BERNINI ANNA MARIA							A	
BERTOROTTA ORNELLA	F	A	F	F	A	F	A	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F				F	F	F	F
BIANCO AMEDEO								
BIANCONI LAURA	F	F						
BIGNAMI LAURA	F	A	F	F	A	F	A	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	C	C	F	F	F	F	F
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	A	F	F	A	F	A	F
BOCCA BERNABO'	F	C	C	C	F	F	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	A	F	F	A	F	A	F
BONAIUTI PAOLO								
BONDI SANDRO								
BONFRISCO ANNA CINZIA		C	C	C		F	F	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	C	C	F	F	F	F	
BOTTICI LAURA	F	A	F	F	A	F	A	F
BROGLIA CLAUDIO	F	C	C	F	F	F	F	F
BRUNI FRANCESCO	F	C	C	C	F	F	F	F
BRUNO DONATO	F	C	C	C	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	A	F	F	A	F	A	F
BUEMI ENRICO	F	C	C	F	F	F	F	F
BULGARELLI ELISA	F	A	F	F	A	F	A	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 42

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000108							
	101	102	103	104	105	106	107	108
CALDEROLI ROBERTO	A	F	F	A	F	F	F	F
CALEO MASSIMO	F	C	C	F	F	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	C	F	F	F	F
CAMPANELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
CANDIANI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F
CANTINI LAURA	F	C	C	F	F	F	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	C	C	F	F	F	F	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	A	F	F	A	F	A	F
CARDIELLO FRANCO								
CARDINALI VALERIA	F	C	C	F	F	F	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	F	C	F	F			
CARRARO FRANCO	F	C	C	C	F	F	F	F
CASALETTO MONICA	F	A	F	F	A	F	A	F
CASINI PIER FERDINANDO	F	C	C	F	F	F	F	F
CASSANO MASSIMO								
CASSON FELICE	F	C	C	F	F	F	F	F
CASTALDI GIANLUCA	F	A	F	F	A	F	A	F
CATALFO NUNZIA	F	A	F	F	A	F	A	F
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F
CERONI REMIGIO	F	C	C	F	F	F	F	F
CERVELLINI MASSIMO	F	A	F	F	F	C	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F	C	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	F	C	C	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	A	F	F	A	F	A	F
CIOFFI ANDREA	F	A	F	F	A	F	A	F
CIRINNA' MONICA	F	C	C	F	F	F	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	C	C	F	F	F	F	F
COLLINA STEFANO	F	C	C	F	F	F	F	F
COLUCCI FRANCESCO								
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	R	F		F	F	F	F	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	F	F	C	F	F	F	F	F
CONTI RICCARDO	F	C	C	F	F	F		
CORSINI PAOLO		C	C	F	F	F	F	F
COTTI ROBERTO	F	A	F	F	A	F	A	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	A	F	F	A	F	A	F
CROSIO JONNY	M	M	M	M	M	M	M	M
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	C	C	F	F	F	F	F
CUOMO VINCENZO	F	C	C	F	F	F	F	F
D'ADDA ERICA	F	C	C	F	F	F	F	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 43

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000108							
	101	102	103	104	105	106	107	108
D'ALI' ANTONIO								
DALLA TOR MARIO	F	F	C	F	F	F	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	C	C	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		C			F		F	F
D'ANNA VINCENZO	F	C		C	F	F		
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	F	C		F	F	F		
DAVICO MICHELINO								
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	C	C	F	F	F	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	A	F	F	F	C		F
DE MONTE ISABELLA	F	C	C	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	A	F	F	F	C	F	F
DE PIETRO CRISTINA	F	A	F	F	A	F	A	F
DE PIN PAOLA	F	A	F	F	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO								
DEL BARBA MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F	C	C	F	F	F	F	F
DI BIAGIO ALDO	F	C	C	F	F	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	F	F						
DI GIORGI ROSA MARIA	F	C			F	F		F
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	C	C	F	F	F		F
DIRINDIN NERINA	F	C	C	F	F	F	F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ONGHIA ANGELA	F	C	C	F	F	F	F	F
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	F	A	F	F	A	F	A	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	A	F	F	A	F	F
ESPOSITO STEFANO	F	C	C	F	F	F	F	F
FABBRI CAMILLA	F	C	C	F	F	F	F	F
FALANGA CIRO								
FASANO ENZO								
FATTORI ELENA	F	A	F	F	A	R	A	F
FATTORINI EMMA	F	C	C	F	F	F	C	F
FAVERO NICOLETTA	F	C	C	F	F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	C	F	F	F	F
FEDELI VALERIA	F	C	C	F	F	F	F	F
FERRARA ELENA	F	C	C	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	F	C	C	F	F	F	F	F
FILIPPI MARCO	F	C	C	F	F	F	F	F
FILIPPIN ROSANNA	F	C	C	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	C	C	F	F	F	F	F
FISSORE ELENA	F	C	C	F	F	F	F	F
FLORIS EMILIO								
FORMIGONI ROBERTO	F	C	C	F	F	F	F	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 44

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000108							
	101	102	103	104	105	106	107	108
FORNARO FEDERICO	F	C	C	F	F	F	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	C	C	A	F	F	F	F
FUCKSIA SERENELLA	F	A	F	F	A	F	A	F
GAETTI LUIGI	F	A	F	F	A	F	A	A
GALIMBERTI PAOLO	F	C		C	F	F	F	F
GAMBARO ADELE	F	A	F	F	F	A	F	F
GASPARRI MAURIZIO								
GATTI MARIA GRAZIA	F	C	C	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	C						
GHEDINI NICCOLO'								
GHEDINI RITA	F		C	F	F	F	F	F
GIACOBBE FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	F	F
GIANNINI STEFANIA								
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	A	F	F	A	F	A	F
GIBIINO VINCENZO								
GINETTI NADIA	F	C	C	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	C	C	F	F	F		
GIRO FRANCESCO MARIA	F	C	C	F	F	F	F	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	A	F	F	A	F	A	F
GOTOR MIGUEL	F	C	C	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	C	C	F	F	F	F	F
GRASSO PIETRO								
GUALDANI MARCELLO	F	F	C	F	F	F	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	C	C	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	C	C	F	F	F	F	F
IDEM JOSEFA	F	C	C	F	F	F	F	F
IURLARO PIETRO	F	F	C	C	F	F		
LAI BACHISIO SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M
LANGELLA PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M
LANIECE ALBERT	F	C	C	A	F	F	F	F
LANZILLOTTA LINDA	P	P	P	P	P	P	P	P
LATORRE NICOLA	F	C	C	F	F	F	F	F
LEPRI STEFANO	F	C	C	F	F	F	F	F
LEZZI BARBARA	F		F	F	A	F	A	F
LIUZZI PIETRO	F	C	C	C	F	F	F	F
LO GIUDICE SERGIO	F	C	C	F	F	F	F	F
LO MORO DORIS	F	C	C	F	F	F	F	F
LONGO EVA	F	C	C	C	F	F	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME								
LUCHERINI CARLO	F	C	C	F	F	F	F	F
LUCIDI STEFANO	F	A	F	F	A	F	A	F
LUMIA GIUSEPPE	F	C	C	F		F	F	F
MALAN LUCIO	F	C	C	C	F	F	F	F

Seduta N. 0188 del 11/02/2014 Pagina 48

Totale votazioni 108

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000108							
	101	102	103	104	105	106	107	108
VICECONTE GUIDO	F	F	C	F	F	F	F	F
VILLARI RICCARDO	F	C	C	C	F	F	F	F
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	F	R	C	F	F		F	F
ZANETTIN PIERANTONIO								
ZANONI MAGDA ANGELA	F	C	C	F	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO			C				F	F
ZELLER KARL	F	C	C	A	F	F	F	F
ZIN CLAUDIO	F	C	C	F	F	F	F	R
ZIZZA VITTORIO	F	C	C	C	F	F	F	C
ZUFFADA SANTE	F	C	C	C	F	F	F	F

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1213:

sugli emendamenti 9.0.1 e 11.1, il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.4, i senatori Endrizzi, Lepri e Repetti avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bitonci, Bubbico, Campanella, Cattaneo, Ciampi, Crosio, Del Barba, De Poli, Di Giorgi, Donno, Favero, Guerra, Lai, Langella, Marino Mauro Maria, Minniti, Monti, Perrone, Petrocchi, Piano, Pinotti, Romano, Saggese, Sciascia, Sollo, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Tonini, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, trasmissione di ordinanza di archiviazione

Con lettera in data 11 febbraio 2014, il Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, copia dell'ordinanza con la quale il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta tenutasi in pari data, l'archiviazione degli atti del procedimento n. 1/XVII concernente il Presidente della Repubblica (relativo a due atti di denuncia presentati dal senatore Santangelo e dal deputato D'Incà).

Poiché analoga comunicazione viene resa in data odierna alla Camera dei deputati, decorre da domani mercoledì 12 febbraio 2014 il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219 e dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste di presentazione al Parlamento in seduta comune di una relazione del Comitato in ordine agli atti di denuncia sopra indicati.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 febbraio 2014, dalle ore 9,30 alle ore 19,30, presso gli uffici della Presidenza.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Puglisi Francesca

Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate (1295)

(presentato in data 04/2/2014);

senatrice Ghedini Rita

Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l'inserimento lavorativo dei detenuti (1296)

(presentato in data 10/2/2014);

senatori Bocchino Fabrizio, Airola Alberto, Battista Lorenzo, Bencini Alessandra, Bignami Laura, Blundo Rosetta Enza, Campanella Francesco, Cappelletti Enrico, Cotti Roberto, Donno Daniela, Fucksia Serenella, Molinari Francesco, Montevocchi Michela, Paglini Sara, Romani Maurizio, Scibona Marco, Serra Manuela, Vacciano Giuseppe, Lezzi Barbara

Disposizioni in materia di istruzione (1297)

(presentato in data 07/2/2014);

senatori Bocchino Fabrizio, Bignami Laura, Montevocchi Michela, Serra Manuela, Donno Daniela, Blundo Rosetta Enza, Cappelletti Enrico, Battista Lorenzo

Disposizioni in materia di Università (1298)

(presentato in data 07/2/2014).

Governmento, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 4 febbraio 2014, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0400, del 28 novembre 2013, avviata – ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – per mancato recepimento della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 59/1).

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 e 30 gennaio, 4 e 6 febbraio 2014, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14ª Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013. Cause riunite C-660/11 e C-8/12 (Daniele Biasci e altri contro Ministero dell'interno – questura di Livorno (C-660/11) e Cristian Rainone e altri contro Ministero dell'interno e altri (C-8/12). Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana). Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Articoli 43 CE e 49 CE – Giochi d'azzardo – Raccolta di scommesse – Presupposti per l'autorizzazione – Obbligo di possedere un'autorizzazione di polizia e una concessione – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione – Divieto – Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d'azzardo (*Doc. LXXXIX*, n. 17), alla 6ª Commissione;

Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Causa T-218/09 (Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica di Lettonia, contro Commissione europea). Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l'assunzione di assistenti – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (*Doc. LXXXIX*, n. 18), alla 1ª Commissione;

Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Causa T-164/08 (Repubblica italiana, sostenuta da Regno di Spagna, contro Commissione europea). Regime linguistico – Bando di concorso gene-

rale per l'assunzione di medici – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Informazione relativa al bando di concorso generale – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (*Doc. LXXXIX*, n. 19), alla 1ª Commissione;

Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Causa T-142/08 (Repubblica italiana, sostenuta da Regno di Spagna, contro Commissione europea). Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Informazione relativa ai bandi di concorsi generali – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (*Doc. LXXXIX*, n. 20), alla 1ª Commissione;

Sentenza del tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013. Causa T-126/09 (Repubblica italiana contro Commissione europea). Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Informazione relativa ai bandi di concorsi generali – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali (*Doc. LXXXIX*, n. 21), alla 1ª Commissione;

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013. Causa C-236/11 (Commissione europea contro Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica ceca, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica di Polonia e Repubblica di Finlandia). Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 310 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Divergenze tra versioni linguistiche – Normativa nazionale che prevede l'applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori – Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente» (*Doc. LXXXIX*, n. 22), alla 6ª Commissione;

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013. Causa C-369/11 (Commissione europea contro Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica ceca). Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 2001/14/CE – Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura – Indipendenza del gestore dell'infrastruttura (*Doc. LXXXIX*, n. 23), alla 8ª Commissione;

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2013. Causa C-94/12 (Svm Costruzioni 2 Spa e Mannocchi Luigino DI contro provincia di Fermo. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche – Italia). Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Capacità economica e finanziaria – Capacità tecniche e professionali – Articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 – Facoltà per un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti – Articolo 52 – Sistema di certificazione – Appalti pubblici di lavori – Normativa nazionale che impone la titolarità di un'attestazione di qualificazione corrispondente alla categoria e all'importo dei lavori oggetto dell'appalto –

Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per lavori compresi in una stessa categoria (*Doc. LXXXIX, n. 24*), alla 8ª Commissione;

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2013. Causa C-353/12 (Commissione europea contro Repubblica italiana). Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto a favore della Ixfin Spa – Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Mancata esecuzione (*Doc. LXXXIX, n. 25*), alla 10ª Commissione.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 e 6 febbraio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) per l'esercizio 2012 (*Doc. XV, n. 112*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;

dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l'esercizio 2012 (*Doc. XV, n. 113*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 24 gennaio al 10 febbraio 2014 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00708, del senatore Borioli ed altri.

Mozioni

BITONCI, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI – Il Senato,

premessi che:

le aree delle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera rappresentano ad un tempo situazioni di difficoltà competitiva rispetto ai confinanti territori svizzeri e realtà estremamente importanti quanto a capacità di traino dell'intero sistema economico del Paese;

la crisi economica italiana porta un crescente numero di attività economiche, non solo frontaliere, a varcare la frontiera in cerca di lavoro, e a trasferire la propria attività oltre confine, beneficiando di sistemi fiscali a minor carico, con costo del lavoro più basso e quindi recuperata competitività;

recentemente la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ha affrontato il tema dei rapporti economici delle zone di confine attraverso un apposito tavolo per la competitività e lo sviluppo;

lo scenario valutato mostra chiaramente che lo spostamento delle attività produttive poco oltre il confine nazionale italiano non è esclusivamente da ricondurre a temi generali, ma anche ad un quadro politico istituzionale svizzero più stabile e affidabile, e soprattutto alla consolidata presenza di sistemi amministrativi a minore carico burocratico, fiscale e anche ad una bolletta energetica molto meno pesante;

le società svizzere, ad esempio, pagano imposte ad aliquote variabili, a seconda della loro attività e ubicazione, con un carico fiscale che varia tra il 16 e il 25 per cento, e il cuneo fiscale che incide sul costo del lavoro è di più basso di oltre il 25 per cento;

il Ticino, in questo scenario, è il terzo miglior cantone della Svizzera (dal punto di vista fiscale) e rappresenta un punto di riferimento per il trasferimento delle attività economiche dei confinanti territori italiani, che sono quindi ulteriormente impoveriti nella propria capacità economica e fiscale;

per un sempre maggiore numero di attività economiche la Confederazione elvetica, e il Canton Ticino in particolare, oggi rappresenta un territorio rispettoso e premiante per chi ha voglia di lavorare: bassa pressione fiscale ed efficienza del sistema Paese sono una calamita sempre più potente;

così, anche a causa della crisi, negli ultimi anni l'emigrazione è tornata a crescere, e dall'inizio del 2012 a oggi sono quasi 6.000 gli italiani che hanno ottenuto la residenza in Svizzera, per la maggior parte in Ticino, nei Grigioni e nel Vallese, i cantoni confinanti in cui si parla la lingua italiana;

da anni la Svizzera ha inoltre adottato speciali politiche per attirare investimenti: ne è un esempio il progetto «Copernico», che da solo, dal 1997 al 2012, ha portato 113 aziende italiane in canton Ticino;

l'analisi dei dati oggettivi dell'attuale difficile situazione economica e sociale fa ritenere quindi quanto mai necessaria l'individuazione di specifici provvedimenti di legge atti a contenere il costante impoverimento economico delle zone della Lombardia confinanti con la Svizzera, generato dallo spostamento delle attività economiche oltre confine nazionale nel territorio svizzero contermina,

impegna il Governo ad attuare un sistema fiscale di compensazione e competitività, per i territori della Lombardia e del Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera, introducendo norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche, al fine di compensare il divario competitivo esistente.

(1-00214)

MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA, DE PIETRO, MARTELLI, BIGNAMI, MONTEVECCHI, CASALETTO – Il Senato,

premessi che:

i milioni di cittadini italiani residenti all'estero, ai quali si aggiungono i cittadini di discendenza italiana, sono i veri protagonisti della promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo e, in definitiva, dell'immagine e dell'economia del nostro Paese;

negli ultimi anni, l'emigrazione dei nostri concittadini è stata altamente qualificata: giovani studenti, ricercatori, professionisti ed imprenditori, che hanno interesse ad un rapporto di forte interconnessione con il Paese di origine, nel quale potrebbero rientrare per mettere a frutto le esperienze e le conoscenze maturate all'estero, costituiscono una preziosa risorsa economica, culturale e politica per il Paese;

l'Italia oggi è rappresentata nel mondo attraverso una rete di 319 uffici tra ambasciate, rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, delegazioni diplomatiche speciali, uffici consolari e istituti italiani di cultura, che svolgono un ruolo importante per la cooperazione politica, la promozione delle relazioni economiche, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione culturale e scientifica e i servizi ai cittadini italiani in mobilità e ai cittadini residenti all'estero;

il costo totale della rete estera (inclusi le scuole e i corsi di italiano all'estero) equivale al 44 per cento del bilancio della Farnesina;

nonostante le riduzioni di bilancio del Ministero degli affari esteri, susseguitesì almeno negli ultimi 5 anni, e le difficoltà del contesto globale, la rete diplomatica consolare italiana svolge con qualità fondamentali funzioni sia in materia di promozione dell'economia italiana nel mondo sia per la tutela dei diritti e degli interessi dei nostri concittadini all'estero;

l'intero sistema diplomatico-consolare e degli istituti di cultura rappresenta una risorsa preziosa per la protezione e la proiezione globale dei nostri interessi politici, economici, culturali e linguistici, che deve essere rafforzata e potenziata nelle aree geografiche strategicamente più rilevanti;

rilevato che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404, esige dal Ministero degli affari esteri un ammodernamento della rete diplomatica nazionale, in modo da renderla più coerente con le continue evoluzioni del quadro internazionale;

il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 1, individua per la prima volta l'elaborazione di un programma per la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica come passo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica e di superamento del criterio della spesa storica;

la situazione economica attuale impone delle riduzioni della spesa, come richiesto dalla commissione incaricata della *spending review* e come previsto, in linea con i precedenti provvedimenti, dal decreto-legge n. 95 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che, all'articolo 2 comma 5, impone al Ministero degli affari esteri obblighi più stringenti al fine di realizzare l'ammodernamento della rete diplomatico-consolare, in particolare richiedendo riduzioni del personale della carriera diplomatica e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero;

dal 2008 al 2013, il Ministero ha effettuato una riduzione della spesa di quasi il 28 per cento; nel medesimo periodo, le attività culturali, educative, ricreative e informative degli italiani all'estero, nonché l'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero hanno subito una riduzione della spesa, rispettivamente dell'87 per cento circa e del 74 per cento, risultando i capitoli di bilancio di gran lunga più dissanguati;

la commissione per la *spending review* del Ministero degli affari esteri, insediata nel 2011, considerava «indispensabile continuare nell'azione già avviata di razionalizzazione della rete estera, dalla presenza scolastica, dal patrimonio immobiliare, dai contributi alle organizzazioni internazionali e in parallelo agire in un'ottica pluriennale sull'efficienza della struttura e sulla qualità della spesa, soprattutto incidendo su quella per il personale, che rappresenta il 47,2 per cento del totale anche a causa delle progressive forti riduzioni del bilancio della Farnesina»;

i tagli operati negli anni sul bilancio complessivo del Ministero hanno prodotto un impoverimento del ruolo e dei servizi offerti dalle strutture estere, se non addirittura lo smantellamento e la chiusura delle sedi consolari, che come detto rappresentano strumenti essenziali ai fini della proiezione internazionale del nostro Paese e della tutela dei concittadini all'estero;

come ricordato dal Vice Ministro degli affari esteri Marta Dassù, nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni parlamentari competenti, la riorganizzazione della rete diplomatico-consolare è una necessità dettata non solo da motivazioni geopolitiche, ma viene a configurarsi

come un vero e proprio obbligo di legge e deve mirare ad un potenziamento della presenza italiana nelle aree geografiche emergenti.

il vice ministro Dassù ha ricordato come il complessivo riorientamento della rete diplomatico-consolare, pur dovendo rispondere ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, non avrebbe dovuto sottostare ad una logica di tagli lineari, in base alla quale non si attuerebbe un reale efficientamento della rete, ma, al contrario, si favorirebbe il mantenimento delle discrepanze tra Paesi extraeuropei con economie emergenti (attualmente sottorappresentati) e realtà europee ormai mature dove vigono meccanismi di tutela comune del cittadino;

considerato che:

il piano presentato dal Ministero nel luglio 2013, intitolato «Riorientamento della rete consolare», contraddice quanto indicato dalla commissione per la *spending review* e quanto affermato dal Vice Ministro, perseverando nella logica dei tagli lineari ai servizi, lasciando inalterata la composizione della spesa, in particolare quella riguardante il personale, confermando l'anomalia del «modello» italiano rispetto agli assetti vigenti negli altri Paesi europei, a cominciare da un rapporto tra personale di ruolo inviato dall'Italia ed inserito nella rete consolare e personale a contratto assunto *in loco* fortemente sbilanciato a favore del primo;

nell'elaborazione del piano, il Ministero deve assumere il parere del Comitato generale degli italiani all'estero (CGIE), come prescritto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, che qualifica come obbligatorio il parere del CGIE sugli orientamenti del Governo concernenti le linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali;

le chiusure previste dal piano sono in contraddizione con i criteri fissati dalla commissione per la *spending review*, anche là dove prevede che, nel riorientare le risorse verso Paesi emergenti o di nuova priorità e proseguendo la riduzione delle sedi consolari situate in Europa, vada preservata la rete diplomatico-consolare, che rappresenta una risorsa per il Paese: circa un terzo delle soppressioni di uffici all'estero previste avviene al di fuori dei confini europei; alcune delle stesse sedi europee da sopprimere o accorpare non sembrano, peraltro, essere state scelte seguendo le raccomandazioni della commissione. È il caso dell'istituto italiano di cultura di Salonico, che produce fondi ed è, dunque, in grado di svolgere la propria attività con costi molto ridotti per il Ministero; la sua soppressione condurrebbe poi a concentrare nella sola (e lontana) Atene gli uffici italiani in Grecia. Analogo discorso vale per la Turchia, dove a seguito della programmata soppressione della sede distaccata di Ankara, che aveva competenza per una vasta zona, produce la conseguenza di affidare a un unico istituto italiano di cultura la competenza per una vasta area territoriale, acuendo le difficoltà di mantenere elevato, o comunque efficace, lo *standard* degli istituti e il livello dei servizi offerto ai cittadini;

la soppressione di altre strutture, quali l'istituto italiano di cultura di Lione, dove è forte la presenza italiana, o quello di Copenhagen, e in generale di quegli istituti che hanno sede in aree di forte richiesta di corsi

di lingua italiana non è accompagnata da adeguati chiarimenti su come verranno sostenute e svolte le attività di promozione della cultura italiana;

da un'attenta analisi del documento prodotto dal Ministero «Farnesina 2015-La politica estera al servizio del Paese: dall'austerità alla crescita», non risultano programmati gli opportuni servizi sostitutivi, che pure il vice ministro Dassù aveva più volte menzionato nel corso delle audizioni parlamentari;

nonostante le riduzioni previste, continuano a persistere situazioni di compresenza di più strutture diplomatiche nella stessa sede;

il Ministero, pur essendo stato più volte invitato dai parlamentari ad aprire un dialogo per condividere dati certi su spese e risparmi e per avviare un confronto sulle necessità e le priorità, ha di fatto proseguito nelle linee che si era dato,

impegna il Governo:

1) a sospendere immediatamente tutte le decisioni fin qui prese per il riorientamento della rete consolare, così come progettato dal Ministero degli affari esteri;

2) a superare la logica dei tagli lineari, elaborando e presentando alle competenti Commissioni parlamentari un piano di riorientamento della rete e dei servizi diplomatici consolari, in linea con le direttive contenute nella legge sulla revisione della spesa a invarianza dei servizi e con il rapporto della commissione per la *spending review* del Ministero degli affari esteri;

3) ad elaborare tempestivamente un dettagliato piano di servizi sostitutivi che minimizzi le criticità derivanti dai tagli alle strutture, valutando la diversità dei servizi offerti nelle sedi all'interno della UE rispetto a quelli previsti per le sedi extra-UE e valutando l'effettiva possibilità di informatizzare i servizi, tenendo anche conto delle criticità dei singoli territori nei quali verranno realizzati;

4) ad acquisire e rendere pubblico il parere obbligatorio del CGIE sul piano di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali, come prescritto dalla legge;

5) a valutare, nell'ottica del risparmio, un piano di riduzione che vada oltre la rete diplomatico-consolare per coinvolgere tutti i capitoli rimodulabili del bilancio del Ministero, nonché quelli che richiedano interventi di modifica legislativa, e a considerare come possibile direttiva d'indirizzo del piano un potenziamento delle strutture adibite alla diffusione della lingua e cultura italiana, che agevoli l'aumento del sostegno ai ricercatori all'estero, come peraltro previsto dagli impegni assunti dal ministro Bonino e come richiede il già richiamato cambiamento qualitativo dell'emigrazione italiana;

6) a indicare analiticamente, per ogni singolo intervento di riduzione o riorientamento della rete estera del Ministero, i risparmi che si prevede di conseguire.

(1-00215)

Interpellanze

GIOVANARDI, SACCONI, FORMIGONI, COMPAGNA, DI GIACOMO, BIANCONI, CHIAVAROLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, per quanto a giudizio degli interpellanti:

nel dicembre 2013 gli interpellanti hanno presentato un altro atto di uguale tenore nel quale sottolineavano come l'attività dell'UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è allargata a materia non di sua competenza, occupandosi delle problematiche LGBT;

le pubblicazioni dell'UNAR, elaborate con la consulenza di un gruppo di lavoro costituito da 29 associazioni che raggruppano gli omosessuali italiani, appaiono nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri con contenuti che contraddicono apertamente il dettato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2011 secondo il quale l'ufficio «deve operare in piena autonomia di giudizio ed in condizione di imparzialità»;

lo stesso ufficio ha elaborato opuscoli contro l'omofobia da distribuire nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

l'UNAR si è avvalsa della collaborazione dell'istituto «Beck» nel cui sito, nella parte che riguarda l'omofobia, sono contenuti pesanti giudizi sulla religione cattolica e sul ruolo educativo della chiesa nella società;

tali giudizi, o meglio pregiudizi, sono stati inseriti nei 3 opuscoli con l'ennesima inaccettabile critica al ruolo educativo della famiglia, e della morale cristiana, confondendo la lotta all'omofobia con inaccettabili ed offensivi apprezzamenti negativi sul ruolo di istituti fondamentali nella storia e nella cultura del nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei motivi per cui l'UNAR ha scelto come consulente proprio l'istituto Beck, la cui scuola di pensiero risulta clamorosamente di parte;

quali iniziative intenda intraprendere per bloccare la distribuzione di questo materiale nelle scuole.

(2-00121)

Interrogazioni

BOCCHINO, SANTANGELO, DONNO, FUCKSIA, CAMPANELLA, SERRA, BLUNDO, CAPPELLETTI, Maurizio ROMANI, COTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel Comune di Monreale (Palermo) è presente, tra le altre, la scuola dell'infanzia di via Polizzi, frazione di Pioppo, la cui costruzione è risalente agli anni '80;

la scuola, nell'anno 2006, è stata oggetto di una prima relazione tecnica, effettuata da un tecnico comunale, che evidenziava forti criticità nella struttura dell'edificio;

da quella data diverse volte è stata chiusa per effettuare riparazioni urgenti volte a renderla agibile e, nei periodi di chiusura, è stato locato dal Comune un immobile privato al canone mensile di 6.000 euro;

successivamente, nell'anno 2008, la scuola dell'infanzia di via Polizzi è stata riaperta e l'immobile privato è stato utilizzato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;

nel febbraio 2012, a seguito di ulteriori infiltrazioni d'acqua, il sindaco con ordinanza n. 31 del 22 febbraio 2012 ne ha disposto la chiusura, ma essa è stata riaperta la settimana successiva dopo gli opportuni interventi tecnici;

a giugno dello stesso anno lo stesso tecnico comunale che nel 2006 aveva periziato l'immobile ha confermato ancora la presenza di criticità e il sindaco ha ordinato nuovamente la chiusura dell'edificio scolastico, annullando la revoca della locazione dell'immobile privato 3 giorni prima della scadenza prevista;

nel luglio 2012 il sindaco con ordinanza n. 90 ha disposto nuovamente la chiusura della struttura di via Polizzi per procedere ad un'accurata perizia della stessa;

a settembre 2012 il dirigente scolastico ha organizzato i locali della vicina scuola secondaria di primo grado in maniera da accogliere sia gli alunni della scuola dell'infanzia che quelli della scuola primaria nonché quelli della scuola secondaria di primo grado, mentre il contratto di locazione dell'immobile del privato ha continuato a rimanere in essere, nonostante lo stesso rimanga inutilizzato, sempre a 6.000 euro mensili, e rinnovato fino al giugno 2019;

nel maggio 2013 si è svolto il sopralluogo tecnico con i 3 professionisti che hanno ricevuto l'incarico dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche (Sicilia-Calabria) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incontro era finalizzato alla progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola materna di via Polizzi. Il gruppo di lavoro era costituito dall'ingegnere Mario Della Corte responsabile unico del procedimento (che dovrà occuparsi anche delle funzioni di responsabile dei lavori), il geometra Massimo Liotta, progettista e direttore dei lavori e l'ingegnere Giuseppe Spitale, progettista e direttore operativo, l'ingegnere Salvatore Cassarà dell'ufficio tecnico del Comune di Monreale. A seguito dell'incontro il vice sindaco Nazzareno Salamone ha dichiarato che questo sopralluogo rappresenta un grande passo avanti nella realizzazione di questa struttura i cui lavori dovrebbero essere realizzati in tempi brevi con un importo di 80.000 euro. Il sindaco Filippo Di Matteo ha dichiarato che «Ho chiesto ai tecnici di accelerare al più presto tutte le procedure per dotare la frazione di una opera adeguata e moderna da metterla a disposizione dei bambini di Pioppo»;

non risulta agli interroganti che il Ministero delle infrastrutture abbia comunicato a tutt'oggi all'amministrazione comunale gli esiti del sopralluogo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se disponga della perizia dei 3 professionisti incaricati del sopralluogo a maggio 2013, e se intenda renderla nota;

se intenda, ed entro quali tempi, porre in essere tutti gli adempimenti del caso affinché venga restituita alla comunità monrealese la struttura scolastica e ne venga ripristinata la piena funzionalità;

se non ritenga opportuno intervenire prontamente al fine di disporre i finanziamenti necessari per la ristrutturazione dell'immobile pubblico entro i termini previsti dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e successive modifiche, in modo tale da dare possibilità all'amministrazione locale di avvalersi della possibilità di recedere dal contratto di locazione con privati di cui al medesimo decreto-legge, conseguendo così si da subito gli obiettivi di contenimento della spesa alla base della normativa citata.

(3-00722)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PUPPATO, SANTINI, CASSON, FILIPPIN, CONTE, DALLA ZUANNA, DE PIN, DE POLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel mese di gennaio e febbraio 2014, alcuni territori del Veneto sono stati colpiti da eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno comportato dissesto idrogeologico in pianura e nelle zone collinari. Tali fenomeni sono stati accompagnati dall'esondazione di alcuni canali idrici primari e dalla saturazione di quelli secondari e terziari che hanno portato, soprattutto nelle campagne e nei centri abitati minori, a vere e proprie alluvioni;

in particolare nell'ultima settimana di gennaio e durante la prima settimana di febbraio sono stati registrati la chiusura e danni a scuole e strutture pubbliche degli enti locali, ingenti danni ad imprese artigianali ed industriali con conseguente blocco della produzione e delle lavorazioni, danni ad abitazioni che sono state allagate e conseguente abbandono delle abitazioni da parte dei cittadini e danni alle colture dovuti ad allagamenti e alla saturazione dei canali;

le perturbazioni hanno colpito duramente i territori del Veneto, in particolare le zone della bassa padovana e della Marca trevigiana, la provincia di Belluno, Vicenza e di Venezia, con fenomeni alluvionali, nevosi e franosi;

il fiume Bacchiglione, che bagna le città di Padova e Vicenza, è ai massimi livelli dal 1966 e l'istituto ARPAV prevede ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni, mentre l'allerta è alta anche lungo il corso del Livenza e di altri fiumi e canali minori;

i fenomeni insistono su aree già duramente colpite negli anni precedenti da eventi analoghi;

al momento si contano 51 comuni allagati e 600 sfollati nella sola provincia di Padova dove sono stati colpiti in particolare i comuni di Battaglia terme, Montegrotto, Bovolenta, Selvazzano, Rubano e Lozzo Atestino;

altrettanto preoccupante è la situazione in provincia di Treviso dove le forti precipitazioni dei giorni scorsi hanno provocato voragini capaci di «inghiottire» fino a 3 automobili, con gravi rischi per i cittadini; in provincia di Belluno vi sono stati già due *blackout* elettrici, smottamenti ed altri disagi;

considerato che:

l'attuale situazione mette a dura prova la tenuta economica di un territorio, da sempre motore dell'intero Paese e da anni sottoposto alle pressioni della recessione economica; alcuni sindaci, tra cui il primo cittadino di Bovolenta (Padova), lamentano di essere già alla terza emergenza durante un solo mandato, ma che quest'ultima sembra essere di gran lunga la più problematica;

il territorio veneto è uno dei più deboli della penisola, con gran parte dei comuni a forte rischio idrogeologico; vi è il forte rischio che l'attuale situazione, se non immediatamente controbilanciata da interventi risolutivi, finisca per esasperare una parte della popolazione dell'area veneta che già fatica a riconoscersi nelle istituzioni italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere la sospensione, con effetto immediato, di ogni adempimento fiscale e assicurativo da parte delle persone, fisiche e giuridiche, colpite dalle calamità, con attenzione particolare ai residenti, alle attività commerciali e imprenditoriali presenti nei comuni colpiti più direttamente dai fenomeni, soprattutto dove vi sia l'impossibilità di proseguire con la normale attività lavorativa;

se non ritenga di dover garantire le medesime modalità di trattamento a tutte le persone, fisiche e giuridiche residenti nella stessa area a cui il protrarsi del maltempo previsto per i prossimi giorni dovesse arrecare danni analoghi, ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra comuni limitrofi;

se non ritenga di dover prevedere una deroga al patto di stabilità per i Comuni veneti danneggiati dalle violente precipitazioni dei giorni scorsi, in particolare nelle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, allo scopo di liberare, attraverso un piano concordato con autorità nazionali, Regione e Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, risorse immediatamente utilizzabili per la gestione dell'emergenza e per consentire a tali comuni un rapido ritorno alla normalità;

se non ritenga opportuna l'esclusione dal patto di stabilità interno di tutti gli investimenti relativi alla prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree maggiormente colpite e potenzialmente esposte a nuovi fenomeni alluvionali;

se sia stata avviata, di concerto con la Regione, gli enti locali e gli Uffici territoriali del Governo interessati dai fenomeni alluvionali, la ricognizione preliminare dei danni.

(3-00721)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CATALFO, BENCINI, PUGLIA, PAGLINI, SERRA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 9 gennaio 2013 tra la Regione autonoma della Sardegna, le istituzioni locali, le parti economiche e sociali è stato sottoscritto il verbale di accordo istituzionale per il rinnovo della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, in base al quale possono essere prorogati per l'anno 2013 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità in deroga, già autorizzati ed erogati per il 2012;

la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1, recante «Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali», all'art. 1 stabilisce: «Al fine di assicurare il pagamento degli ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli in deroga, agli aventi diritto è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 30.000.000 a valere sulle disponibilità sussistenti nel Fondo regionale per l'occupazione»;

ai lavoratori sardi richiedenti la procedura di mobilità è stato consentito di attivarla inoltrando il modulo sul portale Sil (Sistema informativo del lavoro) Sardegna, tuttavia, allo stesso tempo, gli stessi non sono stati informati del fatto che le richieste così inoltrate venivano recepite in base alla disponibilità dei fondi;

i fondi sono stati sufficienti per coprire le richieste inoltrate fino al 20 gennaio, le successive richieste sono conseguentemente rimaste invase, a fronte di questo stato di cose la Regione Sardegna, con legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali» ha autorizzato la Società finanziaria Regione Sardegna (SFIRS) «ad anticipare, per suo conto, a partire dal mese di dicembre 2013, somme, per una spesa complessiva fino ad euro 30.000.000, comprensive degli oneri di gestione di cui al comma 3, in favore dei lavoratori che per effetto di gravi situazioni di crisi aziendale siano stati colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro e che possano divenire beneficiari di ammortizzatori sociali in esito a specifiche procedure a tal fine già avviate» (art. 1, comma 1);

considerato che:

con la legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3, la Regione ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della suddetta legge regionale n. 34 del 2013, inserendo la previsione secondo cui: «La Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate ai lavoratori di cui al comma 1. La Regione, qualora la concessione dell'anticipazione degli ammortizzatori sociali non si perfezioni, è autorizzata a qualificare la stessa come intervento regionale straordinario di sostegno al reddito»;

nonostante gli impegni assunti dall'assessore per il lavoro della Regione, Mariano Contu, circa l'attivazione di una procedura d'urgenza per lo sblocco dei fondi, la situazione è rimasta invariata a fronte dell'impossibilità per la Regione di richiedere anticipi di cassa per gli ammortizzatori in deroga a causa dei limiti posti dalle disposizioni in tema razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (cosiddetta *spending review*). Conseguentemente migliaia di persone sono rimaste senza il sostegno economico dovuto per legge,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché vengano assunte tutte le opportune iniziative per assicurare che l'indennità di mobilità sia erogata a tutti i lavoratori che ne hanno fatto richiesta.

(4-01665)

FATTORI, CAPPELLETTI, VACCIANO, FUCKSIA, SERRA, COTTI, DONNO, BOCCHINO, SIMEONI, MORRA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che:

la situazione idrica nella zona dei Castelli romani vive una situazione di emergenza sia di tipo sanitario, con la presenza di arsenico nelle acque, sia ambientale con l'abbassamento inarrestato dei livelli dei laghi di Albano e Nemi. Una situazione più volta rimarcata da associazioni di cittadini, rappresentanti migliaia di utenti, che sul territorio la denunciano da quasi un decennio;

la falda acquifera del Vulcano laziale deve soddisfare il fabbisogno di circa un milione di persone;

la direttiva 2007/60/CE spinge in direzione della ridefinizione dei bacini idrografici e della ricerca di un'efficienza razionale nell'uso della risorsa idrica;

il decreto legislativo n. 152 del 1999, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», agli artt. 21, 22 e 23 regola in materia di tutela quantitativa e qualitativa dei bacini idrici;

la delibera regionale del Lazio n. 76946 del 2005 impegnava la Regione Lazio a: 1) rimodulare, entro un anno all'avvio effettivo delle at-

tività previste dal protocollo d'intesa stralcio, i prelievi diretti dal lago di Albano e di Nemi, con una riduzione complessiva del 50 per cento; 2) impegnare le strutture regionali competenti e le Province di cui all'art. 3, comma 1, del protocollo stralcio a completare in via prioritaria, entro l'anno 2009, la rimodulazione dei prelievi nelle «aree critiche» individuate nelle vigenti misure di salvaguardia del sistema acquifero recepite dalla delibera di giunta regionale n. 1317 del 5 dicembre 2003; 3) destinare, per l'espletamento delle attività previste entro il 31 dicembre 2007, la somma di 472.400 euro di cui: 154.000 a valere sul cap. E42504, di competenza dell'Autorità dei bacini regionali, esercizio finanziario 2006; 158.400 a valere sul cap. E42106, di competenza dell'Autorità dei bacini regionali, esercizio finanziario 2006; 60.000 a valere sul cap. E41503, di competenza dell'Autorità dei bacini regionali, esercizio finanziario 2006 e 100.000 euro da allocarsi sul cap. E42504, di competenza dell'Autorità dei bacini regionali, esercizio finanziario 2007; 4) destinare nell'esercizio 2008 la somma di 250.000 euro sul cap. E42504, per l'espletamento delle attività che dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2008; 5) destinare nell'esercizio 2009 la somma di 250.000 euro sul cap. E42504, per l'espletamento delle attività che dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2009; 6) pervenire entro il 31 dicembre 2009, a seguito della rimodulazione delle risorse e all'individuazione delle più opportune strategie di approvvigionamento idrico alternativo, all'azzeramento dei prelievi diretti dal lago di Castel Gandolfo e dal lago di Nemi;

tra i *considerata* di tale delibera si legge: «il sinergismo prodotto nell'attuazione del suddetto protocollo stralcio, che vede coinvolte le principali Amministrazioni e Strutture competenti in materia e territorialmente interessate, potrà avviare un processo virtuoso per il recupero ambientale dell'intero ambito territoriale dei Colli Albani, anche in considerazione del sistema fognario circumlacuale del lago Albano di Castel Gandolfo in via di completamento, opera di primaria importanza per le valenze qualitative dello specchio lacustre e la salvaguardia delle falde idriche.» Ma che «in attesa che si concretizzino gli obiettivi del citato protocollo d'intesa stralcio per la tutela del bilancio idrico nei Colli Albani, è necessario intervenire con un provvedimento specifico emergenziale a tutela del lago Albano di Castel Gandolfo e del lago di Nemi»;

ad oggi sono stati disattesi tutti i punti relativi alla delibera menzionata, e studi pubblicati da diverse associazioni di cittadini e da Legambiente dimostrano come nell'ultimo decennio il livello del lago di Albano sia sceso di oltre 4 metri, pari a circa 21 milioni di litri di acqua;

è prevista ad Albano la costruzione di un inceneritore che, da progetto, andrebbe a consumare circa 24.000 litri di acqua all'ora per 24 ore al giorno, con ulteriore peso sulla falda;

risulta agli interroganti che non sussista un censimento dei pozzi abusivi intorno alle coste del lago, relativamente ai quali la relazione tecnica del piano di tutela ambientale parla di diverse migliaia;

la falda acquifera di cui fanno parte il lago di Albano e il lago di Nemi è tra le più colpite dai fenomeni di antropizzazione, con la prevista

cementificazione di un milione di metri cubi di territorio in zona Ardeatina, e dalla presenza di arsenico, con zone ancora fuori deroga rispetto ai parametri comunitari. Deroga scaduta a dicembre 2012 per il superamento dei 10 microgrammi al litro, che risultano abbondantemente superati in molti pozzi che attingono alla falda acquifera del lago di Albano;

i laghi più grandi (di Albano, di Bolsena, di Bracciano, di Vico), oltre a costituire una risorsa fondamentale di acqua potabile e di irrigazione, rivestono una notevole importanza naturalistica e turistica. In particolare i bacini dei laghi di Albano e di Bracciano sono in parte classificati come zone di protezione speciale (ZPS), come siti di interesse comunitario (SIC), inseriti nella rete Natura 2000, ed in due diversi parchi regionali (dei Castelli romani e di Bracciano-Martignano, rispettivamente);

Castel Gandolfo riveste come attrazione un'importanza mondiale, anche perché ospita la residenza estiva del papa;

il problema dell'arsenico è dovuto sia alle caratteristiche vulcaniche della falda sia all'eccessivo emungimento e depauperamento della falda causato da sprechi e antropizzazione;

gli studi effettuati sul sistema idrogeologico dei Colli albani, citato nella delibera di giunta regionale n. 76946, dimostrano chiaramente che «l'elevato, quanto indiscriminato, sfruttamento delle risorse idriche sta determinando: abbassamenti della superficie piezometrica che in alcuni settori hanno ridotto di oltre il 75 per cento lo spessore della zona satura; l'abbassamento continuo dei livelli dei laghi che per il Lago di Castel Gandolfo è stato nell'ordine dei 30 cm/anno dal 1997 ad oggi; una generale netta diminuzione delle portate dei corsi d'acqua provenienti dai versanti dell'edificio vulcanico che nella zona basale ricevono le acque di falda (le portate estive attuali sono tra il 70 per cento e il 20 per cento di quelle misurate nei primi anni ottanta); il prosciugamento di molti pozzi e sorgenti intestati nelle falde più superficiali»;

l'abbassamento dei livelli lacustri rappresenta l'evidenza di un fenomeno ben più grave ed esteso di depauperamento delle risorse idriche che può tradursi nell'indisponibilità delle risorse idriche pregiate proprio nelle zone dove è maggiore la richiesta d'acqua, con rischio di seria compromissione sia per l'ambiente che per il sistema socio-economico;

considerato che:

l'art. 6, comma 4, del piano di tutela quantitativa dei Colli Albani recita: «Le disposizioni comprese nel Piano di Tutela della Acque e nel Piano Territoriale Paesistico regionale, concernenti la delimitazione degli ambiti da sottoporre a tutela e le forme di tutela per la salvaguardia della risorsa idrica, prevalgono sulle prescrizioni del PTQ – Albani, qualora maggiormente restrittive»;

le prime misure di salvaguardia (approvate con delibera di giunta regionale n. 1317 del 5 dicembre 2003) individuano in maniera univoca i bacini idrogeologici, ne definiscono le potenzialità ed identificano i quantitativi massimi di risorsa utilizzabile per i diversi usi; individuano i settori dell'acquifero (tra cui i laghi di Castel Gandolfo e di Nemi e le porzioni di acquifero interagenti) in cui lo sfruttamento indiscriminato

ed eccessivo delle risorse idriche non è più sostenibile (aree critiche); sospendono la realizzazione di qualsiasi nuova opera di captazione nelle aree critiche, fino al completamento del censimento degli usi (art. 7, comma 3), anche in attuazione di quanto disposto all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e impongono una riduzione significativa dei volumi prelevati per gli usi produttivi e idropotabile;

il piano di tutela delle acque è precedente al piano di tutela quantitativo e agli artt. 17 e seguenti già indicava la zona come sottoposta a tutela quantitativa ai sensi degli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

nel rapporto ambientale del piano di tutela delle acque all'interno del piano di tutela quantitativa del sistema idrogeologico dei Colli Albani si legge: «Il presente lavoro si configura quindi come lo specifico piano di settore necessario ed improcrastinabile al fine di individuare l'uso compatibile della risorsa idrica, bene peraltro sempre meno disponibile, nel quadro degli usi attuali e di proiezioni a breve e medio termine. (...) Nel territorio dei Colli Albani, tra concessioni e autodenunce, si contano circa 22517 pozzi classificati secondo la normativa come piccole derivazioni di cui circa 10686 ad uso diverso dal domestico. Le grandi derivazioni propriamente dette sono circa 5, tra pozzi e derivazioni in alveo. A questi si aggiungono circa 11831 pozzi per «uso domestico» regolarmente autodenunciati ai sensi della legge 275/93. (...) Al termine dell'istruttoria verrà, quindi, elaborato il disciplinare di concessione, conforme alle prescrizioni e agli obiettivi del Piano. Per quanto riguarda le concessioni in atto, si può ritenere che trattando di diritti acquisiti, la loro eventuale revisione per l'adeguamento al Piano può presentare i seguenti due casi: esigenza di revisione in quanto l'insieme delle concessioni già assentite non risulta compatibile con il bilancio idrico e i deflussi minimi vitali; esigenza di revisione in quanto il prelievo già assentito non consente, rispetto alle risorse disponibili, la regolamentazione dei pozzi autodenunciati e il rilascio di altre concessioni secondo criteri di priorità d'uso. (...) Nei fatti, il limite delle risorse disponibili, ai sensi della legge 36/94 e del decreto legislativo 152/2006 art. 95 viene quantificato nel presente Piano quale stralcio del Piano di Tutela regionale. Nei piani di Tutela, infatti sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di Bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda, e delle destinazioni d'uso della risorsa. (...) A partire dal 2005 la Regione Lazio e le AdB hanno quindi provveduto ad avviare l'attività di ricognizione di tutti i prelievi idrici noti a vario titolo nei territori ricadenti nelle Province di Roma, Viterbo e Latina. (...) «La somma delle captazioni, tra acque prelevate da pozzi e campi pozzi locali e acque addotte da aree esterne, con particolare riferimento all'acquedotto del Simbrivio (Tab. 7) supera come valore di portata il fabbisogno medio previsto dal PRGA per il 2015. Ciò non deve comunque trarre in inganno. Infatti, a fronte della situazione descritta, è noto che nella maggior parte dei comuni del-

l'area albana si ripetono nel periodo estivo situazioni di crisi degli approvvigionamenti idropotabili. Il fenomeno appare connesso in generale con un netto calo delle adduzioni dall'acquedotto del Simbrivio, con l'aumento spropositato dei consumi idrici (anche per la presenza di usi non congrui quali: l'irrigazione dei giardini, il riempimento di piscine eccetera.) e con il progressivo depauperamento delle risorse locali che causa spesso il prosciugamento o la perdita di efficienza di pozzi e campi pozzi nel momento di maggiore idroesigenza. Le perdite dalla rete idrica e la presenza di acque con limitazioni all'utilizzo per la presenza di contaminanti naturali (Arsenico, Fluoro, Uranio eccetera.) contribuiscono, infine, a rendere il quadro insostenibile. (...) la concentrazione delle captazioni nell'area calderica e nei settori prossimi ai laghi Albano e di Nemi sta comportando interferenze non più compatibili con l'equilibrio del bilancio idrologico degli specchi lacustri. (...) I pozzi per uso domestico sono noti esclusivamente attraverso le pratiche di autodenuncia obbligatoria ai sensi della legge 275/93. Dagli archivi, nell'area risultano presenti 11'831 pozzi ad uso domestico, cui probabilmente si devono aggiungere qualche altro migliaio di pozzi non denunciati. (...) Quanto osservato non deve comunque far ritenere di poco conto il problema della proliferazione dei pozzi nei giardini e nelle pertinenze delle numerosissime case sparse che caratterizzano il territorio dei Colli Albani. La realizzazione di pozzi senza le dovute cautele provoca infatti nell'acquifero: l'aumento della vulnerabilità delle falde acquifere superficiali e profonde lì dove le perforazioni, le tubazioni e i dreni dei pozzi possono favorire il trasferimento di sostanze inquinanti dalla superficie e/o dalle falde superiori verso le acque sotterranee; l'alterazione della circolazione idrica sotterranea nel caso comune in cui i pozzi e le perforazioni mettono in comunicazione acquiferi con carichi piezometrici o caratteristiche fisico-chimiche differenti. Pertanto, visto l'elevatissimo numero di perforazioni e le notevoli profondità raggiunte, si ritiene necessario un attento controllo delle modalità costruttive e di ricerca idrica anche per i pozzi definiti a norma di legge ad uso domestico. (...) Nell'ottica di avviare il progressivo riequilibrio del bilancio idrico attraverso un'azione graduale di riduzione dei prelievi idrici, nella presente fase operativa lo scenario di piano viene calibrato con l'intento di conseguire i seguenti obiettivi minimi: riduzione di circa il 60 per cento del *deficit* idrico del bilancio del lago Albano; riduzione di circa il 30 per cento del *deficit* del lago di Nemi; incremento del deflusso di base in alveo di circa il 15 per cento; potenziamento delle dotazioni ad uso idropotabile del 10 per cento. Le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi dello scenario 1, pesate rispetto al bilancio idrico di Tab 9 riguardano: 1) la riduzione del prelievo da pozzi di acquedotto nell'area calderica (Ambito di Bilancio n.1) mantenendo un prelievo complessivo non superiore a 700 l/s. Il pompaggio deve essere interrotto, in particolare, per i pozzi situati nelle caldere dei laghi e nei bacini idrogeologici degli stessi; 2) l'adduzione di risorse idriche da acquiferi esterni al sistema idrogeologico dei Colli Albani per costituire i pozzi spenti nell'Ambito di Bilancio n. 1. Tali pozzi potranno comunque essere utilizzati come fonti

strategiche in caso di brevi periodi di «crisi idrica» garantendo così un sensibile miglioramento del servizio idrico; 3) l'eventuale potenziamento dei campi pozzi periferici per potenziare le dotazioni idriche locali; 4) l'adduzione verso il settore costiero e sui versanti occidentali dell'edificio vulcanico di risorse idriche esterne da miscelare con le risorse idriche locali; 5) la limitazione dell'incremento dei prelievi per uso irriguo che, complessivamente, in ogni ambito di bilancio non dovranno superare i valori attuali; 6) la riduzione del prelievo complessivo per usi industriali e produttivi di circa il 40 per cento rispetto ai valori attuali mediante l'ottimizzazione delle tecnologie e il risparmio idrico»;

considerato infine che tutte le delibere successive in merito (2007, 2009, 2011, 2013) sono state sostanzialmente una continua ripetizione che non ha portato ad alcun conseguimento dei risultati richiesti dalle direttive menzionate,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere, e in che tempi, per risolvere concretamente la situazione del depauperamento della falda e del bacino idrico del lago di Albano, delle captazioni dirette e di quelle abusive;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adottare iniziative anche di carattere normativo al fine di prevedere l'obbligatorietà della redazione dei bilanci idrici da parte degli enti locali, considerando azioni sanzionatorie nei confronti delle autorità inadempienti;

quando e come intendano rimodulare il processo di captazione delle acque;

quali opportune iniziative di competenza vogliano intraprendere per attivarsi presso la Regione Lazio affinché si giunga ad un concreto intervento strutturale e amministrativo che non peggiori una situazione già emergenziale.

(4-01666)

Luciano ROSSI, ARACRI, TARQUINIO, MANCUSO, CASSANO, MARINELLO, D'ALÌ, PAGANO, CERONI, Giovanni MAURO, GUALDANI, BARANI, DALLA TOR, DAVICO, CONTE, BOCCA, BONFRISCO, VILLARI, DI BIAGIO, DIVINA, GENTILE, AIELLO, SCOMA, DI GIACOMO, IURLARO, BILARDI, MAZZONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che, per quanto all'opinione degli interroganti:

la legge n. 240, emanata sullo scorcio del 2010 dopo un intenso, persino estenuante, dibattito entro e fuori del Parlamento nella dichiarata (in questo caso unanime) esigenza di dar disciplina ad un ambito per molti anni sottratto ad una ragionevole visione organica, era connotata da alcune linee portanti che nell'articolato e nelle note di accompagnamento ne indicavano lo spirito;

nell'intento di apportare correttivi ad una diffusa distorta implicazione concretatasi nel porre in essere il principio costituzionale dell'autonomia universitaria, il legislatore interveniva in materia, senza volere, né

potere, oscurare il disposto, limpido e chiaro, dell'art. 33 della Costituzione, ma neppure senza minimamente scalfire l'art. 6 della legge n. 168 del 1989 posto, per riserva di legge, a costante presidio e garanzia dell'«autonomia delle università»;

la normativa del 2010 senza propositi di censura sul passato scaturito dalla legge del 1989, volendo piuttosto realizzare un dichiarato correttivo «virtuoso» alla pregressa «eccessiva» frammentazione e localizzazione determinatasi di fatto nelle procedure di reclutamento, si muoveva nell'intento di porre in essere una disciplina volta ad arrecare più prestigio in un quadro di maggiore efficienza, anche economica, all'istituzione universitaria;

nel contesto, infatti, di una complessiva riorganizzazione delle università, insieme all'«organizzazione del sistema universitario» (titolo I) e alla «qualità ed efficienza del sistema universitario» (titolo II), dopo una serie di disposizioni in tema di *status* dei docenti, specifica attenzione viene rivolta dal titolo III al «riordino della disciplina concernente il reclutamento»;

l'art. 16, in particolare, dopo aver solennemente enunciato l'«istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale» con la precisazione della sua durata «temporale» («quadriennale»), ne puntualizza la natura: «attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori»;

va subito rilevata l'esplicita distinzione nel disposto normativo tra «requisito» abilitante ed effettivo «accesso», che, rispetto al primo elemento prodromico, costituisce evento ulteriore sicché la mancata verifica del secondo (l'accesso) entro l'arco temporale contemplato finisce per determinare la caducazione del primo (l'abilitazione). Ciò, peraltro, risulta ampiamente confermato dal comma 4 dello stesso art. 16 («Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste» dall'art. 18). L'art. 18 della legge è in tutto coerente, prevedendosi per la «chiamata» un'autonoma procedura di cui il possesso dell'abilitazione costituisce mero requisito dello studioso che verrà valutato comparativamente sulla base «delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* e dell'attività didattica degli studiosi» (comma 1, lettera *d*). Il testo normativo, opinabile come qualunque regola del diritto positivo, è tuttavia di una chiarezza lampante: un'evidentissima discontinuità con i previgenti sistemi selettivi, volta a formulare, entro settori concorsuali proprio a tal fine ben più ampi di settori scientifico-disciplinari, elenchi di «potenziali» partecipanti ai concorsi dichiarati «abili» senza tuttavia che l'abilitazione stessa possa di per sé costituire «titolo di idoneità» relativamente «al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università», con il riconoscimento alle università di quell'autonomia garantita come principio fondamentale;

il conseguimento dell'abilitazione, la valutazione «analitica» dei titoli e delle pubblicazioni su cui fondare il «motivato giudizio» della commissione, i criteri e i parametri, «definiti con decreto del Ministro» (art.

16) è del tutto logico che non fossero da intendere come vincolo «assolutato», e ci si è «affaticati» a giustificare il «discostamento»; ma l'allontanarsi dai criteri predefiniti andava realizzato in ogni caso sulla base di «motivazione analitica», ossia ad una funzione analitica più raffinata, senza convertirsi in comportamenti esorbitanti la funzione espletata. Lo stesso «utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli», predeterminato dalla commissione (art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012), è espressamente previsto come «eventuale» e comunque da assumere «con atto motivato». Tutto ciò, si badi bene, con una precisa prospettiva testuale secondo cui «La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata»;

i criteri e i parametri fissati dagli articoli 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale n. 76, lungi dal vincolare rigidamente i commissari, vengono proposti come strumento utile per segnalare, rispettivamente, con riferimento alla prima fascia, «una piena maturità scientifica dei candidati» (non dei «concorrenti») «attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità ed originalità» (non da «eccezionali» risultati nell'ottica pur rispettabile del giudice) ovvero, con riferimento alla seconda fascia, «la maturità scientifica» dei candidati intesa come il «riconoscimento» di un «positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti». In ambedue i momenti della procedura (prima e seconda fascia), configurati come ben distinti dai rispettivi contesti di successiva valutazione concorsuale legata alla scelta, peraltro discrezionale dell'interessato sul se, sul dove e sul quando, la commissione di valutazione abilitativa veniva meramente tenuta dalla normativa ad attenersi ad un livello, rigoroso ed oggettivo, di sufficienza, non certo di comparazione né, meno che mai, di ordine esorbitante;

constatato che:

a quanto risulta agli interroganti, da «formali incertezze verbali» del Ministro in indirizzo in sede di risposta ad un'interrogazione (3-00549) proposta dall'on. Migliore il 15 gennaio 2014, ove in luogo di «abilitazione scientifica nazionale» si è erroneamente parlato di «valutazioni comparative», nel concreto svolgimento della procedura, e sin dalla prima tornata, si è realizzato un complessivo snaturamento del dettato normativo;

non giova neppure soffermarsi sulle farraginose operazioni di costituzione delle commissioni con requisiti che si son venuti definendo *in itinere*, senza efficaci controlli, che hanno già di per sé palesato crepe e indotto una scarsa autorevolezza dei collegi giudicanti. Ma è stato, poi, l'operato di quasi tutti i collegi a porre in essere comportamenti fuori da ogni regola;

il concetto di «abilitazione nazionale», infatti, si era mosso nell'intento di contrastare «episodi» diffusi di pregresso «localismo», di «frammentazione» e di «presunto arbitrio» realizzati da commissioni alla stregua di parametri che, pur in un contesto specifico, riflettevano, però, a ben vedere criteri di giudizio condivisi dalla stragrande maggioranza del

corpo docente del settore. Le commissioni «di concorso» precedentemente alla procedura prevista dalla legge n. 240, proprio nell'intento di far valere pur in sede locale, tutelata da un solo membro su 5 del collegio giudicante, gli orientamenti scientifici maggiormente accreditati in un settore scientifico-disciplinare, venivano nominate su base a scrutinio segreto: l'orientamento scientifico prevalente a livello nazionale in ogni settore scientifico-disciplinare aveva sempre la possibilità di garantire un profilo alto e generale, rafforzato a ben vedere dal criterio della maggioranza dei commissari;

la legge del 2010 si muoveva nell'apprezzabile intento di voler previamente formulare, non a livello locale, ma a livello nazionale, quindi con criteri «più ampiamente condivisi» dai corpi disciplinari, liste di studiosi, «validi per le successive valutazioni comparative» da svolgersi in sede locale, riconosciuti come tali sulla scorta di «ampi» criteri equi e livellati, oggettivi per quanto possibile. Si mirava ad eliminare, in prospettiva a livello generale, quanto, laddove vi fosse stato, potesse riflettere una presenza «eccessivamente» particolare o «eccessivamente» debole. In tale prospettiva appunto, il «superamento» del livello medio di produttività andava parametrato ad un arco temporale ravvicinato, in un'espressa logica volta a favorire il ricambio generazionale, ma anche l'innovazione nella ricerca, secondo linee più recenti, non ad attribuire riconoscimenti al merito, pur doverosi, ma rispondenti ad una logica estranea alle dinamiche della modernità;

l'andamento dei lavori delle commissioni in generale e con rare eccezioni si è ampiamente discostato dalla previsione normativa, finendo per ribaltarne il significato. Ciò fin dalle prime riunioni, ove si sono per lo più elaborati criteri «ulteriori» di valutazione «aggravati», più penalizzanti, formulati *ad hoc*, con una sin troppo evidente «distorsione selettiva» d'impronta comparativa e concorsuale decisamente estranea alla normativa base ove si parla sempre di «candidati all'abilitazione» e giammai di «concorrenti». L'innalzamento dell'asticella avrebbe, peraltro, dovuto implicare una revisione della candidabilità degli stessi commissari secondo un principio ineludibile, dalla legge stessa affermato, di «giudizio fra pari». Un aspetto critico sin dagli esordi della procedura è divenuto, così, del tutto paradossale;

nella quasi totalità delle procedure, sin qui pubblicizzate negli esiti, *in itinere* aggravati nella lettura tra i vari settori con evidente disparità di trattamento, si è palesato un *animus* di «contrasto», non «propositivo», piuttosto «censorio»: da una commissione si è, persino, ritenuto «abile» a stento il 15 per cento dei candidati, di fatto, ma in violazione della legge, con evidente lesione a livello costituzionale dell'autonomia universitaria, impedendo la scelta nella successiva fase concorsuale. Nell'insieme dei risultati, con il riconoscimento della non abilitazione, per un biennio, di circa i due terzi del corpo docente al «potenziale» svolgimento di funzioni didattiche, per lo più, tra l'altro, già svolte con soddisfazione complessiva delle strutture universitarie, si è realizzato l'ennesimo «*hara-kiri*» dell'università italiana: dall'insieme delle valutazioni delle commis-

sioni scaturirebbe la complessiva improponibilità di una pur minima decente offerta didattica universitaria, come a dire la dichiarazione di uno Stato fallimentare, il «precoma»;

negli esiti delle abilitazioni, «certificati» con vizi di forma tali da richiedere un impegno «straordinario» del Ministero nel controllo degli atti e nella crescente produzione di perplessi decreti di «proroga dei lavori», pur dopo la chiusura e pubblicazione degli stessi risultati, mentre incombe la falange dei «ricorsi» nelle opportune sedi giudiziarie, si evidenzia, per di più, la logica «distorsiva» della presenza del componente «straniero» nelle commissioni. Lo «straniero», singolarmente sottratto alle regole di requisiti minimi richiesti ai pretendenti commissari italiani e che avrebbe dovuto astrattamente «bilanciare» il rischio contenuto dall'eccessiva connotazione nazionale indicata nell'«etichetta», si è palesato quasi sempre del tutto estraneo alle linee scientifiche proprie della comunità scientifica italiana, con episodi ricorrenti di assoluta incomprensione. La maggioranza fissata in 4 componenti per ciascuna valutazione (razionalmente, proprio perché rapportata ad un giudizio di abilitazione) si è tradotta, a ben vedere, in un capestro, giacché l'abilitazione ritenuta, talora, conseguibile da 3 commissari, con un unico dissenso, sempre ammissibile sotto il profilo della dialettica scientifica, diveniva irraggiungibile senza l'adesione dello «straniero». Altro che internazionalizzazione, si è sottoposta ad una stroncatura, per non dire «superficiale» censura la cultura universitaria italiana sottoposta al giudizio di un valutatore, di cui non è dato né rileva conoscere i requisiti, mentre costui, con un'indennità non riconosciuta agli altri componenti quasi a compenso per il «disturbo», è tenuto ad esprimere un ponderato giudizio su una miriade di studiosi, soprattutto con riferimento alla seconda fascia (giudizio sul «positivo livello» a scala nazionale) e una mole di prodotti della ricerca in tempi del tutto irragionevoli;

le commissioni di concorso secondo la normativa precedente alla disciplina della legge n. 240 svolgevano i lavori, spesso con posizioni contrastanti ed in segno di una serrata discussione, per diverse riunioni in rapporto ad una ristretta cerchia di concorrenti. Ora, invece, le commissioni, fissati i criteri «ulteriori» oltre ai mediani, con dubbia legittimità circa la dichiarata, presunta non conoscenza dei «candidati», hanno prodigiosamente valutato «analiticamente», nello spazio di pochi minuti, un diluvio di istanti. Non servono calcoli per dimostrare che i commissari non hanno avuto il tempo materiale di leggere neppure superficialmente quanto diveniva oggetto di un insindacabile giudizio da esprimere, pur sinteticamente, con motivazione formalmente «analitica», senza «pre-giudizi» e di sicuro, meno che mai, nella forma del «taglia e incolla»;

né ci si riferisce alla metrica greca, ignota al linguaggio a dir poco barbaro di alcuni giudizi: si sono stroncati *iter* di studiosi riconosciuti dalla comunità scientifica, talora persino internazionale e per ammissione, *incredibile dictu*, della stessa commissione, ma, ed ancor più gravemente, «potenzialità» scientifiche che non corrispondevano alla lettura dei componenti delle commissioni. Clima connotato da segretezza e da inquisi-

zione ben diverso all'evocata trasparenza nella previsione legislativa: tutto ciò, si ripete, in ordine non ad un concorso, da venire, ma ad un mero giudizio di «abilitazione». L'impegno è divenuto cruciale (gli effetti si stanno già evidenziando nella «strana» vicenda delle «proroghe») al punto che i commissari più consapevoli hanno espresso la valutazione in forma ipotetica («sembrerebbe», «parrebbe», eccetera), con l'implicazione tuttavia con un semplice «non» di produrre un blocco quanto meno biennale. Spesso, ma ci si augura di sbagliare nell'interesse della ricchezza immateriale del Paese, per sempre. Bisogna riconoscere che gli esiti sono venuti ampiamente spalmandosi in pressoché tutti i settori disciplinari in assoluta coerenza con il continuo «piato» della «fuga dei cervelli»,

si chiede di sapere:

alla luce delle iterate e continue violazioni di legge intervenute nella concreta attuazione della procedura abilitativa, non certo sanabili con decreti di proroga, pur se ammissibili, ed incidentali provvedimenti in autotutela, se il Ministro in indirizzo intenda garantire e ripristinare la legalità turbata;

se intenda espletare la funzione propria di tutela dell'autonomia universitaria attraverso lo «snaturamento» di una procedura *ex lege* meramente abilitativa e non concorsuale;

se intenda avviare con estrema urgenza un'adeguata indagine ministeriale sui lavori delle commissioni al fine di verificarne il corretto espletamento del mandato, anche a tutela del compito spettante all'apparato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

se, per rientrare nell'alveo della legalità, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, ritenga opportuno provvedere all'annullamento degli esiti di tutte le commissioni ove si riscontrasse uno scostamento dai fini e dai criteri contemplati dalla legge n. 240 del 2010;

se, dopo le aporie della prima tornata abilitativa, formalmente ammesse e verificate dallo stesso Ministro, intenda sin dalla seconda tornata disciplinare in maniera più attenta i lavori delle commissioni;

se, anche in considerazione dei tempi di durata della prima fase già realizzata dell'abilitazione, con la presumibile sovrapposizione dei lavori delle commissioni in atto (2013) con quelli dell'ulteriore commissione (2014), intenda per il buon andamento dell'amministrazione annullare l'espletamento della stessa tornata 2013, ove con l'assurda preclusione di tutti i ritenuti «non abilitati», non potrebbero non reiterarsi i vizi già verificati;

se intenda dar rapidamente corso all'abilitazione 2014, con nuove commissioni, magari costituite metà per anzianità e metà per sorteggio, alla stregua di chiari e netti parametri valutativi, ammettendo anche coloro dichiarati «non idonei»;

se intenda instaurare una «consultazione» con la Conferenza dei rettori delle università italiane con le associazioni scientifiche e con rappresentanti riconosciute delle varie componenti universitarie interessate, in vista di una ridefinizione per legge del «reclutamento» finalmente collocato in un quadro di certezza e trasparenza;

quali azioni intenda adottare in relazione ai seguenti vizi della procedura: 1) violazione e falsa applicazione di legge: verificabile in più punti del procedimento, come attestato dai verbali delle riunioni (solo per un esempio luminoso, si fa riferimento alla incredibile vicenda del settore 11/A2, ove, dopo le «singolari» dimissioni del presidente intervenute dopo la formulazione dei criteri e le prime riunioni valutative, e la surroga del solo commissario dimissionario, con la fin troppo evidente «suspizione» dei restanti, in ben 4 casi con 4 giudizi individuali favorevoli il giudizio collegiale è stato di «non idoneo», mentre è stata conferita un'abilitazione con 3 soli giudizi favorevoli ed in altro caso ancora il giudizio unanime dei commissari si è trasformato, via facendo, in «a maggioranza», e dal canto suo, per non mancar di far sentire il suo peso, il commissario straniero, con l'eccezione dei ritenuti abilitati dai commissari, si è attestato «forsennatamente» su giudizi negativi); 2) violazione di legge: mancanza di motivazione «analitica» dove (quasi ovunque) la commissione abbia inteso adottare criteri «ulteriori» oltre a quelli previsti dal bando e dalle mediane preordinate; 3) eccesso di potere: ricorrentissime manifestazioni di esorbitante discrezionalità nelle valutazioni dei titoli, ritenuti coerenti o «incoerenti» con i «contenuti» dello specifico settore alla stregua di parametri del tutto personali, in contrasto con autorevoli valutazioni di prestigiosi studiosi dello stesso settore e, quindi, in contrasto al criterio posto a base dell'abilitazione della riconoscibilità del profilo del candidato a livello nazionale (seconda fascia) o internazionale (prima fascia); 4) eccesso di potere: ricorrente mancata «normalizzazione» con riferimento alla cadenza temporale, come espressamente previsto dalla normativa; 5) eccesso di potere: contrasto, con evidenti eccessi, tra i commissari nel numero dei titoli valutabili, rendendo perplesso il giudizio sull'oggetto dell'apprezzamento scientifico; 6) difetto di motivazione: totale assenza di giustificazione che nella normativa si prevede sintetica, ma «analitica» laddove si realizzi una valutazione in discrasia rispetto ai criteri generali predeterminati; 7) manifesta irragionevolezza: ricorrente discrasia tra il riconoscimento positivo di titoli, ritenuti dai Commissari apprezzabili, talora persino «di valore», e giudizio negativo per inafferrabile «ispirazione» divina; 8) manifesta irragionevolezza ed eccesso di potere: mancanza generalizzata dell'organicità della procedura abilitante (emblematico un caso del settore 06/H1 ove lo stesso candidato dalla stessa commissione, «consapevolmente», sulla base di criteri dalla stessa commissione definiti viene dapprima ritenuto «abile» in prima fascia ed in seguito «non abile» per la seconda fascia); 9) palese disparità di trattamento: richiamo duttile, alterno, con implicazioni discrezionali ai fini del giudizio, ad aspetti connessi alla più varia attività didattica, a partecipazioni a manifestazioni molto eterogenee, persino all'appartenenza a società scientifiche come quella della propria disciplina; 10) abuso di potere: spostamento a livello centrale di parametri di valutazione rimessi alle commissioni di concorso in sede locale.

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, STEFANO, URAS. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il commissario straordinario Piero Nardi ha inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, la richiesta per la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per tutti i dipendenti del gruppo Lucchini. Il commissario chiede l'utilizzo degli ammortizzatori per tutti i dipendenti a causa della «crisi occupazionale determinatasi per effetto dell'attuazione del programma relativo alla procedura concorsuale»; il gruppo Lucchini è in amministrazione straordinaria dal 21 dicembre 2012;

il provvedimento riguarderà 2.698 persone;

in particolare, si tratta dei 2.002 addetti di Piombino, dei 94 di Condove (Torino), degli 85 di Lecco, dei 485 della ferriera di Servola (Trieste) e dei 32 degli uffici amministrativi di Brescia;

il commissario specifica che la contrazione dell'attività lavorativa sarà attuata mediante sospensione a zero ore settimanali e/o a orario ridotto, in relazione al carico di lavoro e compatibilmente con le esigenze aziendali, con ricorso a rotazione;

il gruppo Lucchini ha chiuso il 2012 con ricavi per 938,9 milioni di euro, in calo del 22 per cento sul 2011, e una perdita di 168,7 milioni, che segue il negativo per 59,5 milioni accumulato a fine 2011. Nel primo semestre le perdite sono state di circa 60 milioni;

le diverse ipotesi sul tavolo del commissario comporteranno impatti di entità diversa sulla forza lavoro del gruppo;

è stato pubblicato il 27 dicembre 2013 il bando per la vendita del gruppo siderurgico in amministrazione straordinaria. In realtà i bandi sono 3: il primo, il più importante, riguarda il complesso aziendale di Piombino, lo stabilimento di Lecco e Lucchini servizi (contratti di manutenzione). Gli altri 2 bandi riguardano Gsi Lucchini, attiva nella produzione di sfere forgiate di macinazione per l'attività mineraria, e Vertek, verticalizzazione di barre e vergelle con lavorazioni a freddo;

le offerte delle aziende interessate devono arrivare entro il 10 febbraio 2014. Poi per la formalizzazione di un possibile acquirente il commissario Piero Nardi avrà 6 mesi di tempo. A breve si potrà conoscere il futuro delle acciaierie o quantomeno sapere se il mercato è interessato al polo piombinese;

il bando individua alcuni criteri per la vendita: in via preferenziale saranno accettate le offerte che prevedono l'acquisto di tutti i complessi aziendali Lucchini e Lucchini servizi negli stabilimenti di Piombino e Lecco. Quindi nel primo caso si prevede che l'acquirente rilevi le fabbriche così come sono e continui l'attività compreso il ciclo integrale. In seconda ipotesi si prevede la riconversione in acciaieria elettrica con impianto di produzione di ghisa (corex) dello stabilimento di Piombino e di Lecco; nella terza ipotesi c'è l'impegno a realizzare nel sito di Piombino un forno elettrico con capacità produttive in linea con il mercato attualmente servito da Lucchini e da Lucchini servizi, quindi la sola acciaie-

ria elettrica. La quarta ipotesi prevede il solo centro di laminazione e come ultima possibilità la vendita in parti dei singoli elementi produttivi dei complessi aziendali di Piombino e Lecco. Vi è un ordine di preferenze anche per Vertek (stabilimenti presenti a Piombino e a Condove): anche qui si predilige la vendita insieme dei 2 stabilimenti o, in subordine, la vendita dei singoli complessi aziendali. Dalle gare resta fuori il ramo d'azienda Lucchini Trieste e Servola, per cui è in corsa Arvedi;

in questa fase delicata si inserisce un pericolo sostanziale ed urgente, ovvero che rischia di mancare la materia prima per portare avanti l'altoforno per più di 15-20 giorni;

le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori della Lucchini hanno inviato una lettera alla Presidenza della Repubblica per ricordare che il Governo si era impegnato a mantenere aperto l'altoforno in attesa della chiusura del percorso di manifestazione di interesse;

la chiusura del forno comporterebbe la dismissione di 4000 operai, per non chiuderlo sarebbe necessario mandare avanti i treni di laminazione e in tal caso, servirebbe il materiale che ormai scarseggia;

le manifestazioni di interesse informalmente arrivate, seppure con gradi diversi di mantenimento dei livelli occupazionali, parlano di dare continuità alla fabbrica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente la convocazione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di trovare sbocchi e soluzioni alla vicenda del gruppo Lucchini da troppo tempo in fase di stallo e ricco di incertezze sul futuro;

se non ritengano di adoperarsi per evitare lo «spacchettamento» del gruppo che porterebbe alla perdita di occupazione;

quali iniziative intendano sostenere d'intesa con le parti sociali per arrivare alla definizione di un piano per la siderurgia italiana volto a mantenere gli attuali livelli occupazionali;

quali iniziative progettuali e finanziarie intendano mettere in campo per salvare l'azienda Lucchini, anche in relazione sinergica con la produzione siderurgica di Taranto e degli altri stabilimenti siderurgici;

come intendano operare per il rilancio di politiche industriali indispensabili per l'uscita dalla crisi del nostro Paese;

che cosa intendano fare, nell'immediato, per mantenere fede a quanto promesso, ovvero garantire che sia mantenuto aperto l'altoforno in attesa della formalizzazione dell'acquirente e garantire così che tra le soluzioni possibili ci sia anche quella della continuità della fabbrica.

(4-01668)

BITONCI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, è intervenuto in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

il comma 6 dell'articolo 35 ha infatti aggiunto un'ulteriore lettera *d-bis*) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede ora: «Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, (...) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e prescrizioni» di apertura e chiusura obbligatoria;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, intervenendo nuovamente sulla materia, ha inteso realizzare una piena ed omogenea liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, eliminando così qualsiasi vincolo;

il comma 1 dell'articolo 31, infatti, modificando l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, ha fatto venir meno entrambe le condizioni poste dal precedente decreto-legge n. 98 del 2011, così che la liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura diviene permanente, e non più solo sperimentale, e, soprattutto, vale in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte;

a quanto risulta all'interrogante, così come riportato anche da organi di stampa locali, anche via *web*, di Padova, l'amministrazione comunale della città veneta intende mantenere valida un'ordinanza sindacale che prevede la chiusura degli esercizi commerciali ad un orario predeterminato e comunque anticipato;

appare quindi opportuno chiarire, in maniera definitiva ed inequivocabile, se la stessa ordinanza possa mantenere ancora la sua validità o se piuttosto, alla luce della nuova normativa, non sia doveroso, oltre che opportuno, per l'amministrazione comunale di Padova riconsiderare l'intera questione anche previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le principali associazioni dei consumatori;

nelle ultime settimane, come confermato da numerosi episodi ampiamente descritti da organi di stampa locale e da servizi televisivi, sta crescendo in modo esponenziale il numero dei furti e delle rapine in centro storico a Padova, dove l'esasperazione e le preoccupazioni per i commercianti hanno portato questi ultimi a considerare l'idea di assumere una vigilanza privata, ovvero di istituire delle ronde, in grado di sopperire alle mancanze di controllo e monitoraggio della città;

organi di stampa locali riportano la notizia come nei giorni scorsi il prefetto di Padova avrebbe affermato che per contrastare lo svuotamento del centro storico, a causa di un aumento di episodi criminali, considerato che una città deserta aumenta la percezione di insicurezza, si dovrebbero adottare scelte come il potenziamento dell'illuminazione pubblica e la riapertura dei locali anche ad orari più estensivi di quelli oggi adottati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adoperarsi presso le competenti sedi, anche allo scopo di incentivare il rilancio delle attività economiche locali, oltre a garantire il principio di libera concorrenza, e sollecitare i competenti organi per verificare la congruità delle scelte determinate dall'amministrazione comunale di Padova in merito agli orari di apertura dei pubblici esercizi con la normativa nazionale vigente, provvedendo a rivedere in modo estensivo tali determinazioni;

quali azioni intendano adottare per garantire ai negozianti e ai commercianti di Padova di poter svolgere con serenità la loro professione, valutando anche la possibilità di intensificare il monitoraggio della città con un rafforzamento delle forze dell'ordine.

(4-01669)

MORRA, FUCKSIA, CATALFO, BLUNDO, MANGILI, CIOFFI, SERRA, BOCCHINO, PAGLINI, MORONESE, COTTI, TAVERNA, MONTEVECCHI, PUGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. Il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, nonché di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese. La rete scientifica del CNR è composta da oltre 100 istituti con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale;

da notizie apparse sulla stampa («Il Foglietto della Ricerca» del 21 maggio 2013) si è appreso che uno degli istituti di ricerca del CNR, l'Istituto di scienze neurologiche di Mangone (Cosenza), è allocato in uno stabile per il quale il CNR ha stipulato sin dal 2 aprile 1992 un contratto di locazione con la proprietaria Immobiliare Piano Lago Srl, il cui canone di locazione ogg ammonta a circa 850.000 euro, oltre Iva, annui;

dalla medesima notizia di stampa si è appreso anche che, con una nota datata 13 novembre 2012, l'amministratore unico della società proprietaria dello stabile avrebbe offerto al CNR, nella persona del suo direttore generale dottor Paolo Annunziato, una riduzione del 40 per cento del canone con decorrenza 1° gennaio 2013. In aggiunta alla riduzione di canone, la società proprietaria dell'immobile avrebbe offerto anche l'esecuzione, a propria cura e spese, di ogni e qualsiasi opera di manutenzione dello stesso immobile sino ad allora gravante sullo stesso CNR. La nota motivava l'offerta come atto di coerenza alla situazione economico-finanziaria del Paese, all'importante ruolo sociale che il CNR di Mangone svolge nel territorio cosentino in particolare e, più in generale, in quello calabrese, oltre agli ottimi rapporti intrattenuti tra le parti;

la notizia di stampa riferisce che, ad oltre 6 mesi dall'invio dell'offerta da parte della società locatrice, il CNR non avrebbe riscontrato in alcun modo la proposta. In pratica, non avrebbe provveduto a ridurre l'importo dei pagamenti del canone di locazione nella misura offerta dalla proprietà, ma anzi avrebbe continuato a corrispondere alla locatrice il più oneroso canone di locazione ammontante a più di 850.000 euro annui;

sulla sconcertante vicenda denunciata, il collegio dei revisori dei conti del CNR ha chiesto dal 4 giugno 2013 urgenti chiarimenti al direttore generale dell'ente Paolo Annunziato che, a distanza di più di 8 mesi dalla richiesta e trascorso l'intero anno 2013, non ha inteso in alcun modo fornire le necessarie e doverose risposte;

a giudizio degli interroganti il rispetto delle norme di funzionamento e contabilità che garantiscono la legittimità dell'operato degli enti pubblici sarebbero indispensabili quanto la garanzia di efficienza ed economicità di gestione delle attività degli stessi. Il rispetto di questi principi appare ancora più cogente da parte del più importante ente pubblico di ricerca del Paese, che è a tale fine dotato di un'apposita struttura manageriale a garanzia del corretto impiego delle notevoli risorse finanziarie assegnate dalla collettività,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto e quali iniziative, qualora i fatti rispondano al vero, intenda adottare per garantire la legittimità dell'operato del Consiglio nazionale delle ricerche e per evitare lo sperpero delle risorse pubbliche erogate dall'erario per il funzionamento dell'ente.

(4-01670)

MORRA, FUCKSIA, CATALFO, BLUNDO, MANGILI, CIOFFI, SERRA, BOCCHINO, PAGLINI, MORONESE, COTTI, TAVERNA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BATTISTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il sistema statistico nazionale (Sistan);

l'organizzazione e l'attività del Sistan sono disciplinate dal decreto legislativo n. 322 del 1989;

come rilevato dal settimanale *on line* «Il Foglietto della Ricerca» tale decreto, riformato appena 3 anni fa con il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010 è stato, da ultimo, ulteriormente emendato dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, il cui art. 8-*bis*, oltre ad aggiungere tra i requisiti di cui il presidente dell'Istat deve essere in possesso anche quello dell'«esperienza internazionale», ha abrogato il comma 2 dell'art. 6-*bis* del decreto legislativo n. 322, cancellando la disposizione che garantiva all'Istat la possibilità di trattare i dati sensibili, modificando altresì un altro periodo del comma 1 dell'art. 7;

a seguito di polemiche, anche giornalistiche, insorte in ordine alla mancata designazione da parte del Governo del nuovo presidente dell'Istat, che da più di 8 mesi è affidato a un facente funzioni, il Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione che ha vigilanza sull'ente statistico ha replicato con una lettera a un articolo apparso su «la Repubblica» del 21 novembre 2013;

nella lettera, pubblicata dallo stesso quotidiano il 22 novembre, il Ministro ha affermato, tra l'altro, di aver disposto la proroga del termine per la presentazione delle candidature a direttore generale dell'Istat, per ampliare la rosa dei candidati,

si chiede di sapere:

quali iniziative anche di carattere normativo il Governo intenda assumere al fine di rimuovere le criticità sollevate, in particolare relativamente all'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013, che a parere degli interroganti avrebbe di fatto paralizzato l'attività dell'Istat, sotto il profilo della tutela dei dati sensibili;

se l'iniziativa assunta dal Ministro vigilante, che ha dichiarato di aver disposto la proroga, rientri tra i suoi compiti istituzionali e non si appalesi, invece, come una gravissima ingerenza nella gestione dell'ente da parte di un organo politico, al quale spettano *ex lege* esclusivamente compiti di vigilanza.

(4-01671)

GAETTI, CASALETTO, DONNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che a seguito delle dimissioni del ministro De Girolamo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora supportate dall'*interim* del Presidente del Consiglio dei ministri, da indiscrezioni di stampa si apprende che da più parti si caldeggi la nomina di Paolo De Castro;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

tale eventuale nomina sarebbe non opportuna in quanto si materializzerebbe un conclamato caso di conflitto di interessi. Il fratello di Paolo De Castro, Fabrizio De Castro, risulta essere al 25 per cento proprietario di Agriplan Srl, una società a responsabilità limitata che fornisce servizi di consulenza agraria;

dalla visura camerale di Agriplan Srl si apprende che la stessa ha come oggetto sociale: «gestione, controllo tecnico-amministrativo e monitoraggio di finanziamenti assegnati ad enti pubblici e privati ed ogni altro adempimento per l'attuazione di norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali; supporto tecnico-amministrativo ad enti pubblici e privati per la stesura e realizzazione di progetti di ricerca; gestione, controllo tecnico-amministrativo e monitoraggio di finanziamenti assegnati ad enti pubblici e privati ed ogni altro adempimento per l'attuazione di norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali; supporto tecnico-amministrativo ad enti pubblici e privati per la stesura e realizzazione di progetti di ricerca; attività di cui al decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, previo ottenimento del previsto riconoscimento di »centro autorizzato di assistenza agricola«, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165/99. La società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali ed economiche, mobiliari ed

immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi; la società potrà svolgere, inoltre, ogni e qualsiasi attività complementare, affine o comunque connessa con le precedenti; potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale. La società, operando nei territori dell'Italia meridionale, per sviluppare le proprie iniziative, può accedere ai benefici fiscali – finanziari delle leggi specifiche in materia»;

la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha il compito di vigilanza sui conflitti di interesse di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, dispone nell'ambito della delibera del 16 novembre 2004, recante «Regolamento sul conflitto di interessi», come si può leggere nelle note esplicative date sul sito dell'Autorità in merito alla stessa delibera, che il conflitto per incidenza sul patrimonio «riguarda l'adozione o la partecipazione all'adozione di atti collegiali, attraverso i quali il titolare di una carica di governo favorisca se stesso, il coniuge o i suoi parenti entro il secondo grado, arrecando al contempo un danno all'interesse pubblico»;

appare conseguentemente palese che Agriplan Srl potrebbe trarre ogni sorta di vantaggio, anche indiretto, nell'eventualità che il fratello di un socio della stessa assuma l'incarico di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato infine che risulta agli interroganti che in Puglia vi sarebbero alcune pratiche di politica agricola comune bloccate a seguito di controlli della Guardia di finanza e la Agriplan Srl, come evidenziato dall'oggetto sociale, è una società che opera nella stessa regione, occupandosi dello svolgimento delle medesime pratiche,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno che tra i criteri di selezione per ricoprire la carica di Ministro delle politiche agricole vengano prese in considerazione le incompatibilità che potrebbero derivare dagli interessi economico-imprenditoriali evidenziati nella delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(4-01672)

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, SANTANGELO, PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SERRA, FUCSIA, COTTI, CAPPELLETTI, BLUNDO, BIGNAMI, BATTISTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel mese di gennaio 2014, è stato presentato a palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta e dal commissario governativo per l'Agenda digitale, Francesco Caio, il rapporto «Raggiungere gli obiettivi europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide».

Un'indagine che, nonostante i passi in avanti attesi per il 2014, getta luce su un ritardo storico del Paese rispetto alle realtà europee più evolute;

il rapporto delinea le iniziative necessarie per arrivare nel 2020 alla copertura integrale in banda larga del nostro Paese; nel dettaglio lo sviluppo del collegamento *internet* in banda larga costituisce un requisito essenziale per promuovere politiche industriali e competitività, ben prima di ridiscutere gli assetti proprietari degli operatori attivi sul mercato. Ma proprio per questa ragione è fondamentale un forte ruolo delle istituzioni pubbliche, perché in mancanza di un impulso continuo, attivo e vigile del Governo e del Parlamento la piena alfabetizzazione informatica dei cittadini e la copertura integrale del territorio con le tecnologie di connessione più rapide rimangono a rischio;

stando a quanto riferito dal Presidente del Consiglio dei ministri, «colmare il fossato» è interesse prioritario per il sistema Paese e passa per una sinergia tra investimenti privati e cornice politica di impegni vincolanti con scadenze certe e verificabili. Se tali obiettivi non venissero raggiunti, «Governo e Parlamento non intendono restare spettatori come avvenuto in passato e sono pronti a intervenire direttamente partendo dallo scorporo della Rete di accesso alle telecomunicazioni». Tutto ciò, rimarca il *premier*, richiede iniziative credibili da parte della pubblica amministrazione, che entro giugno attiverà la fatturazione elettronica. Mentre entro il 2020 il Paese sarà del tutto digitalizzato e connesso in banda larga;

la relazione è finalizzata sostanzialmente a rispondere a 3 interrogativi: se sia stata raggiunta nel 2013 la copertura integrale del territorio e della popolazione italiana in banda larga semplice o di prima generazione, a che punto siano il percorso verso la connessione completa in *broadband* veloce (30 *megabite*) entro il 2020 e quello per la fornitura dei collegamenti super veloci (100 *megabite*) al 50 per cento degli utenti per il 2020;

l'analisi evidenzia luci e ombre nella valutazione dei piani messi a punto dai gestori e dello stato delle reti di collegamento. Riguardo al primo obiettivo, i progetti si sono rivelati credibili e coerenti con gli investimenti annunciati. La copertura con tecnologie di banda larga base è pari al 98,4 per cento delle abitazioni. Rimangono problemi per 2 milioni di linee, in parte servite da impianti *wireless*; per il secondo obiettivo l'estensione della rete di connessione rapida è limitata e registra palesi ritardi nei confronti con i *partner* dell'Unione europea. Il Governo punta a raggiungere entro il 2017 una penetrazione delle linee fisse di metà popolazione, con una velocità più elevata rispetto ai 30 Mb. Un processo che potrà essere favorito dalle offerte Sky, Mediaset e Rai di programmi in differita (*catch-up video* e *smart tv*) sulla rete e su *tablet*, ma richiede un coordinamento tra istituzioni nazionali, enti locali e imprenditori, oltre alla conferma degli investimenti produttivi, perché senza l'intervento pubblico soltanto il 70 per cento della cittadinanza sarà coinvolto entro il 2020 dalla *broadband* veloce. Considerando il terzo obiettivo, il più ambizioso, finora non è giunto nessun piano da parte degli operatori per la connessione in banda larga super veloce: un ritardo legato al rallentamento nella penetrazione e nella richiesta delle tecnologie più avanzate, al calo delle linee

fisse attive, al consumo di video *on line* più basso rispetto agli altri Paesi europei;

considerato che:

la rilevanza dell'innovazione digitale per le opportunità di ripresa economica e per la modernizzazione del tessuto produttivo è un dato acquisito da istituzioni, imprese e osservatori, tutti concordi nel ritenere lo sviluppo delle tecnologie in banda larga un fattore decisivo nella riduzione dei costi per l'utente e nell'allargamento degli spazi di mercato per i *player* attivi nella frontiera delle telecomunicazioni. Ma la cornice italiana di ritardi e arretratezze in un comparto strategico e le lacune riscontrate nella realizzazione dell'Agenda digitale promossa dal Governo trovano conferma nel rapporto elaborato dall'Istituto per la competitività presieduto dall'economista Stefano Da Empoli. Presentata all'istituto Luigi Sturzo di Roma in un convegno intitolato «Reti e servizi digitali. Chi fischia il secondo tempo dell'economia italiana ed europea?», il tema del divario telematico rispetto all'Europa ha alimentato il confronto tra esperti, esponenti di aziende di telecomunicazioni e rappresentanti istituzionali;

a detta dei principali operatori del settore, a frenare l'evoluzione digitale del nostro Paese non è esclusivamente la carenza di impianti via cavo che perdura da oltre 10 anni, aggravata dalle persistenti incertezze sullo scorporo della rete fissa di accesso da Telecom. L'Italia sconta altresì un grave ritardo di alfabetizzazione informatica: i cittadini che accedono regolarmente a *internet* superano la metà del totale a fronte di una media comunitaria del 70 per cento. Mentre nel commercio elettronico il dato crolla al 17 per cento contro un livello europeo del 44;

gli squilibri tra le aree del nostro Paese sono evidenti nel campo dello sviluppo della banda larga; a giudizio degli interroganti, l'enorme *digital divide* culturale italiano riguarda prima di tutto le istituzioni le cui scelte tardano ad arrivare nonostante le persone di alta qualità chiamate a realizzare l'Agenda digitale, infatti, nelle aree rurali appena il 17 per cento di famiglie e imprese può contare su una connessione regolare di buon livello alla rete, un ritardo tanto più grave considerando che nelle zone extra-urbane è concentrato il grosso delle imprese;

realtà all'avanguardia in Europa per grado di evoluzione nelle reti e servizi digitali è la Svezia, il cui Ministro per il commercio, Eva Björling, nutre fiducia che l'innovazione telematica possa riverberarsi in molti settori, dal commercio alla salute, dai servizi al *design*, e contribuire alla ripresa produttiva del nostro continente favorendo l'incontro e lo scambio tra culture differenti. Nel 2013 il 75 per cento dei cittadini del regno svedese hanno fatto ricorso all'*e-banking* e il 45 per cento dei suoi prodotti è stato acquistato *on line*, anche se appena l'11 per cento verso gli altri Paesi UE, una percentuale che l'Esecutivo di Stoccolma vuole raddoppiare, e per questo motivo aspira a creare un mercato europeo digitale entro il 2015. Rientra in tale orizzonte la strategia nazionale in banda larga lanciata nel 2011 con l'obiettivo di raggiungere il 90 per cento della po-

polazione svedese senza barriere e discriminazioni, grazie a una rete di accesso che deve restare indipendente rispetto agli operatori;

nelle nazioni OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), è stato rilevato, da parte di operatori del settore delle telecomunicazioni, un legame tra aumento della rapidità delle connessioni in rete e la crescita del reddito delle famiglie. E grazie alla banda larga aziende e istituzioni potranno mettere in comune risorse e conoscenze che nessuna di loro è in grado di fornire autonomamente;

al fine del perseguimento dell'obiettivo di una *governance* uniforme delle competenze nel settore digitale in ambito europeo, nell'orizzonte del mercato unico europeo delle telecomunicazioni indicato anche dal commissario dell'Unione, Neelie Kroes, si rivelerà cruciale la gestione dei 35 miliardi di euro di fondi comunitari previsti per il settennato 2014-2020, a patto che non vengano sprecati come avvenuto fino ad oggi per 20 miliardi di risorse destinate alle Regioni italiane;

considerato altresì che la «rivoluzione» digitale è quella che dovrebbe consentire un vero risparmio da parte dell'erario e una migliore efficienza macchina amministrativa,

si chiede di sapere, alla luce delle cifre emerse nel rapporto redatto dal commissario Francesco Caio, quali iniziative il Governo intenda adottare, al fine di colmare le gravi lacune riscontrate nella realizzazione dell'Agenda digitale, con particolare riferimento all'esigenza di costruire una griglia istituzionale di impegni per verificare investimenti e programmi, monitorare l'evoluzione tecnologica e l'offerta fornita, disegnare uno spettro completo delle reti *wireless*; incoraggiare l'offerta della banda larga e delle reti *wireless*, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere, puntando sul ricorso mirato ai fondi strutturali UE, coinvolgendo gli operatori privati nel rispetto delle regole di concorrenza; garantire la piena alfabetizzazione informatica dei cittadini e la copertura integrale del territorio con le tecnologie di connessione più rapide nonché implementare le risorse a favore dello sviluppo della banda larga, anche mediante l'intervento di investitori istituzionali come la Cassa depositi e prestiti, in grado di orientare nel medio-lungo periodo il risparmio dei cittadini verso lo sviluppo della banda larga in fibra ottica.

(4-01673)

MANCONI. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri.* – Premesso che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha segnalato numerosi casi di mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato di richiedenti asilo in quanto, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, mancherebbe la certificazione dell'autorità consolare in merito ai redditi prodotti all'estero;

sono stati altresì segnalati numerosi casi nei quali il tribunale di Roma non ha accordato a richiedenti asilo il patrocinio a spese dello Stato in quanto, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c), sarebbe risultata man-

cante l'allegata certificazione sostitutiva di atto notorio autentificato presso la circoscrizione di residenza dello straniero;

premessò inoltre che:

come indicato dall'UNHCR nel parere del gennaio 2013, la richiesta di certificazione consolare per i richiedenti protezione internazionale è illegittima e discriminatoria rispetto alla normativa internazionale, essendo tali soggetti evidentemente impossibilitati a recarsi presso le ambasciate dei Paesi da cui fuggono in ragione delle persecuzioni ivi subite;

tale richiesta viola inoltre il principio generale di riservatezza di cui all'art. 25 della Convenzione di Ginevra che stabilisce che «Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di Autorità straniere, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul territorio dei quali risiede, faranno in modo che questo concorso gli sia fornito sia dalle loro stesse autorità, sia da una autorità internazionale»;

tale normativa di diritto internazionale, in base alla direttiva 2004/83/CE sulle norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, si deve intendere come applicabile anche ai richiedenti asilo, così come ribadito peraltro dalla direttiva «Procedure» 2005/85/CE, oltre che dall'art. 25 del decreto legislativo n. 25 del 2008;

la richiesta di certificazione consolare viola altresì il diritto ad un ricorso effettivo, come indicato dalla citata direttiva «Procedure» e da altri importanti atti internazionali, ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione;

alla luce dell'ultima «direttiva procedure», direttiva 2013/32/UE, che andrà recepita entro il 20 luglio 2015, tale principio di effettività coincide con la previsione di assistenza e rappresentanza legali *gratuite* nelle procedure di impugnazione;

rilevato peraltro che:

rispetto alle impugnazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati contro le delibere di inammissibilità, proposte a norma dell'art. 126, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (testo unico sulle spese di giustizia), il tribunale di Roma pretende l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con autenticazione della firma in Comune, contrariamente a quanto invece prevede espressamente lo stesso decreto (art. 79, comma 1, lettera c)), che indica una dichiarazione sostitutiva di certificazione che non richiede autenticazione;

l'impossibilità di attuare la procedura indicata dal tribunale di Roma e la discriminazione che ne deriva risultano tanto più evidenti in quanto ai richiedenti asilo, nel momento in cui ricevono un diniego alla protezione internazionale, vengono contestualmente ritirati in questura i permessi di soggiorno di cui sono in possesso e pertanto essi, non essendo in regola con l'iscrizione anagrafica, sono impossibilitati ad espletare presso gli uffici comunali le pratiche necessarie alle autenticazioni;

il tribunale di Roma fa decorrere il gratuito patrocinio dal momento dell'ammissione allo stesso, talché risultano escluse le spese rela-

tive al contributo unificato, che si devono corrispondere al momento dell'iscrizione della causa a ruolo;

i richiedenti asilo, e di conseguenza anche i loro difensori, subiscono di fatto gravi ripercussioni da tale situazione e ciò quand'anche ottenessero successivamente il riconoscimento delle domande avanzate, ed avessero quindi il diritto alla protezione internazionale, alla protezione internazionale sussidiaria ovvero alla protezione umanitaria,

si chiede di sapere quali misure di propria rispettiva competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per rendere conformi alla normativa internazionale le pratiche relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i richiedenti protezione internazionale e ciò anche con riferimento alle richieste dei tribunali, in particolare del tribunale di Roma, riguardo alle certificazioni dell'autorità consolare e l'allegazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con autenticazione della firma in Comune.

(4-01674)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00722, del senatore Bocchino ed altri, sull'agibilità di una scuola di Monreale (Palermo).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 186ª seduta pubblica del 6 gennaio 2014, a pagina 30, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione», alla penultima riga del sesto capoverso, sostituire le parole: «alla 11ª» con le seguenti: «alla 12ª».